This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

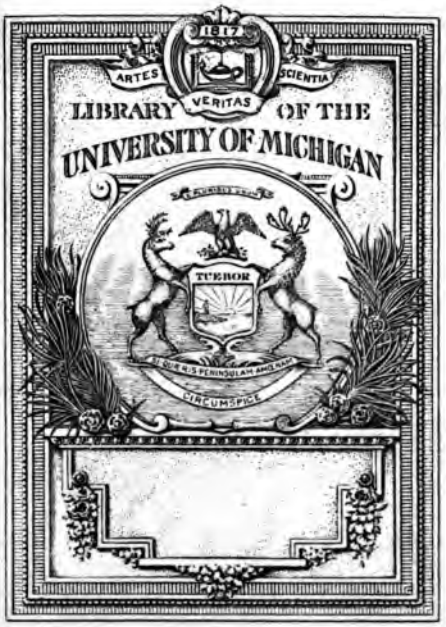
1817
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
SI QUAERIS PENINSULAM AMOENAM
CIRCUMSPICE

RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME II.

MILANO

DALL' IMPERIALE REGIA STAMPERIA

1837.

AVV. UGO MONSELISE
Via Agnello, 6
MANTOVA

A25
1839
v.2

552119-128

PARTE PRIMA.

AVV. UGO MUNSI
Via Arrivabene 8
MANTOVA

PATENTI
E
NOTIFICAZIONI

PUBBLICATE

DALL' I. R. GOVERNO
DI LOMBARDIA

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1837.

N.° 2.

MILANO
DALL' IMPERIALE REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI
CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1837.

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1837		
18	*Luglio* 5	Concessione particolare ai legni da cabottaggio che viaggiano lungo la costa marittima veneta	95
19	*detto* 10	Trattamento delle obbligazioni di banco al 4 per 100 estratte il 1.° giugno 1837 nella serie 140	97
20	*detto* 11	Proroga a tutto ottobre 1837 del termine fissato al versamento nelle pubbliche casse delle vecchie monete d'argento milanesi e venete già poste fuori di corso legale . . .	98
21	*Agosto* 1.°	Contribuzioni dirette per l'anno camerale 1838	100
22	*detto* 8	Schiarimento della notificazione 2 aprile 1819 concernente gli atti di adozione.	103
23	*detto* 19	Casi nei quali può farsi luogo d'ufficio all'investigazione sulla validità di un matrimonio già sciolto per la morte di uno o anche di ambidue i conjugi	105
24	*detto* 31	Trattamento delle obbligazioni erariali degli stati di Boemia al 5, al 4 ed al 3 ½ per 100 estratte il 1.° agosto 1837 nella serie 431. . .	107

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
25	1837 *Settemb.* 1.°	La tassa sul prodotto dei tagli dei boschi di proprietà dei comuni e dei pubblici stabilimenti è ridotta dal decimo all'otto per cento . . .	110
26	*detto* 9	Convenzione tra l'imperiale regio governo austriaco e quello del regno d'Annover per l'abolizione della gabella ereditaria ossia censo di emigrazione	112
27	*detto* 11	Prescrizioni sull'istituto degli ascoltanti	115
28	*Ottobre* 20	Interpretazione del § 1367 del codice civile generale per rispetto ai fidejussori solidarj	124
29	*detto* 28	Il § 178 del codice penale, parte I è applicabile anche alle false testimonianze fatte avanti le autorità inquirenti per le gravi trasgressioni di polizia	125
30	*Novemb.* 24	Termine di sei mesi stabilito per insinuare alla commissione liquidatrice del debito pubblico i crediti arretrati al 20 aprile 1814	127
31	*detto* 25	I pubblici documenti eretti in Francia fanno piena fede quando sono legalizzati dalla regia ambasciata francese in Vienna, oppure da un regio console francese riconosciuto dal governo austriaco	131
32	*Dicembre* 4	Trattamento delle obbligazioni erariali degli stati di Boemia al 5, al 4 ed al 3 ½ per 100 state estratte il 2 novembre 1837 nella serie 444 .	132
33	*detto* 23	Regolamento sulle disdette dei contratti di fitto e di pigione.	135
34	*detto* 28	Il prezzo di vendita del nitro raffinato nel regno lombardo-veneto è ridotto a lire 2. 15 per ogni libbra metrica	152

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
35	1837 Dicemb. 28	I vini spumanti (*mousseux*) in bottiglie turate a guisa del vino di *Champagne* devono essere trattati presso gli uffici daziarj come vino di *Champagne*	153
36	*detto* 30	Trattamento delle obbligazioni erariali degli stati di Boemia al 5, al 4 ed al 3 ½ per 100 estratte il 1.° dicembre 1837 nella serie 419 .	154
37	*detto* 31	Un minorenne arrolatosi nel corpo delle guardie di confine senza l'assenso del padre o del tutore o dell'istanza pupillare debb'essere tosto rinviato sopra loro domanda . .	157

ATTI DEL GOVERNO.

N.° 2.

(N.° 18.) *Concessione particolare ai legni da cabottaggio che viaggiano lungo la costa marittima veneta.*

5 luglio 1837.

N.° 19687-2204.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In relazione ai §§ 36 (lett. *b*) e 189 del regolamento sulle dogane e sulle privative dello stato, ed in esecuzione del decreto dell' imperiale regia camera aulica generale 17 maggio prossimo passato, n.° 14226-765, si deduce a notizia del pubblico quanto segue:

Art. 1.° I legni da cabottaggio che viaggiano lungo la costa marittima veneta, e che non hanno a bordo altri oggetti che quelli

enunciati nell' elenco annesso alle norme 31 gennajo 1836, allegato n.° 8 richiamato nel § 154 di esse norme, sono esentati dall' obbligo di essere muniti di un manifesto di carico del naviglio, secondo che prescrive il § 35 del regolamento sulle dogane e sulle privative dello stato.

Art. 2.° Se gli oggetti nominati nell' elenco anzidetto sono di produzione nazionale, oppure procedono regolarmente dall' estero pel consumo, possono i medesimi, all' uopo di spedizione per mare da una parte del territorio doganale all' altra, essere sottoposti alla prescritta procedura presso le ricevitorie sussidiarie del litorale veneto, osservate le cautele e discipline di cui ai §§ 190 fino al 197 del regolamento sulle dogane e sulle privative dello stato.

Da tale concessione rimangono però esclusi quelli degli oggetti descritti nell' elenco suddetto, dei quali fosse vietata l' esportazione.

Milano, il 5 luglio 1837.

In assenza di Sua Eccellenza
Il sig. Conte DI HARTIG, GOVERNATORE,
Il Consigliere Aulico attuale
Conte TADINI OLDOFREDI.

CRIPPA, *Consigliere.*

(N.° 19.) *Trattamento delle obbligazioni di banco al 4 per 100 estratte il 1.° giugno 1837 nella serie 140.*

N.° $\frac{4048}{P.}$ 10 luglio 1837.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

sul trattamento delle obbligazioni di banco al 4 per 100 estratte il 1.° giugno 1837 nella serie 140.

In forza del decreto 1.° giugno pross.° pass.° dell' imperiale regia camera aulica generale ed in relazione alla notificazione governativa 4 dicembre 1829, n.° $\frac{7762}{P.}$, si deduce a pubblica notizia che le obbligazioni di banco al 4 per 100 state estratte il 1.° giugno anno corrente nella serie 140, cioè

il n.° 43229 per un ottavo della somma capitale
» » 52523 per la metà » » »
» » 52524 per un terzo » » »
» » 52525 per un terzo » » »
» » 52535 per la metà » » »
» » 52536 per un quarto » » »

verranno concambiate con nuove obbligazioni

dello stato coll' interesse del 4 per 100 in moneta di convenzione, secondo le determinazioni della sovrana patente 21 marzo 1818.

Milano, il 10 luglio 1837.

In assenza di Sua Eccellenza
Il sig. Conte DI HARTIG, GOVERNATORE,
Il Consigliere Aulico attuale
Conte TADINI OLDOFREDI.

CRIPPA, *Consigliere.*

(N.° 20.) *Proroga a tutto ottobre 1837 del termine fissato al versamento nelle pubbliche casse delle vecchie monete d'argento milanesi e venete già poste fuori di corso legale.*

N.° $\frac{4415}{P.}$ 11 luglio 1837.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Colla notificazione 15 aprile prossimo passato, n.° 2332 venne prorogato di tre mesi d'ordine di S. A. I. il serenissimo arciduca

vicerà il termine da prima fissato pel versamento nelle pubbliche casse delle vecchie monete d' argento milanesi e venete già poste fuori di corso legale.

Questo nuovo periodo di graziosa concessione, che va a compiersi col giorno 15 dell' andante luglio, in virtù di altra clementissima determinazione della prelodata A. S. portata da suo rispettato dispaccio 30 ora scorso giugno, n.° 6815 viene di nuovo protratto ad un termine maggiore, cioè a tutto l' ottobre del corrente anno.

Il governo deduce a pubblica notizia questa ulteriore concessione della prefata A. S. I., onde ognuno cui interessa ne possa approfittare per non esporsi a non potere più far uso delle dette monete se non nelle forme del § 16 della sovrana patente 1.° novembre 1823.

Milano, l' 11 luglio 1837.

In assenza di Sua Eccellenza

Il sig. Conte DI HARTIG, GOVERNATORE,

Il Consigliere Aulico attuale

Conte TADINI OLDOFREDI.

CRIPPA, *Consigliere.*

3.° Il pagamento della tassa per l'esercizio delle arti e commercio si effettuerà nelle medesime epoche come sopra prescritte pel pagamento della tassa personale.

Le imperiali regie delegazioni provinciali sono rispettivamente incaricate di disporre per la corrispondente esecuzione.

Milano, il 1.° agosto 1837.

In assenza di Sua Eccellenza
Il sig. Conte DI HARTIG, GOVERNATORE,
Il Consigliere Aulico attuale
Conte TADINI OLDOFREDI.

GRIPPA, *Consigliere.*

(N.° 22.) *Schiarimento della notificazione 2 aprile 1819 concernente gli atti di adozione.*

8 agosto 1837.

N.° 23653-2375.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Nell' applicazione della sovrana risoluzione del 15 novembre 1818 pubblicata col decreto della cancelleria aulica riunita del 3 marzo 1819, n.° 3917-183 e colle due notificazioni del 2 aprile 1819 del governo di Milano, e del 4 dello stesso mese ed anno di quello di Venezia si sono mossi dei dubbj, per togliere i quali viene dichiarato quanto segue in conseguenza di sovrana risoluzione del 27 maggio 1837.

§ 1.° Allorchè chi intende di adottare alcuno, e chi dev' essere adottato non sono soggetti al medesimo governo, la conferma dell' atto di adozione richiesta dal § 181 del codice civile generale si domanda ad un solo governo, e precisamente a quello cui è soggetto l' adottante. Solamente nel caso che l' adottante ovvero l' adottato fosse soggetto al codice civile

(N.° 21.) *Contribuzioni dirette per l'anno camerale* 1838.

1.° agosto 1837.

N.° 23656-2647.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con sovrana risoluzione 20 maggio prossimo passato partecipata al governo dall' imperiale regia cancelleria aulica riunita con dispaccio 11 corrente mese, n.° 2077 si è degnata di ordinare che le contribuzioni dirette per l' anno camerale 1838 abbiansi a riscuotere nelle provincie lombarde nell' eguale misura di quella stabilita pel corrente anno camerale.

In conseguenza si reca a pubblica notizia quanto segue:

1.° L' imposizione prediale per l'anno camerale 1838 si pagherà dai censiti nel territorio lombardo per ogni scudo d'estimo nelle prime tre rate con centesimi 4 e millesimi 4, e nella quarta rata con centesimi 4 e millesimi 5.

Nelle provincie di Milano e Mantova la prima rata verrà pagata nel giorno 20 novembre prossimo futuro; la seconda nel giorno 20 febbrajo 1838; la terza nel giorno 20 del successivo maggio, e la quarta nel giorno 20 d'agosto.

Nelle provincie di Brescia, Lodi con Crema e Como la prima rata verrà pagata nel giorno 20 dicembre prossimo futuro; la seconda nel giorno 20 marzo 1838; la terza nel giorno 20 giugno, e la quarta nel giorno 20 del susseguente settembre.

Finalmente nelle provincie di Cremona, Bergamo, Pavia e Sondrio la prima rata verrà pagata nel giorno 10 gennajo; la seconda nel 10 aprile; la terza nel 10 luglio, e la quarta nel giorno 10 ottobre 1838.

2.° La tassa personale spettante al regio erario pel suddetto anno camerale 1838 è stabilita in lire 3. 68 per ciascun individuo collettabile, e si pagherà nelle provincie di Brescia, Como, Cremona, Lodi con Crema e Pavia entro il mese di agosto dello stesso anno 1838; nelle provincie di Milano, Mantova e Bergamo, non compresi i distretti di Clusone, Sarnico, Zogno, Trescorre, Breno ed Edolo, si pagherà nel successivo mese di settembre, e nei mentovati distretti, come pure nella provincia di Sondrio si pagherà pel giorno 10 del mese di ottobre.

3.° Il pagamento della tassa per l'esercizio delle arti e commercio si effettuerà nelle medesime epoche come sopra prescritte pel pagamento della tassa personale.

Le imperiali regie delegazioni provinciali sono rispettivamente incaricate di disporre per la corrispondente esecuzione.

Milano, il 1.° agosto 1837.

In assenza di Sua Eccellenza

Il sig. Conte DI HARTIG, GOVERNATORE,

Il Consigliere Aulico attuale

Conte TADINI OLDOFREDI.

CRIPPA, *Consigliere.*

(N.° 22.) *Schiarimento della notificazione 2 aprile 1819 concernente gli atti di adozione.*

8 agosto 1837.

N.° 23653-2375.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Nell' applicazione della sovrana risoluzione del 15 novembre 1818 pubblicata col decreto della cancelleria aulica riunita del 3 marzo 1819, n.° 3917-183 e colle due notificazioni del 2 aprile 1819 del governo di Milano, e del 4 dello stesso mese ed anno di quello di Venezia si sono mossi dei dubbj, per togliere i quali viene dichiarato quanto segue in conseguenza di sovrana risoluzione del 27 maggio 1837.

§ 1.° Allorchè chi intende di adottare alcuno, e chi dev'essere adottato non sono soggetti al medesimo governo, la conferma dell' atto di adozione richiesta dal § 181 del codice civile generale si domanda ad un solo governo, e precisamente a quello cui è soggetto l' adottante. Solamente nel caso che l'adottante ovvero l'adottato fosse soggetto al codice civile

Nel primo caso gl' interessati all' effetto di far valere, e così pure in ogni evento per conservare le loro azioni civili hanno il diritto d' intervenire nell' investigazione, di produrre al giudizio gli amminicoli e le prove che sono in loro potere, e di chiedere dal giudice superiore a termini di legge nella via dell' appellazione o del ricorso rimedio alle decisioni dalle quali credono essersi loro recato pregiudizio.

La premessa veneratissima sovrana risoluzione si deduce a pubblica notizia in esecuzione del dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica unita 13 ora scorso luglio, n.° 17418-2007.

Milano, il 19 agosto 1837.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Conte TADINI OLDOFREDI,
Consigliere Aulico attuale.

CRESPI, *Consigliere.*

(N.° 24.) *Trattamento delle obbligazioni erariali degli stati di Boemia al 5, al 4 ed al 3 $\frac{1}{2}$ per 100 estratte il 1.° agosto 1837 nella serie 431.*

N.° $\frac{5239}{P.}$ 31 agosto 1837.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

sul trattamento delle obbligazioni erariali degli stati di Boemia al 5, al 4 ed al 3 $\frac{1}{2}$ per 100 estratte il 1.° agosto 1837 nella serie 431.

In forza del decreto dell' imperiale regia camera aulica generale del 1.° corrente ed inerentemente alla notificazione governativa del 4 dicembre 1829, n.° $\frac{7762}{P.}$, si deduce a pubblica notizia quanto segue:

§ 1.° Le obbligazioni erariali degli stati di Boemia al 5 per 100 suddivise nella serie 431 dal n.° 144734 sino inclusivamente al n.° 145477, della quale fu fatta l' estrazione a sorte il 1.° agosto corrente anno, saranno pagate ai creditori in contanti in moneta di convenzione al valore nominale del capitale; all' incontro le obbligazioni contenute nella

stessa serie al 4 ed al 3 $\frac{1}{2}$ per 100 saranno concambiate secondo le determinazioni della sovrana patente 21 marzo 1818 con nuove obbligazioni dello stato fruttanti il 4 ed il 3 $\frac{1}{2}$ per 100 in moneta di convenzione.

§ 2.° Il pagamento dei capitali al 5 per 100 estratti a sorte incomincerà il 1.° ottobre p.° v.° presso la cassa di credito erariale degli stati di Boemia in Praga, alla quale saranno quindi da presentarsi le corrispondenti obbligazioni.

§ 3.° Col pagamento del capitale verranno pure soddisfatti i relativi interessi sino al 1.° agosto di quest' anno al 2 $\frac{1}{2}$ per 100 in valuta di Vienna, e pei mesi di agosto e settembre di quest'anno nella misura originaria in ragione del 5 per 100 in moneta di convenzione.

§ 4.° Per le obbligazioni colpite da sequestro, divieto o da qualsivoglia altra prenotazione dovrà riportarsene prima del pagamanto del capitale lo svincolo dall' autorità che ha ordinato il sequestro, il divieto o la prenotazione.

§ 5.° Trattandosi del pagamento del capitale di obbligazioni che fossero intestate a fondi, chiese, conventi, pie fondazioni, istituti pubblici ed altre corporazioni, saranno da applicarsi quelle disposizioni che sono in vigore per la voltura di simili obbligazioni.

§ 6.° Il concambio delle obbligazioni erariali degli stati di Boemia al 4 ed al 3 ½ per 100 estratte a sorte con nuove obbligazioni dello stato avrà luogo pure presso la cassa di credito erariale degli stati di Boemia in Praga.

§ 7.° Gl' interessi delle nuove obbligazioni decorrono in moneta di convenzione dal 1.° agosto 1837, e quelli scaduti sino a quell'epoca corrispondenti alle antiche obbligazioni verranno pagati all'atto del concambio in valuta di Vienna.

§ 8.° I possessori di quelle obbligazioni, di cui gl' interessi vengono riscossi sopra un' altra cassa di credito, hanno in loro facoltà di ottenere il pagamento del capitale e rispettivamente il concambio delle obbligazioni presso la cassa di credito erariale degli stati di Boemia, o presso quella cassa di credito da cui ottennero finora gl' interessi. Nell' ultimo caso le obbligazioni estratte saranno da presentarsi alla cassa dalla quale furono finora pagati gl' interessi.

Milano, il 31 agosto 1837.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Conte TADINI OLDOFREDI,
Consigliere Aulico attuale.

CRIPPA, *Consigliere.*

(N.° 25.) *La tassa sul prodotto dei tagli dei boschi di proprietà dei comuni e dei pubblici stabilimenti è ridotta dal decimo all' otto per cento.*

1.° settembre 1837.

N.° 27599-2789.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con sovrana risoluzione 6 dicembre 1836 si è degnata clementissimamente di determinare che la tassa finora stabilita a termini dell' art. 17 dell' italico decreto 28 settembre 1811 nel *decimo* dell' importare ritratto dai tagli dei boschi di proprietà dei comuni e dei pubblici stabilimenti, come un correspettivo di compenso delle spese di vigilanza e tutela di cosiffatte proprietà boschive che vengono sostenute dall' amministrazione dello stato, debba essere ridotta nel regno lombardo-veneto all' *otto* per cento dell' importare succennato.

In esecuzione pertanto della sullodata sovrana risoluzione e degli ordini emanati da S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè con ossequiato dispaccio 23 prossimo passato luglio,

n.° 7108, l'imperiale regio governo deduce a pubblica notizia che a datare da questo giorno 1.° settembre non si esigerà più che l'otto per cento sul prodotto che sarà ritratto dai tagli dei boschi di proprietà dei detti comuni e pubblici stabilimenti.

Milano, il 1.° settembre 1837.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Conte TADINI OLDOFREDI,
Consigliere Aulico attuale.

BECCARIA, *Consigliere.*

(N.° 26.) *Convenzione tra l'imperiale regio governo austriaco e quello del regno d'Annover per l'abolizione della gabella ereditaria ossia censo di emigrazione.*

9 settembre 1837.

N.° 26472-2639.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Tra l'imp. regio governo austriaco da una parte e quello del regno d'Annover dall'altra si è convenuto di abolire reciprocamente la percezione delle imposizioni sotto il titolo di gabella ereditaria (*Abschossgeld*) ossia censo di emigrazione (*Abfahrtsgeld*) anche rispetto a quelle sostanze che vengono esportate dagli stati austriaci non facenti parte della confederazione germanica, come è già stabilito dall'articolo 18 dell'atto di confederazione germanica 8 giugno 1815 e risoluzione 23 giugno 1817 della dieta riguardo alle provenienze dagli stati austriaci facenti parte di detta confederazione.

In conseguenza di ciò venne determinato quanto segue:

1.° Non verrà esatta veruna tassa sotto il titolo di gabella ereditaria (*Abschossgeld*) ossia censo di emigrazione (*Abfahrtsgeld*) per l'esportazione di sostanze dagl' imperiali regj stati austriaci non appartenenti alla confederazione germanica nei paesi del regno di Annover, e da questi ultimi a quelli, sia che l'esportazione derivi da emigrazione o da eredità, legato, donazione o da qualsiasi altra causa, a riserva però di quelle gravezze caricanti le eredità, i legati, le vendite, ecc. che in ambo gli stati si esigono senza riguardo se le sostanze rimangono nello stato o vengono esportate, nè se il nuovo possessore sia nazionale o forestiero, come sarebbero per esempio la tassa ereditaria, i bolli, i dazj ed altri simili.

2.° Questo diritto di libera esportazione risguarda non solo quelle gabelle ereditarie e censi di emigrazione che formavano parte dell' introito pubblico, ma dovrà estendersi pur anche a quelle che in addietro si percepivano dalle città, signorie giurisdizionali, corporazioni, comuni o da persone private.

Da ciò fanno però eccezione que' casi di esportazione di sostanze dall' Ungheria e dalla Transilvania negli stati di Annover e viceversa, in cui alle corporazioni od ai privati fossero stati intorno a ciò espressamente riservati gli eventuali diritti di albinaggio loro competenti.

3.° Le disposizioni dei predetti due articoli si riferiscono soltanto alle sostanze da esportarsi; rimangono quindi in vigore malgrado questa convenzione quelle leggi imperiali austriache e reali annoveresi, e dovranno essere corrisposte quelle competenze legali che riguardano la persona dell'emigrante, i di lui doveri personali e l'obbligo al servizio militare.

Così pure non si riterrà in avvenire veruno dei due governi contraenti menomamente vincolato colla presente convenzione nella legislazione dei rispettivi stati relativamente a tutti quegli oggetti che concernono gli obblighi al servizio militare ed altri doveri personali degli emigrandi.

4.° Questa convenzione ha da aver vigore col 20 di maggio a. c., epoca in cui venne conchiusa.

Tanto si deduce a pubblica notizia in esecuzione del dispaccio dell'imperiale regia cancelleria aulica unita 17 prossimo passato luglio, n.° 17601–1394 per norma da osservarsi nei casi contingibili.

Milano, il 9 settembre 1837.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Conte TADINI OLDOFREDI,
Consigliere Aulico attuale.

CRESPI, *Consigliere.*

(N.° 27.) *Prescrizioni sull' istituto degli ascoltanti.*

11 settembre 1837.

N.° 26874-2687.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione della veneratissima sovrana risoluzione 7 gennajo 1837 si sono raccolte le diverse prescrizioni finora in varj incontri emanate sull' istituto degli ascoltanti, ed insieme alle modificazioni conformi alle risultanze del tempo vengono dedotte a pubblica notizia per l' esatta loro generale osservanza come segue:

§ 1. L' istituto degli ascoltanti è un seminario degl' impiegati giudiziarj.

§ 2. La nomina degli ascoltanti sì di pianta stabile che soprannumerarj spetta al supremo tribunale di giustizia giusta le particolari istruzioni ad esso impartite. In regola il medesimo non è tenuto di conferire ai candidati il posto di ascoltante precisamente nei luoghi da essi richiesti, ma gli è facoltativo di nominarli in ascoltanti laddove si presentano più adattati,

oppure ove si possa sperare che riesca più facile e più conveniente la loro istruzione, sempre però in quanto ciò sia compatibile coll' assicurazione del sostentamento dei supplicanti e coi rapporti in cui finora si trovarono.

§ 3. Coi summentovati riguardi il tribunale supremo, dietro parere dei tribunali inferiori, può eziandio traslocare d' ufficio gli ascoltanti da uno ad altro tribunale collegiale, nel qual caso saranno risarciti, giusta le normali, delle spese di viaggio, ma non potranno pretendere verun altro compenso.

§ 4. Gli ascoltanti stessi possono all'oggetto di procurarsi più estese cognizioni di lingue, e con ciò rendersi abili al servizio in diverse provincie, domandare una temporaria traslocazione, purchè provino di essere sufficientemente iniziati in quella lingua che si usa presso il tribunale nel quale vogliono temporariamente essere ammessi. Le spese di siffatte traslocazioni, che il tribunale supremo, sentito il parere delle autorità inferiori, ha la facoltà di accordare a tempo indefinito ed anche colla conservazione dell'*adjutum*, stanno sempre a carico dei ricorrenti.

Dessi poi non possono in egual modo ritornare al primitivo loro posto se non se col permesso del supremo tribunale, dietro il parere delle inferiori autorità.

§ 5. Gli ascoltanti fra di loro non hanno rango. Sulla loro promozione non decide che il merito e la capacità senza verun altro riguardo.

§ 6. Di regola non si pubblica il concorso pel rimpiazzo d'un posto d'ascoltante di pianta stabile, egli è però riservato al tribunale supremo d'ordinare la pubblicazione di concorso qualora ciò trovi necessario.

§ 7. I concorrenti per un posto di ascoltante debbono presentare le loro istanze a quel tribunale collegiale presso cui desiderano di essere assunti, unendo i seguenti allegati:

a) la fede di battesimo od altro documento legale che faccia constare dell'età, della patria e della condizione dell'aspirante;

b) l'assolutorio riportato da un pubblico istituto di studj negli stati austriaci sugli esami con buon successo subiti sopra tutti gli oggetti prescritti dello studio legale;

c) gli attestati di pratica che avessero fatta;

d) le prove sulla cognizione di altre lingue oltre la nativa di cui fossero forniti, e sull'attitudine che si fossero procurata di non solo speditamente parlarle, ma di saper estendere anche in iscritto i proprj concetti in quelle lingue;

e) i decreti d'idoneità all'ufficio di giudice civile e criminale, o almeno al posto d'ascoltante;

f) la prova di essere sufficientemente assicurati i mezzi di sussistenza del ricorrente o dalle proprie rendite, o mediante promessa di mantenimento rilasciata da terza persona in forma legalmente obbligatoria fino a che ottenga un impiego con salario. Qualora il mantenimento venga assicurato da un terzo, deve comprovarsi che questi possa senza pregiudizio dei doveri verso gl' individui della propria famiglia adempiere la sua promessa, avuto riguardo alle forze della propria sostanza, facendo in pari tempo constare più specialmente i mezzi coi quali a questo mantenimento sarà da esso supplito;

g) dev' essere indicato esattamente se ed in qual preciso modo e grado sussista parentela od affinità tra il concorrente e l' uno o l'altro degl' impiegati di quel dicastero presso cui aspiri d' essere ammesso, oppure con uno o altro degli avvocati autorizzati al patrocinio delle parti innanzi a quest' autorità.

§ 8. Cadaun ascoltante nominato senza condizione deve innanzi al collegio giudiziario a cui è destinato prestare il giuramento a termini delle veglianti prescrizioni, e dal dì del prestato giuramento si data l' effettivo di lui servizio.

§ 9. Gli allievi dell' accademia nobile teresiana o del convitto della città di Vienna, che

venissero nominati ascoltanti sotto la condizione degli esami, non possono essere effettivamente assunti, nè tampoco prestare il giuramento d'ufficio se non dopo aver prodotto al tribunale supremo il decreto d'idoneità al posto di ascoltante. Il tribunale supremo a tal fine loro assegnerà un termine perentorio di 6 mesi, il quale per rilevanti motivi potrà essere protratto ad altri tre mesi. Se questo sarà infruttuosamente decorso, il nominato è senz' altro decaduto sì dal posto di ascoltante a cui fu nominato, che dall' *adjutum* che vi fosse andato congiunto. Tali ascoltanti condizionatamente nominati datano anch' essi solo dal dì del prestato giuramento l'effettivo loro servizio.

§ 10. Gli ascoltanti che percepiscono un *adjutum*, ed alla loro assunzione avessero solo esibito il decreto d'idoneità al posto d'ascoltante, sono sotto pena di perdita del posto ed *adjutum* obbligati di riportare e produrre entro tre anni dal dì del prestato giuramento il decreto d'idoneità all'ufficio di giudice civile e criminale.

§ 11. Agli ascoltanti, appena che siano assunti al servizio, corrispondentemente alla futura loro destinazione saranno commessi dei travagli, dal cui risultato si possa desumere quali siano i loro talenti e cognizioni. Nel caso che o

per le loro facoltà intellettuali o per carattere, o in vista di poca diligenza non si trovassero del tutto atti al servizio, e non vi fosse fondamento di sperare che un dì riuscissero buoni consiglieri, saranno senz'altro dimessi tostochè di ciò siasi ottenuta la sufficiente certezza.

§ 12. Non è permesso senza particolare autorizzazione del supremo tribunale di occupare gli ascoltanti in qualità di relatori, e senza l'approvazione del tribunale d'appello essi non possono essere adoperati nemmeno come inquirenti o votanti criminali, ed anche ciò non potrà essere acconsentito dall'appello se non in casi di comprovata urgenza da riferirsi successivamente al supremo tribunale, e soltanto riguardo a quegli ascoltanti che abbiano già riportato il decreto d'idoneità all'ufficio di giudice. Tuttavia resta rimesso nel prudente arbitrio del capo d'ufficio di disporre che possano prestarsi per relatori, e per essi estendere estratti di atti e minute di referato, aggiungendovi il proprio loro parere, e ciò tanto sopra processi, quanto sopra affari correnti.

§ 13. Gli ascoltanti sono inoltre dietro il prudente discernimento del capo d'ufficio destinati, esercitati ed impiegati nelle funzioni di attuarj, protocollisti di consiglio e di segretarj.

§ 14. Ad oggetto di soccorrere tali candidati di diritto che per le distinte loro qualità

potessero sotto ogni rapporto far desiderare di averli al servizio giudiziario, ma che mancassero e di proprj mezzi e di soccorso da parte dei loro attinenti a poter con decoro mantenersi durante il servizio come ascoltanti, e fino che avessero ottenuto un impiego con soldo, è permesso d' inoltrare le loro suppliche per un posto d'ascoltante, invocando per essi la concessione di uno straordinario *adjutum* di annui fiorini 200 a 300, e di tali ascoltanti disporrà poi il supremo tribunale come troverà opportuno.

§ 15. Spetta al supremo tribunale di conferire gli *adjuti* che per speciali ragioni sono già di sistema stabiliti presso gl' imperiali regj tribunali collegiali. Trovandosi nel tribunale presso cui si è reso disponibile un *adjutum* stabilito come sopra un ascoltante al quale ne emerga il bisogno per tale mutazione di fortuna avvenuta o nelle rendite proprie o in quelle della persona obbligatasi a sostenerlo, che non possa più ripromettersi il sufficiente suo mantenimento, il supremo tribunale conferirà l'*adjutum* a siffatto ascoltante; se però più fossero i bisognosi, sarà conferito a quello che sotto ogni rapporto per buona condotta si distingue in confronto degli altri, e se fra gli stessi fossero uguali e il bisogno e le qualità, a quello dei medesimi che è anziano di servizio. In questi

calcoli e riguardi entrano eziandio gli ascoltanti dell' istesso tribunale graziati di straordinario *adjutum*, i quali saranno considerati come se non ne avessero, e se meriteranno la preferenza, sarà fatto cessare l' *adjutum* straordinario e messo a loro favore in corso l' ordinario.

§ 16. Se presso il medesimo dicastero non vi fossero ascoltanti che potessero provare il bisogno dell' *adjutum*, si dovrà notificare la vacanza del posto di ascoltante coll' ordinario *adjutum* per via del concorso, di cui l' editto sarà altresì inserito nella gazzetta di Vienna; e qualora non s' insinuassero che individui tutti bisognosi dell' *adjutum*, si conferirà il suddetto posto coll' *adjutum* a quel concorrente che riunirà in sè gli estremi di cui tratta l' antecedente § 14.

§ 17. Il percepimento dell' *adjutum*, sia questo ordinario o straordinario, cessa se in altre vie a favore dell' ascoltante si avvera un provento certo fino a che ottenga un impiego con soldo, il cui importo oltrepassa quello dell' *adjutum*.

§ 18. I tribunali collegiali sì civili che criminali continueranno come è di metodo a rassegnare ogni anno insieme all' inoltro dei prospetti degli elaborati le presçritte tabelle sull' applicazione degli ascoltanti, ed in quest' occasione indicheranno

a) quali ascoltanti per ingegno e cognizioni o per diligenza del tutto singolare si siano distinti;

b) quali fra loro per anco non si fossero assoggettati all'esame per l'esercizio della giudicatura civile e criminale, e che nota ne abbiano riportato quelli che nel corso dell'anno avessero subiti tali esami;

c) quali disposizioni per avventura si rendessero necessarie per taluni, avuto riguardo alla loro capacità, probità, diligenza, moralità e condotta.

Le autorità in tale argomento dovranno riferire e proporre coscienziosamente e con tutta imparzialità, nè far luogo ad intempestiva indulgenza, acciocchè quegli ascoltanti che mancassero di talento, e viepiù quelli che mancassero in linea di diligenza, applicazione, moralità o probità, a tempo opportuno possano essere rimossi, nè sieno d'impedimento all'accoglimento di più meritevoli soggetti.

Il governo si affretta di recare a pubblica notizia la premessa sovrana risoluzione in adempimento all'ossequiato dispaccio dell'imperiale regia cancelleria aulica unita del 14 p.° p.° luglio, n.° 17402-1842.

Milano, l'11 settembre 1837.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Conte TADINI OLDOFREDI,
Consigliere Aulico attuale.

CRESPI, *Consigliere.*

(N.° 28.) *Interpretazione del* § 1367 *del codice civile generale per rispetto ai fidejussori solidarj.*

20 ottobre 1837.

N.° 32978-3222.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Per far cessare quei dubbj che erano insorti, S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione in data 19 agosto 1837 si è degnata di determinare che la disposizione del § 1367 del codice civile generale, per la quale i contratti di sicurtà non assicurati da pegno o da ipoteca si estinguono in tre anni dopo la morte del fidejussore se non fu domandato il pagamento del debito, non è applicabile agli eredi di coloro che si sono obbligati quai fidejussori e pagatori, ossia fidejussori solidarj.

L' imperiale regio governo in esecuzione degli ordini espressi nel dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita 15 settembre pross.° pass.°, n.° 23287-2478 deduce

a pubblica notizia tale sovrana risoluzione per comune intelligenza e norma.

Milano, il 20 ottobre 1837.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Il Consigliere Aulico attuale
Conte TADINI OLDOFREDI.

CRESPI, *Consigliere.*

(N.° 29.) *Il* § 178 *del codice penale, parte I è applicabile anche alle false testimonianze fatte avanti le autorità inquirenti per le gravi trasgressioni di polizia.*

28 ottobre 1837.

N.° 34887-3396.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Sulla domanda umiliata a S. M. I. R. A., se cioè la determinazione del § 178 della prima parte del codice penale sotto la lettera *a*

sia pure da applicarsi a quelle false testimonianze fatte avanti quelle autorità cui spetta la giurisdizione sulle gravi trasgressioni politiche, la prefata M. S. con veneratissima sovrana risoluzione in data 1.° aprile p.° p.° si è degnata di ordinare che

« Il § 178, lettera *a* del codice penale, » parte I è applicabile non solo alle false te- » stimonianze deposte innanzi al giudizio ci- » vile e criminale, ma bensì anche a quelle » prestate nel corso di un'inquisizione per » gravi trasgressioni di polizia innanzi a quelle » autorità cui è demandata questa specie di » giurisdizione. »

In esecuzione pertanto dell' ossequiato dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica 20 settembre pross. pass., n.° 23651–2125, si porta a pubblica notizia la premessa sovrana risoluzione per la conveniente intelligenza e norma.

Milano, il 28 ottobre 1837.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Conte TADINI OLDOFREDI,

Consigliere Aulico attuale.

CRESPI, *Consigliere.*

(N.° 30.) *Termine di sei mesi stabilito per insinuare alla commissione liquidatrice del debito pubblico i crediti arretrati al 20 aprile 1814.*

24 novembre 1837.

N.° 3625-532.

IMP. REGIA COMMISSIONE LIQUIDATRICE DEL DEBITO PUBBLICO

DEL REGNO LOMBARDO-VENETO.

NOTIFICAZIONE.

I. I sudditi austriaci, gli stabilimenti ed i corpi morali esistenti negli stati di S. M. I. R. A., loro eredi e cessionarj, creditori per interessi non pagati sino al 20 aprile 1814 sopra depositi inscritti a carico della cassa d' ammortizzazione del già monte Napoleone, come pure per arretrati alla stessa epoca sopra rendite perpetue inscritte sulla detta cassa, le quali in forza degli articoli 2.° e 8.° della notificazione 11 marzo 1824 di questa commissione furono trasferite sul monte del regno lombardo-veneto dipendentemente da assegnamenti diversi di culto e di beneficenza, da impieghi ordinati dalla legge e dalla pubblica autorità, da affrancazioni, dovranno nel termine di sei mesi dalla data della presente

notificazione insinuare il proprio credito in Milano al protocollo generale di questa commissione, ed in Venezia a quello speciale dell' imperiale regia direzione della contabilità centrale.

II. Il ricorso, che debb' essere in carta bollata, conterrà

a. il cognome ed il nome dell' insinuante, o la denominazione dello stabilimento o del corpo morale creditore, e la rispettiva attuale dimora, oltre alla elezione del domicilio in Milano;

b. la prova della sudditanza austriaca, dall' epoca del dì 20 di aprile dell' anno 1814 in poi, tanto dei privati creditori originarj, quanto dei loro eredi o cessionarj;

c. l' assegnamento o l' impiego inscritto, quanto per esso non fu soddisfatto, od il credito totale;

d. una rubrica esprimente il soggetto della domanda, ossia il doppio dell' insinuazione.

III. I documenti che si dovessero allegare al ricorso saranno esenti dall' obbligo del bollo, e dovranno essere sottoscritti dall' insinuante e descritti in elenco pure in carta non bollata.

IV. La qualità di eredi o di cessionarj dovrà essere legalmente giustificata.

V. Quelli che si fossero già insinuati per l' intento al quale si riferisce la presente

notificazione o alla commissione diplomatica riunita, od a questa imperiale regia commissione liquidatrice, od all' imperiale regia direzione della contabilità centrale di Venezia, basterà che indichino a questa stessa commissione la data ed il numero della bolletta d' insinuazione.

VI. Il montare degli arretrati sino al 20 aprile 1814 sarà inscritto sul monte lombardo-veneto in rendita perpetua in ragione del 5 per 100 decorribile dal 1.° novembre 1820 in conformità del § 17 della sovrana patente 27 agosto di quell' anno.

VII. Gli arretrati procedenti dalla rendita inscrivibile dal 1.° novembre 1820 sino al rilascio delle cartelle che verrà eseguito in forza dell' antecedente articolo VI saranno soddisfatti con vaglia al 4 per 100 secondo le veneratissime sovrane risoluzioni 22 e 24 settembre 1831 enunciate nella notificazione dell' imperiale regio governo di Milano 31 ottobre dello stesso anno, n.° 32078-2914.

VIII. Se l' importare degli arretrati pagabili in vaglia fosse minore delle cento lire austriache, sarà soddisfatto con danaro in una sola volta.

IX. Ai creditori per arretrati da soddisfarsi in vaglia, dei quali tratta l' articolo VII della presente notificazione, è riservata la facoltà

di chiedere all' imperiale regia prefettura del monte *con dichiarazione in iscritto* il pagamento con cartelle o certificati fruttanti il 5 per 100.

Le premesse disposizioni si recano a pubblica notizia in esecuzione del rispettato dispaccio della presidenza dell' imperiale regia camera aulica generale 20 settembre prossimo scorso, n.° $\frac{5322}{F.\ P.}$

Milano, il 24 novembre 1837.

IL PRESIDENTE

P. DE CAPITANI.

OROMBELLI, *Segretario.*

(N.° 31.) *I pubblici documenti eretti in Francia fanno piena fede quando sono legalizzati dalla regia ambasciata francese in Vienna, oppure da un regio console francese riconosciuto dal governo austriaco.*

25 novembre 1837.

N.° 36927-3597.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione del dispaccio 20 ottobre prossimo passato, n.° 25857-2684 dell' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica unita, il governo deduce a pubblica notizia che rispetto ai notarili ed altri pubblici documenti eretti in Francia debba prestarsi piena fede alla legalizzazione della regia ambasciata francese in Vienna, oppure a quella di un regio console francese riconosciuto dal governo austriaco.

Milano, il 25 novembre 1837.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

CRESPI, *Consigliere.*

(N.° 32.) *Trattamento delle obbligazioni erariali degli stati di Boemia al 5, al 4 ed al 3 $\frac{1}{2}$ per 100 state estratte il 2 novembre 1837 nella serie 444.*

N.° $\frac{7666}{P.}$ 4 dicembre 1837.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

sul trattamento delle obbligazioni erariali degli stati di Boemia al 5, al 4 e al 3 $\frac{1}{2}$ per 100 state estratte il 2 novembre 1837 nella serie 444.

In forza del decreto 2 novembre prossimo passato dell' imperiale regia camera aulica generale ed inerentemente alla notificazione governativa del 4 dicembre 1829, n.° $\frac{7762}{P.}$, si deduce a pubblica notizia quanto segue:

§ 1.° Le obbligazioni erariali degli stati di Boemia al 5 per 100 suddivise nella serie 444 dell' antico debito pubblico, la quale contiene le suddette obbligazioni sotto il n.° 163104 con due decimi, n.° 163105 con un ottavo, n.° 163108 colla metà, n.° 163113 con un terzo, e il n.° 163116 inclusivamente sino al

n.° 163224 coll' intiero importo della somma capitale, saranno pagate ai creditori in contanti in moneta di convenzione al valor nominale del capitale; all' incontro le obbligazioni al 4 ed al 3 $\frac{1}{2}$ per 100 comprese nella stessa serie saranno concambiate dietro le determinazioni della sovrana patente 21 marzo 1818 con nuove obbligazioni dello stato fruttanti il 4 ed il 3 $\frac{1}{2}$ per 100 in moneta di convenzione.

§ 2.° Il pagamento dei capitali al 5 per 100 ora estratti incomincia col 1.° gennajo 1838 presso la cassa di credito erariale degli stati di Boemia in Praga, alla quale dovranno quindi presentarsi le obbligazioni estratte.

§ 3.° Colla restituzione del capitale saranno pagati pure gl' interessi relativi, cioè sino al 1.° novembre anno corrente al 2 $\frac{1}{2}$ per 100 in valuta di Vienna; pei mesi di novembre e dicembre all' incontro gl' interessi originarj al 5 per 100 in moneta di convenzione.

§ 4.° Per obbligazioni affette da un sequestro, divieto o da qualche altra prenotazione dovrà riportarsene lo svincolo da quell' autorità che ha ordinato il sequestro, divieto od altra prenotazione.

§ 5.° Nel pagamento del capitale per obbligazioni intestate a chiese, conventi, fondazioni, stabilimenti pubblici od altre corporazioni dovranno applicarsi quelle discipline che

sono prescritte per la voltura di simili obbligazioni.

§ 6.° Il concambio delle obbligazioni erariali degli stati di Boemia al 4 ed al 3 $\frac{1}{2}$ per 100 contro nuove obbligazioni dello stato avrà luogo pure presso la cassa di credito erariale degli stati di Boemia in Praga.

§ 7.° Gl' interessi delle nuove obbligazioni in moneta di convenzione decorrono dal 1.° novembre 1837, e gl' interessi in valuta di Vienna arretrati fino a tale epoca delle antiche carte di credito saranno pagati all' atto del concambio delle obbligazioni.

§ 8.° I possessori di quelle obbligazioni, i di cui interessi vengono riscossi sopra un' altra cassa di credito, hanno in loro facoltà di ottenere il pagamento del capitale o rispettivamente il concambio delle obbligazioni presso la cassa di credito erariale degli stati di Boemia in Praga, o presso quella cassa di credito da cui ottennero finora gl' interessi. In quest' ultimo caso le obbligazioni estratte saranno da presentarsi alla cassa da cui furono finora pagati gl' interessi.

Milano, il 4 dicembre 1837.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

BECCARIA, *Consigliere.*

(N.° 33.) *Regolamento sulle disdette dei contratti di fitto e di pigione.*

N.° $\frac{8272}{P.}$ 23 dicembre 1837.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Pubblicazione della sovrana patente 17 *giugno* 1837 *sulle disdette dei contratti di fitto e di pigione.*

In adempimento degli ordini portati dall'ossequiato dispaccio 4 corrente, n.° $\frac{12693}{V.R.}$ di S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè viene oggi portata a pubblica notizia la quì unita sovrana patente 17 giugno anno corrente, colla quale S. M. I. R. A. si è degnata di regolare nel regno lombardo-veneto la disdetta dei contratti di fitto e di pigione, e la procedura nelle controversie relative allo sgombero ed alla restituzione di fondi ed edificj locati e di altre cose dalla legge considerate per immobili.

Milano, il 23 dicembre 1837.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Conte TADINI OLDOFREDI,
Consigliere Aulico attuale.

CRESPI, *Consigliere.*

Wir Ferdinand der Erste,

von Gottes Gnaden

Kaiser von Oesterreich;

König von Jerusalem, Hungarn, Böhmen, der Lombardie und Venedig, von Dalmatien, Croatien, Slavonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien; Erzherzog von Oesterreich; Herzog von Lothringen, Salzburg, Steyer, Kärnthen, Krain, Ober- und Nieder-Schlesien, Großfürst in Siebenbürgen; Markgraf in Mähren, gefürsteter Graf von Habsburg und Tyrol, ꝛc. ꝛc.

Ueber die Aufkündigung der Pacht- und Mieth-Verträge, und über das Verfahren in Streitigkeiten wegen Räumung oder Zurückstellung verpachteter oder vermietheter Grundstücke und Gebäude, und anderer in den Gesetzen für unbeweglich erklärten Sachen haben Wir für das lombardisch-venetianische Königreich folgende Vorschrift zu ertheilen befunden.

§ 1.

Pacht- und Mieth-Verträge können gerichtlich oder außergerichtlich aufgekündiget werden.

NOI FERDINANDO I.°

per la grazia di Dio

IMPERATORE D'AUSTRIA,

Re di Gerusalemme, Ungheria, Boemia, Lombardia e Venezia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomiria ed Illiria; Arciduca d'Austria; Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, Alta e Bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania; Margravio di Moravia; Conte Principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.

Per regolare nel regno lombardo-veneto la disdetta dei contratti di fitto e di pigione e la procedura nelle controversie relative allo sgombero ed alla restituzione di fondi ed edifizj locati e di altre cose dalla legge considerate per immobili, ci siamo determinati di ordinare quanto segue:

§ 1.

La disdetta ossia denunzia di finita locazione può essere data giudizialmente o stragiudizialmente.

§ 2.

In so fern eine Aufkündigung der Pachtung oder Miethe unbeweglicher Sachen nach den Bestimmungen des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches nothwendig ist, um der stillschweigenden Erneuerung des Vertrages vorzubeugen, oder die Aufhebung des selben zu bewirken, muß sie bey Miethen, deren vertragsmässige Dauer nicht ein Jahr erreicht, wenigstens vierzehn Tage, bey anderen Miethen wenigstens drey Monate, und bey den Pachtungen wenigstens sechs Monate früher geschehen, als die Abtretung erfolgen soll.

Wenn durch die Gewohnheit des Ortes gewisse Tage des Jahres zur Räumung gepachteter oder gemietheter Grundstücke oder Gebäude bestimmt sind, so kann die Pachtung oder Miethe außer dieser Zeit nicht aufgehoben werden, mithin ist die Pachtung wenigstens sechs Monate, und die Miethe wenigstens drey Monate, und wenn die vertragsmässige Dauer der Miethe nicht ein Jahr erreicht, wenigstens vierzehn Tage vor dem bestimmten Tage aufzukündigen.

Diese Vorschriften gelten jedoch nur für den Fall, daß über die Aufkündigungszeit keine besondere Uebereinkunft getroffen ist.

§ 2.

Allorchè giusta le determinazioni del codice civile generale la disdetta ossia denunzia di finita locazione di cose immobili è necessaria per impedire la tacita rinnovazione del contratto, ovvero per farlo cessare, dev'essere data per le pigioni, la durata convenzionale delle quali non giunge ad un anno, almeno quattordici giorni; per le altre pigioni almeno tre mesi; pei contratti di fitto almeno sei mesi prima della restituzione da farsi.

Se dalla consuetudine del luogo sono stabiliti certi giorni dell'anno per lo sgombero dei fondi ed edifizj locati, il contratto di fitto o di pigione non può farsi cessare fuori di questo tempo; quindi la disdetta dovrà darsi pei contratti di fitto almeno sei mesi, e pei contratti di pigione almeno tre mesi, e qualora la durata convenzionale della pigione non giunga ad un anno, almeno quattordici giorni prima del giorno stabilito.

Queste determinazioni si applicano però solamente nel caso che non siasi stipulata veruna particolare convenzione relativa al tempo in cui deve darsi la disdetta.

§ 3.

Die Verhandlungen über die Aufkündigung der Bestandverträge und die Streitigkeiten über Räumung oder Zurückstellung verpachteter oder vermietheter Grundstücke oder Gebäude, und überhaupt alle Verhandlungen und Streitigkeiten, welche der Gegenstand dieses Gesetzes sind, gehören ausschliessend vor die Stadt- oder Land-Prätuen, in deren Jurisdictionsbezirke sich der Gegenstand der Pachtung oder Miethe befindet.

Bey diesen Verhandlungen und Streitigkeiten können weder der Fiskus, noch die Militärpersonen, noch sonst Jemand Anderer den besonderen oder privilegirten Gerichtsstand, der ihnen sonst zustehen würde, in Anspruch nehmen; sondern sie sind als Kläger und als Beklagte der Jurisdiction der Stadt- oder Land-Prätuen unterworfen; nur ist gegen die Militärpersonen die Execution durch Ersuchschreiben an die Militärbehörde zu bewirken.

§ 4.

Die gerichtliche Aufkündigung ist bey der Prätur in der durch Vertrag, oder durch den § 2 bestimmten Aufkündigungszeit entweder schriftlich zu überreichen, oder zu Protokoll zu geben. Die Eingabe oder das Protokoll muß den Titel oder Rechtsgrund der Aufkündigung

§ 3.

Gli atti concernenti la disdetta o denunzia di finita locazione e le quistioni relative allo sgombero e alla restituzione dei fondi o edifizj locati, ed in generale tutti gli atti e le quistioni che formano l'oggetto di questa legge sono di esclusiva competenza delle preture urbane e foresi nel rispettivo circondario giurisdizionale in cui si trova l'oggetto del contratto di fitto o di pigione.

Riguardo a questi atti e quistioni non possono nè il fisco, nè le persone militari, nè verun altro reclamare il foro particolare o privilegiato che in altri casi loro competerebbe, ma sono soggetti come attori e come rei convenuti alla giurisdizione delle preture urbane e foresi; l'esecuzione contro persone militari sarà però mandata ad effetto mediante requisitoria all'autorità militare.

§ 4.

La disdetta giudiziale dev'essere presentata in iscritto o dettata a protocollo presso la pretura al tempo a ciò stabilito dal contratto o dal § 2. L'istanza scritta o il protocollo deve contenere il titolo o motivo della disdetta, ed indicare esattamente il

enthalten, auch den Namen, Vornamen und den Wohnort beyder Theile, den Gegenstand der Pachtung oder Miethe, und die Zeit mit welcher sie sich endigen soll, genau anzeigen. Die Aufkündigung ist nicht von dem Tage, an dem sie bey Gericht übereicht oder zu Protokoll gegeben wird, sondern nur von dem Tage der wirklich erfolgten Zustellung an die Parthey an wirksam. Die Zustellung muß daher zu der in dem § 2 bezeichneten Zeit geschehen. Es ist Sorge der Parthey, welche gerichtlich aufkündigen will, sich zu einer Zeit an die Prätur zu wenden, wo die Zustellung der Aufkündigung noch zu der in dem erwähnten Paragraphe angegebenen Zeit füglich erfolgen kann. Das Gericht hat diese Zustellung so viel möglich zu beschleunigen.

§ 5.

Die gerichtliche Aufkündigung muß demjenigen, dem aufgekündiget wird, zu eigenen Händen zugestellt werden. Ist er abwesend oder nicht anzutreffen, so ist sie demjenigen welcher im Namen desselben über die verpachtete oder vermiethete Sache die Aufsicht führt, zuzustellen. Findet sich Niemand, dem die Aufkündigung zugestellt werden könnte, so hat der zur Zustellung abgeordnete Gerichtsdiener die Aufkündigung sogleich in Ge-

nome, il cognome e la dimora d'ambedue le parti, l'oggetto della locazione ed il tempo nel quale questa deve aver fine.

La disdetta non produce effetto dal giorno in cui fu presentata o dettata a protocollo in giudizio, ma solamente dal giorno dell' effettiva sua intimazione alla parte. Quindi è necessario che l'intimazione segua al tempo stabilito nel § 2. Sarà cura della parte, che intende di dare la disdetta giudizialmente, di ricorrere alla pretura in tempo opportuno onde l'intimazione della disdetta possa ancora facilmente seguire al tempo indicato nell' accennato paragrafo. Il giudizio dovrà sollecitare quanto è possibile questa intimazione.

§ 5.

La disdetta giudiziale dev' essere intimata nelle proprie mani a colui al quale viene data. Essendo egli assente o non potendosi trovare, la disdetta deve intimarsi a colui che in nome del medesimo ha l'ispezione sopra la cosa locata. Qualora nessuno si trovasse cui possa essere intimata, il messo giudiziale incaricato della intimazione affiggerà tosto la disdetta nell'interno dell' abitazione di colui al quale viene

genwart der allenfalls anwesenden Hausgenossen und zweyer Zeugen in dem Innern der Wohnung desjenigen, dem aufgekündiget wird, oder wenn sie verschlossen wäre, von außen bey dem Eingange anzuschlagen.

Das Anschlagen der Aufkündigung gilt für die Zustellung.

Nach Umständen kann für abwesende Personen, denen aufgekündiget wird, von der Prätur ein Kurator bestellt, und diesem die Aufkündigung zugestellt werden.

§ 6.

In dem Bescheide, durch welche die Zustellung angeordnet wird, hat der Richter demjenigen dem aufgekündiget wird, für den Fall daß er die Aufkündigung bestreiten wollte, zu seiner Gegenerklärung eine Frist von sechs Tagen mit dem Beysatze zu bestimmen, daß nach Verlauf derselben keiner Einwendung mehr Statt gegeben, und die Aufkündigung für rechtsgültig gehalten werden würde. Eine schriftlich überreichte nicht vorschriftmässig eingerichtete Aufkündigung ist von Amtswegen zu verwerfen.

§ 7.

Wird eine Gegenerklärung bey der Prätur überreicht oder zu Protokoll gegeben, so sind beyde Theile zur rechtlichen Verhandlung auf so kurze Zeit als möglich mit dem

data, e se questa fosse chiusa, di fuori all'ingresso, sempre in presenza dei domestici che fossero astanti o di due testimonj.

L' affissione della disdetta equivale all'intimazione.

A norma delle circostanze la pretura può destinare un curatore alle persone assenti alle quali viene data la disdetta ed intimarla al medesimo.

§ 6.

Nel decreto che ordina l'intimazione il giudice prefiggerà un termine di sei giorni, dichiarando che qualora colui al quale viene data la disdetta intendesse d'impugnarla, dovrà fare la sua opposizione entro il termine medesimo, altrimenti dopo la sua scadenza non verrebbe più ammessa veruna eccezione, ma si considererebbe per legalmente valida la data denunzia di finita locazione. La disdetta presentata in iscritto che non fosse conformata al prescritto dalla legge dev' essere restituita d'ufficio.

§ 7.

Se viene presentato alla pretura o ivi dettato a protocollo un atto di opposizione, si citano ambedue le parti entro il più breve termine possibile per la proce-

Bedeuten vorzuladen, daß sie die Urkunden, und wo möglich auch die Zeugen, worauf sie sich berufen wollen, mitzubringen haben werden; und daß im Falle des Ausbleibens einer Parthey, den Angaben ihres Gegners Glauben beygemessen, und denselben gemäß nach den Gesetzen entschieden werden würde. Die Gegenerklärung vertritt die Stelle der Klage.

§ 8.

Den streitenden Theilen stehet frey, sich eines Advokaten zu bedienen oder nicht. Immer sind im Gerichtsorte oder in der Nähe wohnende Partheyen in eigener Person vor Gericht zu erscheinen schuldig, wenn es der Richter anzuordnen nothwendig findet.

§ 9.

Der Richter soll den Partheyen zur zweckmässigen gerichtlichen Verhandlung und insbesondere zur gehörigen Erörterung der entscheidenden Thatumstände und Beybringung der erforderlichen Beweismittel die nöthige Anleitung geben, und jeden Theil zu bestimmten Erklärung über die von seinem Gegner angeführten Thatsachen anhalten.

§ 10.

In dem in diesem Gesetze vorgeschriebenen Verfahren kann weder wegen der ordentlichen Einwendung des ungebührenden Gerichtsstandes, noch wegen der Einwendung daß

dura legale, avvertendole di dover portare i documenti, e quando sia possibile anche condurre seco i testimonj dei quali vogliono far uso, e che in caso di contumacia di una parte si presterà fede alle asserzioni della parte avversaria, e si giudicherà a termini di diritto secondo quelle. L'atto d'opposizione fa le veci di petizione.

§ 8.

È libero alle parti contendenti di farsi o non farsi assistere da avvocati. Le parti che dimorano nel luogo di residenza della pretura o in vicinanza sono sempre tenute di comparire personalmente in giudizio se il giudice riconosce necessario di ordinarlo.

§ 9.

Il giudice darà alle parti la necessaria direzione per l'opportuna procedura giudiziale, e specialmente per la debita discussione delle circostanze decisive e per la produzione dei mezzi di prova occorrenti; obbligando pure ciascuna di esse a dare distinte dichiarazioni sui fatti addotti dalla parte avversaria.

§ 10.

Nella procedura prescritta da questa legge non si fa luogo a contestazione e decisione separata od a sospensione della procedura medesima nè per l'ordinaria

die Sache gar nicht vor die Gerichte, sondern zur Verhandlung bey den administrativen Behörden gehöre, eine abgesonderte Verhandlung und Entscheidung oder eine Einstellung der Verhandlung über die Aufkündigung Statt finden; sondern das Verfahren über die erwähnten Einwendungen ist mit dem Verfahren über die Aufkündigung zu vereinigen; und die Präturen haben, wenn sie diese Einwendungen nicht gegründet finden, dieselben statt durch eine besondere Entscheidung, erst durch das Endurtheil, wodurch sie über die Aufkündigung erkennen, zu verwerfen, wider welches den Partheyen auch in Beziehung auf diese Einwendungen der Weg der Beschwerde zugleich mit der Appellation nach der Bestimmung des § 14 offen steht.

Uebrigens haben die Präturen sich stets die Gränzen ihrer Gerichtsbarkeit gegenwärtig zu halten, und Aufkündigungen, die nach dem Gesetze ihrem Gerichtsstande nicht unterworfen sind, sobald sie dieses erkennen, sogleich, oder im Laufe des Verfahrens, oder auch nach dem Schluße desselben durch Bescheid zurückzustellen.

§ 11.

Wenn ein Beweis durch Zeugen oder Kunstverständige zu führen ist, so soll das Gericht, ohne ein Beyurtheil zu schöpfen, oder ein be-

eccezione d'incompetenza del foro, nè per l'eccezione che l'oggetto debba essere trattato presso le autorità amministrative; ma la procedura sopra queste eccezioni dev'essere riunita con quella relativa alla disdetta, e le preture quando si persuadono che tali eccezioni manchino di fondamento non dovranno rigettarle con separato decreto, ma con quella medesima sentenza definitiva colla quale giudicheranno sulla denunzia di finita locazione, contro la quale anche riguardo alle dette eccezioni rimane alle parti aperta la via del gravame da cumularsi coll'appellazione giusta il disposto dal § 14.

Tuttavia dovranno le preture sempre tenersi presenti i limiti della propria giurisdizione, e restituire con decreto le disdette, sia da principio, sia nel corso degli atti, o dopo essersi chiusa la procedura, tosto che riconosceranno che per legge non ispettano al loro foro.

§ 11.

Rendendosi necessaria una prova per testimonj o per periti, il giudice, senza pronunciare sentenza interlocutoria, o far luogo

sonderes Beweisverfahren einzuleiten, nach geendigter Verhandlung der Hauptsache, das Zeugenverhör oder den Augenschein entweder sogleich wirklich vornehmen, oder wenigstens unverzüglich anordnen, und die Zeugen oder Kunstverständigen nebst den Partheyen auf möglichst kurze Frist vorladen. Auf Zeugen, deren Vernehmung wegen ihrer weiten Entfernung oder aus anderen Gründen nicht in kurzer Zeit erfolgen kann, ist, wenn diese Einwendung von dem Gegner des Zeugenführers angebracht wird, keine Rücksicht zu nehmen. Der Richter hat den Zeugen bey dem Verhöre von Amtswegen die der Sache angemessenen Fragen zu stellen; er kann jedoch auch von den Partheyen angegebenen Weisartikel und Fragstücke, in sofern er sie zweckmässig findet, benützen.

Ein gerichtlicher Augenschein kann vorgenommen werden, obgleich ihn die Partheyen nicht angebothen hätten. Die Kosten des Augenscheines sind von dem Aufkündigenden vorzuschießen. Ueber die Person der Kunstverständigen soll der Richter beyde Theile vernehmen, und ihre Aeußerung in dem Protokolle anmerken; sodann aber die Kunstverständigen selbst auswählen, den Namen derselben den Partheyen bekannt machen, und wenn einem Kunstverständigen

a procedura sulle prove, ultimati gli atti sul merito, passerà tosto ad assumere l'esame dei testimonj o la perizia, od almeno a ciò ordinare senza ritardo, citando i testimonj o i periti e le parti entro il più breve termine possibile.

Non si avrà riguardo a testimonj, l'esame dei quali per la loro rimota lontananza o per altre cagioni non può seguire entro breve tempo, qualora la parte avversaria di chi intende di addurli opponga questa eccezione.

Il giudice farà d'ufficio ai testimonj nell'esame le interrogazioni opportune, ma potrà anche far uso degli articoli probatoriali e degl' interrogatorj speciali proposti dalle parti in quanto li trovasse conducenti allo scopo.

Può eseguirsi una perizia quand'anche non si fosse proposta dalle parti. Le spese della perizia devono anticiparsi da chi ha dato la denunzia di finita locazione.

Il giudice deve sentire ambedue le parti intorno alla persona dei periti notando nel protocollo la loro dichiarazione, e nominare poi a propria scelta i periti indicandoli alle parti, e scegliendone prontamente un altro se a taluno di essi venisse

ein erhebliches Bedenken entgegengesetzt würde, anstatt desselben sogleich einen andern benennen.

Ueber die Frage: ob durch die Aussagen der Zeugen oder der Kunstverständigen der Beweis hergestellt sey, wird den Partheyen keine weitere Verhandlung gestattet.

Im Uebrigen ist bey dem Zeugenverhöre und dem Augenscheine, und insbesondere bey der Beeidigung der Zeugen und Kunstverständigen nach der allgemeinen Vorschrift zu verfahren.

§ 12.

Nach geschlossener Verhandlung der Hauptsache, oder, wenn der Richter eine Beweisführung durch Zeugen oder Kunstverständige nothwendig findet, nach beendigtem Zeugenverhöre oder Augenscheine, wird sogleich, und wo möglich noch an den nämlichen Tage, durch Urtheil darüber entschieden, ob die Aufkündigung Statt finde, und der Pächter oder Miethsmann abzuziehen schuldig oder berechtigt sey oder nicht. Dieses Erkenntniß wird nebst den Entscheidungsgründen beyden Theilen unverzüglich zugestellt.

§ 13.

Ein aufgetragener oder vorbehaltener Eid muß binnen vier und zwanzig Stunden, von eingetretener Rechtskraft des Urtheils an gerechnet, und wenn das Urtheil in letzter Instanz ergangen ist, bin-

opposta una rilevante eccezione.

Non è permessa alle parti veruna ulteriore contestazione sulla quistione se dalle dichiarazioni dei testimonj o dei periti sia stabilita la prova.

Nel rimanente si osserveranno le prescrizioni generali relative all'esame dei testimonj ed agli atti di perizia, ed in particolare al giuramento dei testimonj e dei periti.

§ 12.

Ultimati gli atti sul merito della disdetta, e se il giudice trova necessaria la prova per testimonj o per periti, ultimato l'esame dei testimonj o l'atto di perizia, si giudica tosto, e se sia possibile ancor nel medesimo giorno, con sentenza se la disdetta abbia luogo, e se il conduttore abbia o non abbia l'obbligo ovvero il diritto di sgomberare la cosa locata. Questa decisione s'intima senza indugio ad ambe le parti unitamente ai motivi.

§ 13.

La dichiarazione scritta o verbale di voler prestare un giuramento ingiunto o riservato dovrà darsi in giudizio entro ventiquattr'ore dopo che la sentenza sarà passata in giudicato, ovvero, qua-

nen vier und zwanzig Stunden nach der Zustellung desselben schriftlich oder mündlich angetreten werden. Eben so wird die in der Gerichtsordnung bestimmten dreytägigen Frist zur Antretung eines zurückgeschobenen Eides auf vier und zwanzig Stunden herabgesetzt.

§ 14.

Gegen das Urtheil kann nur binnen sechs Tagen die Appellation angemeldet werden; nach Verlauf dieser Frist, bey welcher keine Verlängerung Statt findet, ist sie von Amtswegen zu verwerfen. Den Partheyen steht frey, bey der schriftlichen oder mündlichen Appellationsanmeldung zugleich die Beschwerden auszuführen. Besondere Beschwerdeschriften oder Appellations-Einreden werden nicht angenommen.

Nach geschehener Appellationsanmeldung hat der Richter sämmtliche Akten sogleich, und ohne Anordnung einer Inrotulirungstagsatzung, an das Appellationsgericht zu überreichen, und die Augenscheins- oder Zeugen-Verhörs-Protokolle in Original beyzulegen, auch dem andern Theile von der angemeldeten Appellation sogleich Nachricht zu geben.

Dasselbe gilt von der Revision, in sofern sie nach den Gesetzen überhaupt Statt findet. Die rechtliche

lora la sentenza fosse emanata in ultima istanza, entro ventiquattr' ore dopo l' intimazione della medesima.

Anche il termine di tre giorni stabilito nel regolamento giudiziario per l' offerta di prestare un giuramento riferito viene ridotto a ventiquattr' ore.

§ 14.

L' appellazione della sentenza può insinuarsi soltanto entro sei giorni; passato questo termine, che non ammette prolungazione, viene rigettata d' ufficio. Le parti possono addurre nell' insinuazione d' appello scritta o verbale anche i gravami. Non si ammettono separate scritture di gravami, nè risposte d' appello.

Seguita l' insinuazione d' appello, il giudice trasmette tostamente al tribunale d' appello tutti gli atti senza tenere veruna sessione per coordinarli, e vi unisce in originale i processi verbali delle perizie e degli esami dei testimonj, dando prontamente notizia alla parte avversaria della insinuata appellazione.

Lo stesso si osserva riguardo alla revisione in quanto sia in generale dalla legge ammessa.

Wirkung der Appellation und der Revision ist nach der allgemeinen Vorschrift der Gerichtsordnung zu beurtheilen.

Gegen die im Laufe des Prozesses von dem Richter getroffenen Verfügungen findet kein Rekurs Statt. Den Partheyen stehet frey, bey der Appellation gegen das Urtheil zugleich Beschwerden gegen das Verfahren anzubringen und auszuführen.

§ 15.

Wenn gegen die gerichtliche Aufkündigung kein Widerspruch erhoben, oder wenn dieselbe durch rechtskräftiges Urtheil als gültig bestätiget wird, so ist darauf nach verstrichener Bestandszeit auf Ansuchen sogleich die gerichtliche Execution zu ertheilen, und insbesondere der Pächter oder Miethsmann zur Zurückstellung der Sache durch angemessene Zwangsmittel, und allenfalls mit Hülfe der Wache zu nöthigen.

Auf ein bestätigendes Urtheil der höheren Behörde kann, in sofern die Bestandzeit bereits verstrichen ist, am zweyten Tage nach der Zustellung desselben die Execution angesucht werden.

§ 16.

Die Verhandlungen über die Aufkündigung können auch während der Gerichtsferien, jedoch nicht an Sonn- und Feyertagen aufge-

Gli effetti legali dell' appellazione e della revisione si misurano secondo le prescrizioni generali del regolamento giudiziario.

Contro le disposizioni emanate dal giudice nel corso della procedura non si fa luogo a ricorso. Le parti possono, appellando dalla sentenza, reclamare nello stesso atto anche contro gli atti di procedura e dedurne i gravami.

§ 15.

Allorchè non fu fatta opposizione alla disdetta, ovvero la disdetta fu dichiarata sussistente da sentenza passata in giudicato, se ne accorda l'esecuzione giudiziale ad istanza della parte tosto che sia scorso il tempo della locazione, obbligando specialmente il conduttore alla restituzione della cosa locata con opportuni mezzi coattivi, ed occorrendo, anche coll' assistenza delle guardie.

L'esecuzione d'una sentenza del giudizio superiore che conferma quella dell'inferiore si può chiedere, in quanto sia scorso il tempo della locazione, il secondo giorno dopo la sua intimazione.

§ 16.

Gli atti sulla denunzia di finita locazione possono seguire anche in tempo di ferie giudiziali, eccettuati i giorni di domenica e di

nommen werden. Auch die Execution auf Zurückstellung oder Zurücknahme der Sache findet an Sonn- oder Feyertagen nicht Statt.

Die in diesem Gesetze festgesetzten Fristen laufen auch an allen Ferialtagen ununterbrochen fort. Nur wenn der letzte Tag der Frist auf einen Sonn- oder Feyertag fällt, kömmt der Parthey noch der folgende Werktag zu Statten.

§ 17.

Werden in diesem Verfahren schriftliche Gesuche überreicht, so sind darauf von außen die Worte = wegen einer Aufkündigung = anzumerken.

§ 18.

Eine außergerichtliche Aufkündigung, welche gleichfalls in der durch den Vertrag oder durch den § 2 bestimmten Aufkündigungszeit erfolgen muß, ist nur dann gültig, wenn derjenige, welchem aufgekündiget wird, hierüber eine schriftliche Bescheinigung in der nach der Gerichtsordnung zur Beweiskraft einer Privaturkunde erforderlichen Form ausstellt, und darinn die Zeit der geschehenen Aufkündigung und die Zeit, mit welcher vermög der Aufkündigung sich die Pachtung oder die Miethe endigen sollte, bestimmt angibt. Ein anderer Beweis der außergerichtlichen Aufkündigung wird nicht zugelassen.

festa. Anche l'esecuzione per costringere la parte a restituire ovvero a ricevere la cosa locata non si ammette nei giorni di domenica e di festa.

I termini stabiliti nella presente legge corrono senza interruzione anche in tutti i giorni feriali. Soltanto nel caso che l'ultimo giorno del termine cadesse in un giorno di domenica o di festa è concesso alla parte il successivo giorno di lavoro.

§ 17.

Sulle istanze che in questo processo si presentassero in iscritto si noterà dalla parte esterna = *per denunzia di finita locazione.* =

§ 18.

La disdetta stragiudiziale, che deve pure seguire al tempo a ciò stabilito dal contratto o dal § 2, non è valida che allora quando quegli cui viene data consegni su di ciò una sua dichiarazione scritta formata secondo le prescrizioni del regolamento giudiziario relative alla prova dei documenti privati, indicando in essa precisamente il tempo in cui la disdetta è seguita ed il tempo in cui giusta la disdetta dovrebbe finire la locazione. Non si ammette verun altra prova della disdetta estragiudiziale.

§ 19.

Wenn derjenige, welchem außergerichtlich aufgekündiget worden ist, binnen der nächstfolgenden sechs Tage eine Gegenerklärung bey der Prätur überreicht, oder zu Protokoll giebt, so wird darüber eine Tagsatzung angeordnet, und in Ansehung des Verfahrens und der Execution die oben ertheilte Vorschrift beobachtet.

Wird binnen sechs Tagen keine Gegenerklärung bey Gericht angebracht, so ist die Aufkündigung für rechtmässig geschehen zu halten.

Wenn keine Gegenerklärung angebracht worden, und nach verstrichener Bestandzeit auf die nach dem § 18 ausgestellte Bescheinigung die Execution angesucht wird, so soll darüber auf möglich kurze Frist, und wo möglich noch auf denselben Tag eine Tagsatzung angeordnet, dabey jedoch blos über die Frage, ob die Bescheinigung ächt sey, verhandelt werden.

Wird dieses von dem anderen Theile nicht ausdrücklich in Abrede gestellt, oder erscheint derselbe bey der Tagsatzung gar nicht, so ist sogleich dem § 15 gemäß die Execution zu bewilligen und vorzunehmen. Sollte aber der angebliche Aussteller der Urkunde dieselbe bestimmt für unächt erklären, so ist nach obigen Vorschriften zu verfahren und durch Urtheil zu erkennen.

§ 19.

Se quegli cui fu data la disdetta stragiudizialmente presenta alla pretura ò detta ivi a protocollo entro i prossimi successivi sei giorni la sua opposizione, si ordina una sessione, e si osservano riguardo alla procedura ed all' esecuzione le premesse disposizioni.

Non venendo prodotta entro sei giorni in giudizio alcuna opposizione, la disdetta si considera per legalmente seguita.

Se non fu fatta opposizione, e, spirato il tempo della locazione, si chiede l'esecuzione in conseguenza del documento di dichiarazione contemplato dal § 18, viene destinata una sessione nel più breve termine possibile, e, potendosi, ancora pel giorno medesimo, nella quale però non potrà discutersi che la sola quistione se il documento sia genuino. Se la parte avversaria non lo nega espressamente, ovvero non comparisce alla sessione, si accorda tosto giusta il § 15 l'esecuzione e si manda ad effetto.

Qualora al contrario il supposto autore del documento lo impugnasse come falso, si procederà secondo le premesse determinazioni decidendo mediante sentenza.

§ 20.

Die Partheyen können die im § 18 erwähnte Bescheinigung der außergerichtlichen Aufkündigung auch in eine Notariatsurkunde aufnehmen lassen. Auf diese Notariatsurkunde kann, wenn keine Gegenerklärung bey der Prätur angebracht worden ist, nach verstrichener Bestandzeit eben so wie auf die gerichtliche Aufkündigung sogleich die Execution ertheilt werden.

§ 21.

Alle vorstehende Bestimmungen haben auch für den Fall zu gelten, daß in einem Bestandvertrage von bestimmter Dauer zwar eine Aufkündigung bedungen, jedoch keine Aufkündigungszeit festgesetzt worden ist.

§ 22.

Bey Bestandverträgen, welche ohne vorhergehende Aufkündigung nach Verlauf einer bestimmten Zeit erlöschen, kann sowohl der Bestandgeber, wenn er besorget, daß das vermiethete oder verpachtete Gut nicht zu gehöriger Zeit geräumt, als auch der Bestandnehmer, wenn er besorget, daß es nicht zu gehöriger Zeit zurückgenommen werden dürfte, bey der im § 3 bezeichneten Prätur um eine gerichtliche Verfügung ansuchen, wodurch der Gegner vorhinein hiezu angewiesen werde. Auf dieses Gesuch, welches jedoch nicht früher als innerhalb der letzten acht Monate vor Ablauf der Bestandszeit angenommen werden darf, soll der Richter mit Beobachtung der Bestimmungen des § 5 an den Gegner den Auftrag erlassen, nach Verschiedenheit des Falles die verpachtete oder vermiethete Sache zur

§ 20.

Le parti possono anche far assumere la dichiarazione indicata nel § 18 in atto notarile. Qualora non siasi prodotta alla pretura veruna opposizione, e sia spirato il tempo della locazione, può sopra questo documento notarile accordarsi tostamente l'esecuzione come sulla disdetta giudiziale.

§ 21.

Le premesse disposizioni saranno osservate anche nel caso che in un contratto di locazione di durata determinata siasi convenuto di dare la disdetta senza stabilirne il tempo.

§ 22.

Trattandosi di locazioni che senza precedente disdetta vanno a finire a tempo determinato, tanto il locatore, se teme che la cosa locata non venga sgomberata a tempo debito, quanto il conduttore, se teme che la restituzione di quella non venga a tempo debito accettata, può chiedere che la pretura indicata nel § 3 con ordine giudiziale imponga preventivamente all'avversario l'obbligo di ciò eseguire.

Sopra questa istanza, la quale però potrà accettarsi soltanto entro gli otto ultimi mesi che precedono il termine della locazione e non prima, il giudice, osservando il disposto dal § 5, ingiugnerà all'avversario, secondo la diversità del caso, di eseguire ovvero di accettare al tempo stabilito la restituzione della cosa locata sotto pena dell'esecuzione,

festgesetzten Zeit bey Vermeidung der Execution zurückzustellen oder zurückzunehmen; oder falls er sich hiezu nicht verbunden glaubte, seine Gegenerklärung binnen sechs Tagen bey der Prätur zu überreichen, oder zu Protokoll zu geben. Das weitere Verfahren und die Execution richtet sich nach dem § 7 bis 17.

§ 23.

Sämmtliche Bestimmungen dieses Gesetzes sind auch auf die Aufkündigung der in dem § 1103 des bürgerlichen Gesetzbuches bezeichneten Verträge, bey welchen das Gut gegen einen verhältnißmässigen Theil der Früchte überlassen wird, anzuwenden, und sind dieselben in dieser Hinsicht als Pachtverträge anzusehen.

§ 24.

In sofern über das gerichtliche Verfahren in gegenwärtiger Verordnung nichts bestimmt wird, ist auch in den oben erwähnten Rechtsangelegenheiten die Gerichtsordnung zu beobachten.

§ 25.

Die hier ertheilten Vorschriften gelten nicht für den Fall, wenn die Pachtung oder Miethe aus anderen Gründen als wegen abgelaufener Bestandzeit für erloschen oder aufgehoben erklärt werden soll.

§ 26.

Auch in Beziehung auf die bey Kundmachung dieses Gesetzes bereits bestehenden Verträge findet dasselbe (mit Ausnahme der in dem § 2 bezeichneten Aufkündigungszeit) auf die Aufkündigungen und Gesuche (§ 22), welche nach seiner Kundmachung erfolgen, volle Anwendung.

ovvero, qualora non si credesse a ciò obbligato, di presentare o dettare a protocollo presso la pretura la sua opposizione entro sei giorni. La procedura ulteriore e l'esecuzione si regoleranno giusta il disposto dal § 7 sino al § 17.

§ 23.

Tutte le disposizioni di questa legge valgono anche per la disdetta dei contratti contemplati nel § 1103 del codice civile, nei quali si concede il godimento del fondo per una parte proporzionale dei frutti; in questo riguardo essi avranno a considerarsi per contratti di fitto.

§ 24.

In quanto nella presente ordinanza nulla si fosse disposto riguardo alla procedura giudiziaria, si osserverà anche nelle cause sopra accennate il regolamento giudiziario.

§ 25.

Le premesse disposizioni non sono applicabili al caso in cui il contratto di fitto o di pigione si volesse dichiarare estinto o far cessare per motivi diversi da quello della scadenza del tempo della locazione.

§ 26.

Anche riguardo ai contratti anteriori alla promulgazione della presente legge sarà essa, ad eccezione del tempo della disdetta indicato nel § 2, pienamente osservata per le disdette ed istanze (§ 22) che seguiranno dopo la sua promulgazione. Essa dovrà osservarsi anche riguardo al tempo

Bey Aufkündigungen welche erst nach den 31 März 1838 erfolgen werden, hat dieses Gesetz auch in Rücksicht der in dem § 2 bezeichneten Aufkündigungszeit zu gelten.

Die im Gange befindlichen Prozesse sind nach den früheren Vorschriften zu vollenden.

Gegeben in Unserer Haupt- und Residenz-Stadt Wien den 17 Juny im Jahre des Herrn Ein tausend acht Hundert sieben und dreyßig, Unserer Regierung im dritten.

della disdetta indicato nel § 2 per le disdette che seguiranno dopo il giorno 31 marzo 1838.

Le cause che sono in corso saranno ultimate secondo le prescrizioni precedenti.

Dato dalla nostra città capitale e residenza di Vienna il 17 giugno dell' anno del Signore mille ottocento trentasette, terzo de' nostri regni.

Ferdinand m. p.

(L. S.)

Anton Friedrich Graf Mittrowsky von Mittrowitz und Nemischl, Oberster Kanzler.

Carl Graf von Inzaghi, Hofkanzler.

Franz Freyherr von Pillersdorff, Kanzler.

Johann Limbeck Ritter von Lilienau, Vicekanzler.

Nach Sr. k. k. apostol. Majestät höchst eigenem Befehle:
Aloys Freyherr von Kübeck, Hofrath.

FERDINANDO *m. p.*

(L. S.)

ANTONIO FEDERICO CONTE MITTROWSKY DI MITTROWITZ E NEMISCHL, *Cancelliere Supremo.*

CARLO CONTE D'INZAGHI, *Cancelliere Aulico.*

FRANCESCO BARONE DI PILLERSDORFF, *Cancelliere.*

GIOVANNI LIMBECK CAV. DI LILIENAU, *Vicecancelliere.*

Per ordine espresso di S. M. I. R. A.,
LUIGI BARONE DI KÜBECK, *Consigliere Aulico.*

(N.° 34.) *Il prezzo di vendita del nitro raffinato nel regno lombardo-veneto è ridotto a lire 2. 15 per ogni libbra metrica.*

28 dicembre 1837.

N.° 42325-5812.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Fu stabilito dalla superiorità doversi ridurre a *lire due e centesimi quindici* per ogni libbra metrica il prezzo di vendita del nitro raffinato nel regno lombardo-veneto, e doversi attuare tale riduzione col *primo di gennajo* 1838.

Tanto si porta a pubblica notizia in esecuzione di ossequiato dispaccio 24 novembre prossimo passato, n.° 12561 di S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè.

Milano, il 28 dicembre 1837.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Conte TADINI OLDOFREDI,
Consigliere Aulico attuale.

BECCARIA, *Consigliere.*

(N.° 35.) *I vini spumanti* (mousseux) *in bottiglie turate a guisa del vino di* Champagne *devono essere trattati presso gli uffici daziarj come vino di* Champagne.

28 dicembre 1837.

N.° 42886-5924.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Essendo emersi de' dubbj sull'applicazione dei dazj riguardo al vino di *Champagne* in bottiglie portati dal n.° 57 della tariffa messa in attività il 1.° agosto 1836, si reca a pubblica notizia, in conformità di un dispaccio dell' imperiale regia camera aulica generale del 25 novembre anno corrente, n.° 31873-1154, che nel commercio coll' estero sotto l'espressione vino di *Champagne* non è solamente compreso il vino prodotto nella *Champagne*, ma in generale tutti i vini spumanti (*mousseux*) in bottiglie turate a guisa del vino di *Champagne*, e che per conseguenza tutti i suddetti vini devono presso gli uffici daziarj essere dichiarati e trattati come vino di *Champagne*.

Milano, il 28 dicembre 1837.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Conte TADINI OLDOFREDI,
Consigliere Aulico attuale.

BECCARIA, *Consigliere.*

(N.° 36.) *Trattamento delle obbligazioni erariali degli stati di Boemia al* 5, *al* 4 *ed al* 3 $\frac{1}{2}$ *per* 100 *estratte il* 1.° *dicembre* 1837 *nella serie* 419.

N.° $\frac{8396}{P.}$ 30 dicembre 1837.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

sul trattamento delle obbligazioni erariali degli stati di Boemia al 5, *al* 4 *ed al* 3 $\frac{1}{2}$ *per* 100 *estratte il* 1.° *dicembre* 1837 *nella serie* 419.

In seguito a decreto 1.° dicembre corrente dell' imperiale regia camera aulica generale ed inerentemente alla notificazione governativa del 4 dicembre 1829, n.° $\frac{7762}{P.}$, si reca a pubblica notizia quanto segue:

§ 1.° Le obbligazioni erariali degli stati di Boemia al 5 per 100 che sono suddivise nella serie 419, estratte il 1.° dicembre a. c. dal n.° 47881 sino inclusivamente al n.° 76951, verranno pagate ai creditori in contanti in moneta di convenzione al valor nominale del capitale; all' incontro le obbligazioni al 4 e

al 3 $\frac{1}{2}$ per 100 comprese nella stessa serie verranno concambiate secondo le disposizinni della sovrana patente 21 marzo 1818 con nuove obbligazioni dello stato fruttanti il 4 ed il 3 $\frac{1}{2}$ per 100 in moneta di convenzione.

§ 2.° Il pagamento dei capitali al 5 per 100 ora estratti incomincia col 1.° febbrajo 1838 presso la cassa di credito erariale degli stati di Boemia in Praga, alla quale dovranno perciò presentarsi le obbligazioni estratte.

§ 3.° Colla restituzione del capitale saranno pagati gl' interessi relativi, cioè sino al 1.° dicembre a. c. al 2 $\frac{1}{2}$ per 100 in valuta di Vienna; dal 1.° dicembre 1837 a tutto gennajo 1838 all' incontro gl' interessi originarj al 5 per 100 in moneta di convenzione.

§ 4.° Per le obbligazioni affette da sequestro, divieto o da qualche altra prenotazione dovrà riportarsene lo svincolo da quell' autorità che ha ordinato il sequestro, il divieto o la prenotazione.

§ 5.° Nel pagamento del capitale per obbligazioni intestate a chiese, conventi, fondazioni, stabilimenti pubblici od altre corporazioni dovranno applicarsi quelle discipline che sono prescritte per la voltura di simili obbligazioni.

§ 6.° Il concambio delle obbligazioni erariali degli stati di Boemia al 4 ed al 3 $\frac{1}{2}$ per

100 contro nuove obbligazioni dello stato avrà luogo pure presso la cassa di credito erariale degli stati di Boemia in Praga.

§ 7.° Gl' interessi delle nuove obbligazioni in moneta di convenzione decorrono dal 1.° dicembre 1837, e gl' interessi in valuta di Vienna arretrati fino a tale epoca delle antiche carte di credito saranno pagati all' atto del concambio delle obbligazioni.

§ 8.° Sta in facoltà dei possessori di quelle obbligazioni, gl' interessi delle quali vengono riscossi sopra un' altra cassa di credito, di ottenere il pagamento del capitale o rispettivamente il concambio delle obbligazioni presso la cassa di credito erariale degli stati di Boemia in Praga, o presso quella cassa da cui ottennero finora gl' interessi.

Le obbligazioni estratte saranno da presentarsi in quest' ultimo caso alla cassa da cui furono prima pagati gl' interessi.

Milano, il 30 dicembre 1837.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Conte TADINI OLDOFREDI,
Consigliere Aulico attuale.

BECCARIA, *Consigliere.*

(N.° 37.) *Un minorenne arrolatosi nel corpo delle guardie di confine senza l'assenso del padre o del tutore e dell'istanza pupillare debb' essere tosto rinviato sopra loro domanda.*

31 dicembre 1837.

N.° 42901-3712.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Con risoluzione sovrana pubblicata colla governativa notificazione 10 settembre 1835 S. M. I. R. A. s' era degnata ordinare che quando un individuo in età minore arrolato siasi al militare servizio senza l' assenso del padre o del tutore e dell' istanza pupillare, debba essere immediatamente rinviato allorchè il padre od il tutore e l' istanza pupillare ne facciano la dimanda.

L' effetto di quest' ordine sovrano deve, pel tenore della recente sovrana risoluzione 31 ottobre 1837 partecipata con decreto 8 scaduto novembre dell' imperiale regia aulica cancelleria unita, essere esteso anche all' arrolamento

volontario dei minori d'età al corpo delle guardie di confine.

Tanto si rende noto a comune intelligenza e norma.

Milano, il 31 dicembre 1837.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Conte TADINI OLDOFREDI,
Consigliere Aulico attuale.

Conte PACHTA, *Consigliere.*

ATTI DEL GOVERNO.

N.° 3.

APPENDICE ALLA PARTE I.ª

1.° marzo 1837.

N.° 4892-540.

Sovrana patente di privilegio esclusivo per la costruzione di una strada a rotaje di ferro tra Milano e Como conceduto per anni cinquanta consecutivi al nobile Zanino Volta *di Como ed all' ingegnere* Giuseppe Bruschetti *di Milano.*

NOI FERDINANDO I.°

per la grazia di Dio

IMPERATORE D'AUSTRIA,

Re d'Ungheria e di Boemia, quinto di questo nome; Re di Lombardia e Venezia, di Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomiria ed Illiria; Arciduca d'Austria; Duca di Lorena, di Salisburgo, di Stiria, Carinzia, Carniola, dell'alta e bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania; Margravio di Moravia; Conte Principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.

Il nobile Zanino Volta di Como e l'ingegnere Giuseppe Bruschetti di Milano ci hanno umilmente supplicato di accordar loro un privilegio esclusivo per la costruzione di una strada a rotaje di ferro tra Milano e Como, che stabilirebbe una comunicazione assai comoda, celere ed economica pel trasporto dei passeggieri e delle merci.

Considerando noi l'utilità pubblica di questa intrapresa, ci siamo clementemente degnati di accordar loro il privilegio che domandano

per anni cinquanta consecutivi cogli altri vantaggi, condizioni ed obblighi seguenti:

I. Gl' intraprenditori hanno la facoltà d' associarsi per l'esercizio di questo privilegio con una o più persone. Se però questa società prendesse il carattere di società anonima o per azioni, saranno i privilegiati in dovere di presentare il relativo progetto per la soscrizione delle azioni e gli statuti della medesima all' autorità competente per riportarne preventivamente l' approvazione a norma delle leggi e regolamenti vegliantì del nostro regno lombardo-veneto. Gl' intraprenditori potranno poi trasferire i loro diritti ad altri sotto le condizioni che essi troveranno di fissare, semprechè non siano contrarie al prescritto da questa nostra patente.

II. Il presente privilegio si limita alla strada tra Milano e Como; gl' intraprenditori però avranno il diritto di costruire simili strade laterali diramantisi dalla suddetta pel trasporto dei materiali servienti alla costruzione della strada principale. — Quando dopo compita la strada principale gl' intraprenditori bramassero di conservare ed usare di dette strade laterali, dovranno richiedere preventivamente la nostra approvazione.

III. Gl' intraprenditori saranno tenuti di sottomettere prima dell' esecuzione delle opere i

relativi progetti con tutti i particolari al nostro governo di Milano per la disamina e l'approvazione. Tostochè sarà seguita l'approvazione del governo, sia per l'estensione intiera della strada di ferro, sia per un singolo tratto di strada, il medesimo rilascerà unitamente l'ordine ai proprietarj dei fondi e dei caseggiati rispettivi di cederne la proprietà all'impresa di questa strada di ferro contro una conveniente indennizzazione. La costruzione di questa strada a rotaje di ferro da Milano a Como, e la relativa occupazione dei terreni necessarj a tale uopo godranno gli stessi favori che le leggi accordano per le strade regie. Per la liquidazione del prezzo dei terreni da occuparsi gl' intraprenditori sono obbligati di tentare previamente un amichevole accordo coi proprietarj. Non riuscendo questo accordo, avranno facoltà gl' intraprenditori di chiedere dai tribunali ordinarj una visita giudiziale dei fondi da occuparsi, onde rilevare col mezzo dei periti la misura e lo stato dei fondi stessi, non che tutte le circostanze che potranno influire nella successiva liquidazione del prezzo. Dopo questo atto e previo il deposito del prezzo verisimile ad arbitrio del tribunale, potranno gl' intraprenditori procedere anche in pendenza della

diffinitiva liquidazione del prezzo all'occupazione dei misurati e descritti terreni. Questa facoltà esercibile colle suddette norme si accorda da noi agl' intraprenditori anche per lo scavo delle pietre, della sabbia, della ghiaja e della terra occorribili tanto per la costruzione, quanto per la manutenzione e riparazione della suddetta strada.

IV. Nei luoghi ove la strada a rotaje attraversa una strada pubblica od affetta a pubblica servitù, o sovrappassa acque pubbliche, gl' intraprenditori dovranno presentare con tutte le particolarità e firmato dall' ingegnere direttore dell' opera il progetto da loro prescelto per conservare le comunicazioni stradali e sovrappassare innocuamente le acque; se il progetto non è dal nostro governo di Milano approvato, non potrà essere eseguito. Le continuazioni delle strade attraversanti la strada a rotaje potranno essere a libera scelta degl' intraprenditori guidate od al livello, od al disopra, od al disotto di questa, purchè non se ne accrescano di troppo le declività e non se ne renda meno sicuro o più difficile l'uso al quale servono attualmente. Volendosi dagl' intraprenditori sovrapporre le rotaje ad una strada pubblica od affetta da pubblica servitù, dovranno chiederne la preventiva

approvazione del nostro governo di Milano, e sottoporsi alle condizioni, anche di altra strada da costruirsi a loro spese, che saranno loro dal medesimo governo imposte. Ove poi la detta strada a notaje attraversa strade private o sovrappassa acque private, se gl' intraprenditori non potranno convenirsi coi proprietarj, deciderà l' imperiale regia delegazione provinciale competente sulla necessità e sul modo di conservare il passaggio della strada e delle acque, salvo il giudizio dei tribunali sulla liquidazione del compenso.

V. I furti che potrebbero essere commessi sulla strada ed i guasti che venissero fatti dalla malevolenza saranno giudicati a norma delle leggi esistenti.

VI. Salvo le prescrizioni ordinate nei precedenti articoli III e IV, la linea ed il livello della strada e tutt' i materiali per la stessa saranno a libera scelta degl' intraprenditori. Prima però di attivare l' uso di questa strada o delle macchine a vapore avranno luogo le visite di sicurezza prescritte dai veglianti regolamenti, e così pure in tutt' i tempi successivamente che ne occorra il bisogno.

VII. Gl' intraprenditori sono autorizzati di trasportar sulla strada di ferro passeggieri, bestiami, merci, derrate ed ogni altro oggetto

a comodo del pubblico, anche con corse giornaliere, periodiche o ad ore fisse, senza pregiudicare ai diritti postali da conservarsi nell'estensione stabilita per la strada a rotaje di ferro tra Budweiss e Gmunden. — Nascendo qualche contestazione d'indole civile dopo costruita la strada per l'uso della medesima, verrà decisa giudizialmente, e non si potranno in pendenza della definitiva decisione da nessuna autorità far sospendere le corse.

VIII. Nel caso che per qualunque accidente alcuna delle macchine a vapore si rendesse inservibile o non fosse conveniente di usare d'un tal motore, l'impresa sarà autorizzata di servirsi di cavalli con cambio sulla strada di ferro, sotto la riserva espressa nel precedente articolo VII.

IX. Durante il presente privilegio competerà alle nostre autorità politiche, militari e di finanza il diritto di obbligare gl'intraprenditori a trasportare coi loro mezzi sulle strade di ferro uomini e merci contro il pagamento in danaro del prezzo che sarà in corso coi privati, ed in mancanza di analoga tariffa, del prezzo che si converrà.

X. Finchè durerà il presente privilegio non sarà stabilito, nè percepito dal governo alcun pedaggio sulla strada di ferro costruita dai

privilegiati. — Relativamente ai dazj consumo d'entrata e d'uscita per merci e derrate e simili sarà da attenersi ai vegnanti regolamenti generali.

XI. Per facilitare agl' intraprenditori la formazione della società d'azionisti, vengono i medesimi abilitati a diramare e pubblicare colle stampe il programma di soscrizione per la raccolta dei fondi occorrenti ed il progetto d'esecuzione delle opere.

XII. Onde agevolare il rilievo del regolare progetto d'esecuzione, non che l'andamento dei lavori, sarà cura speciale delle rispettive delegazioni provinciali di emanare le opportune circolari ed avvisi alle autorità subalterne, e sarà cura del governo di accordare agl' intraprenditori l'appoggio e protezione convenienti.

XIII. La società anonima, la quale sarà costituita dagl' intraprenditori a tenore dell' articolo I, è sottoposta in tutte le cause, nelle quali ha parte come rea convenuta e che risguardano diritti personali, all' imperiale regio tribunale mercantile e di cambio di Milano.

XIV. Relativamente alla tariffa da stabilirsi pei prezzi di trasporto ed ai cambiamenti, i quali spirato il termine del privilegio potrebbero aver luogo in riguardo alla proprietà

delle opere, ed all'uso ulteriore della strada di ferro, gl'intraprenditori o la società da loro costituita dovranno uniformarsi a quelle disposizioni generali e regolamenti che saranno a suo tempo emanati per le imprese delle strade a rotaje di ferro.

XV. Il presente privilegio sarà estinto di pien diritto qualora senza legittimo e giustificato impedimento entro quattro anni dalla sua data non sia già costrutto almeno un miglio metrico della nuova strada a rotaje di ferro, e così pure se entro dodici anni dalla stessa data non sia interamente costruita tutta la strada fra Milano e Como.

XVI. Se le condizioni sovra espresse sono fedelmente adempite, non solo gl'intraprenditori avranno il godimento del presente privilegio, ma ordiniamo anche che *durante cinquant'anni* a partire dalla pubblicazione di questa patente, chiunque altro fuor d'essi e dei loro socj, eredi e cessionarj, per qualunque siasi titolo, non debba permettersi di costruire altra strada a rotaje di ferro tra Milano e Como, sotto pena per ciascuna contravvenzione di veder distrutte tutte le opere dei contravventori, al che il governo presterà braccio forte, e di una multa di lire seimila, di cui la metà caderà a beneficio dei poveri

delle provincie di Milano e di Como, e l'altra metà a beneficio dei privilegiati, della quale multa l'ufficio fiscale del paese farà irrevocabilmente incassare l'importo. — Il contravventore incorrerà inoltre nella nostra animadversione, ed i privilegiati avranno contro di lui il diritto d'indennizzazione a norma delle leggi; i privilegiati però non potranno indi derivare veruna pretensione contro le imprese di strade di ferro in direzioni diverse accordate dall'amministrazione dello stato per riguardi di pubblica utilità.

Noi ordiniamo specialmente alle autorità competenti di vegliare rigorosamente alla manutenzione del presente privilegio e delle altre disposizioni che vi sono contenute. Tale è la nostra volontà.

Dato e rilasciato per mezzo del nostro diletto e fedele conte Antonio Federico Mittrowsky di Mittrowiz e Nemischl, signore di Wiesenberg in Moravia, cavaliere del toson d'oro, gran croce e cancelliere dell'ordine imperiale austriaco di Leopoldo, balio d'onore e gran croce dell'ordine sovrano di S. Giovanni di Gerusalemme, nostro consigliere intimo attuale, ciambellano, supremo cancelliere della cancelleria aulica riunita, presidente della commissione aulica degli studj, membro

onorario di varie società letterarie, ecc. ecc., nella nostra capitale e residenza di Vienna il giorno ventisette luglio dell' anno mille ottocento ventisette, e terzo de' nostri regni.

FERDINANDO. (L. S.)

ANTONIO FEDERICO Conte MITTROWSKY DI MITTROWIZ E NEMISCHL,
Supremo Cancelliere.

CARLO Conte D'INZAGHI,
Cancelliere Aulico.

FRANCESCO Barone DI PILLERSDORFF,
Cancelliere.

GIOVANNI LIMBECK Barone DI LILIENAU,
Vicecancelliere.

Per ordine espresso e supremo di S. M. I. R. A.,
GUGLIELMO Barone DI DROSSDICK,
Consigliere Aulico.

PARTE II.

CIRCOLARI

ED ALTRE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1837.

N.° 2.

MILANO

DALL' IMPERIALE REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI
CONTENUTI NELLA PRESENTE SECONDA PARTE

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1837.

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1837		
72	*Luglio* 1.°	Nuova determinazione aulica intorno agli esami rigorosi sulle leggi di finanza .	233
73	*detto* 6	Declaratoria relativa alla giurisdizione sui militari in permesso	235
74	*detto* 13	Norma per la trattazione degli affari non contenziosi dei sudditi belgi negli stati dell'Austria	240
75	*detto*	Obblighi di un terzo depositante qual fidejussore di un impiegato contabile .	242
76	*detto* 14	Rimane esclusa l'introduzione del bobbinet a disegno con ineguaglianze sensibili al tatto o si appalesano all'occhio. Modo di esaminarlo in caso di dubbio .	244
77	*detto* 16	Sovrana risoluzione relativa agl'istituti privati d'istruzione ed educazione. . .	246
78	*detto* 27	Sono esenti dal bollo gli atti delle autorità giudiziarie di finanza e delle amministrazioni distrettuali sopra appellazioni, domande di grazia, ricorsi ed evasioni d'affari	250
79	*Agosto* 1.°	Trattamento daziario dei legnami da costruzione, da legnajuolo e da tintoria .	251
80	*detto* 11	Diritti competenti agli alunni medici tanto presso il governo, quanto presso le regie delegazioni	253

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
81	1837 *Agosto* 15	I prefetti di camerata dei licei convitti del regno lombardo-veneto non possono ottenere pensione, ma bensì un assegno di quiescenza	254
82	*detto* 16	Misura del dazio da applicarsi alla legna da fuoco proveniente dall'estero pei consumi di Lombardia	255
83	*detto* 25	Le quitanze di pensione delle vedove e degli orfani de' militari devono essere sottoscritte dai rispettivi comandi di piazza	257
84	*detto* 27	Le tavole e piastre di marmo con pulitura che servono per le chiese sono dichiarate soggette al dazio d'entrata del 10 per 100 del loro valore . .	258
85	*detto* 30	Dichiarazione vicereale intorno alle tasse da pagarsi sui trattamenti normali degl' impiegati regj, delle loro vedove e figli	259
86	*Settemb.* 5	Si richiama l'attenzione dei fabbricatori e degli utenti delle macchine a vapore sulla loro perfezione e solidità. Risponsabilità dei contravventori . . .	262
87	*detto* 6	Schiarimento del § 26 del nuovo regolamento per lo studio privato politico-legale	263
88	*detto* 7	Sospensione del pagamento delle pensioni quando i godenti di esse trascurino per un anno ed un giorno di riscuoterne le rate	265
89	*detto* 15	Sono esenti dal bollo le quitanze degli emolumenti dei medici e dei chirurghi assunti in servizio per oggetti di coscrizione militare	267
90	*detto* 19	Trattamento daziario della corteccia greggia d'alberi e dei relativi fili greggi non nominati nella tariffa 7 giugno 1836 .	268
91	*Ottobre* 4	Resta facilitato alle fondazioni e corporazioni lombarde il modo di riscuotere	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
		gl'interessi delle obbligazioni della camera aulica assegnate alla sezione di credito in Milano	269
92	1837 *Ottobre* 10	Alle vedove ed agli orfani dei professori e maestri morti durante il triennio di esperimento compete la gratificazione normale corrispondente alla quarta parte dell'ultimo stipendio del defunto .	271
93	*detto* 22	Per la misura della pensione degl' impiegati comunali si devono calcolare anche gli anni di servizio anteriori alla sovrana risoluzione 20 giugno 1825 .	272
94	*detto* 23	Ai medici e chirurghi esteri è permesso l'esercizio dell'arte loro nei distretti confinarj della monarchia austriaca, sottomettendosi però alle discipline vigenti nella medesima	273
95	*detto* 25	Lo studio della scienza della contabilità dello stato è prescritto pel conseguimento di alcuni impieghi	274
96	*detto* 30	Il tirocinio di fabbro-ferrajo prescritto per gli aspiranti ad essere accettati nell' imperiale regio istituto veterinario per divenire maniscalchi operatori può essere supplito coll'intervento come scolari straordinarj per un anno intiero al detto istituto	277
97	*Novemb.* 10	Per l'ammissione alla pratica di ragioniere si richiede, oltre l'assolutorio degli studj ginnasiali, un certificato che comprovi avere il candidato compito lo studio dell'aritmetica teorica in tutta la sua estensione	279
98	*detto* 11	I periti agrimensori sono dichiarati esclusi dalla compilazione dei progetti di strade comunali	282
99	*detto* 23	Casi ne' quali colle sentenze interlocutorie portanti l'ammissione della prova per testimonj o a mezzo di periti il	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
		giudice può proferire decisione definitiva sovr'altri punti non dipendenti da quella prova	283
100	1837 *Novemb.* 25	Pei condannati al carcere duro esacerbato dal pubblico lavoro è destinato il bagno marittimo di Venezia . . .	285
101	*Dicemb.* 20	Il corso degli studj nell'imperiale regia accademia militare a Wiener-Neustadt è ridotto dalle otto classi a sole sette, riservata la classe ottava agli allievi più distinti	287
102	*detto* 24	Gl'impiegati o praticanti presso gli uffici camerali possono, col consenso de' loro superiori, frequentare come ascoltanti le lezioni della scienza della contabilità dello stato	290
103	. . . . .	Elenco delle patenti di privilegio diramate dal 1.° luglio a tutto il 31 dicembre 1837, accordate a diversi inventori ed artisti sotto le condizioni e colle norme volute dalla sovrana patente 31 marzo 1832, non che delle relative estinzioni, rinunzie, ecc.	291
104	. . . . .	Descrizione dell'essenza dei privilegi esclusivi dichiarati estinti, restando d'ora in poi, a norma del § 21 della sovrana patente 31 marzo 1832, in libertà d'ognuno il porre in pratica le scoperte, le invenzioni ed i miglioramenti formanti l'oggetto dei privilegi stessi . . .	344

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ

AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE.

N.° 2.

(N.° 72.) *Nuova determinazione aulica intorno agli esami rigorosi sulle leggi di finanza.*

1.° luglio 1837.

N.° 234-89. CIRCOLARE.

L'imp. regio Giudizio superiore di finanza per la Lombardia alle imp. regie Giudicature provinciali delle finanze.

Intorno agli esami rigorosi sulle leggi di finanza, di cui al capitolo IX dell'istruzione per l'applicazione della legge penale, l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio del 17 prossimo scorso maggio, n.° 18793-1029 ha presa l'ulteriore determinazione che si comunica in appendice al decreto di questo giudizio superiore 3 maggio 1836, n.° 3-3 del tenor seguente:

« In considerazione che la dispensa dall'esa-
» me rigoroso della legge penale di finanza or-
» dinato col dispaccio 25 marzo anno passato,
» n.° 2097 non può avere altro effetto se non
» che il conseguimento di un impiego pel qua-
» le questo esame è prescritto come requisito,
» trovasi quindi d'interdire in generale la pre-
» sentazione di ricorsi per la dispensa dall'esa-
» me della legge penale di finanza.

» Simili ricorsi dovranno quindi essere sem-
» pre respinti senza ulteriore trattazione. Qua-
» lora in qualche singolo caso sussistessero a
» favore di un aspirante ad un impiego del-
» l'accennata natura dei motivi meritevoli di
» speciale riguardo per conferirgli l'implorato
» posto ad onta della mancanza del prescritto
» esame, dovranno tali motivi esporsi debi-
» tamente, presentandosi la proposta per tale
» impiego. Nel decidere la proposta il dica-
» stero aulico esaminerà eziandio il peso dei
» motivi fatti valere, e riconoscerà se, fatto
» riflesso allo scopo del servizio sovrano, non
» che alle qualità ed ai meriti dei rimanenti
» aspiranti provveduti del requisito dell'esame,
» il vacante posto debba essere conferito ad
» un ricorrente cui questo requisito manca. »

Milano, il 1.° luglio 1837.

MAZZETTI, Presidente.

Pancaldi.

(N.° 73.) *Declaratoria relativa alla giurisdizione sui militari in permesso.*

6 luglio 1837.

N.° 9193. CIRCOLARE.

L' imp. regio Tribunale d' appello generale alle imp. regie prime Istanze giudiziarie di Lombardia.

In obbedienza all'aulico decreto del supremo senato in Verona 28 giugno decorso, n.° 1845 si comunica alle prime istanze giudiziarie dipendenti da questo tribunale d'appello generale per loro norma la quì annessa copia del decreto aulico 5 maggio 1837, n.° 9817, con cui in idioma italiano l'imperiale regia cancelleria aulica riunita in adempimento della veneratissima sovrana risoluzione 3 marzo p.° p.° ha già comunicato ai governi del regno la dichiaratoria relativamente alla giurisdizione sui militari in permesso, di cui tratta la precedente veneratissima sovrana risoluzione 27 giugno 1835 stata partecipata alle prime istanze giudiziarie con circolare d'appello 1.° ottobre 1835, n.° 12593, ed al quale oggetto si riferiva pure l'altra circolare d'appello 27 gennajo p.° p.°, n.° 1930.

Milano, il 6 luglio 1837.

MAZZETTI, PRESIDENTE.

SILVA, Vicepresidente.

RONER, *Consigliere.*

Copia al n.° 9817-644 d'un decreto rilasciato dall' imperiale regia Cancelleria aulica unita ai Governi di Milano, di Venezia e di Zara, datato 5 maggio 1837.

In seguito alla venerata sovrana risoluzione del 27 giugno 1835 venne mediante decreto della cancelleria aulica riunita 31 luglio 1835, n.° 19236-1431 determinato che i militari in permesso sino al richiamo sono soggetti alla giurisdizione civile sino a tanto che dura il loro permesso. Essendosi presentate sul particolare diverse dimande, viene in adempimento all' ulteriore sovrana risoluzione 3 marzo anno corrente dichiarato:

§ 1.° L'espressione « giurisdizione civile » è stata adoperata per indicare il contrapposto della giurisdizione militare. I militari in permesso sino al richiamo sono quindi soggetti alla giurisdizione civile e penale delle autorità civili per tutto il tempo in cui dura il loro permesso.

§ 2.° Al contrario continuano a rimanere sotto la giurisdizione militare i soldati in permesso per un determinato tempo o sino all'epoca degli esercizj militari, o che si trovano al lavoro (volontario o comandato).

Nella carta di permesso s'indicherà esattamente la qualità del medesimo.

§ 3.° Rendendosi colpevoli del delitto di diserzione, verranno i militari in permesso parimente consegnati dall'autorità civile alla loro autorità militare per essere esaminati e puniti secondo le leggi militari; non cessando in causa del loro permesso gli obblighi militari.

§ 4.° Sarà egualmente consegnato all' autorità militare per essere esaminato e punito giusta le leggi militari il soldato in permesso che durante il medesimo si fa delle mutilazioni all' oggetto di sottrarsi al servizio militare.

§ 5.° Qualora un militare in permesso consegnato giusta il disposto nei §§ 3 e 4 abbia avanti o dopo la diserzione o il mutilamento commessi altri delitti o mancanze, e non ne sia già stato punito dal tribunale civile, verrà egli per tutti questi delitti e mancanze parimente giudicato dall' autorità militare, avute in vista le prescrizioni del codice civile penale.

§ 6.° Verrà esaminato e punito dal giudizio militare, avuto però riguardo al codice civile penale, il militare in permesso sino al richiamo per delitti o mancanze commesse durante il permesso, che sarebbero da punirsi dal tribunale civile, ma che vengono scoperte soltanto dopo il richiamo.

§ 7.° Il militare in permesso richiamato, contro il quale avanti il richiamo sieno pervenute all' autorità denunzie di delitti od altre mancanze, verrà trattenuto per l' inquisizione e condanna da promuoversi presso l' autorità civile soltanto nel caso in cui avanti il di lui rinvio al corpo militare al quale egli appartiene era già stata incamminata contro di lui l' inquisizione, e si erano con ciò riconosciuti a suo carico gl' indizj legali; nel caso opposto si rimetterà la di lui inquisizione e condanna all' autorità militare, osservata la prescrizione contenuta nel § 6.°

§ 8.° Nei casi in cui spetta ai tribunali civili di condurre a termine l'inquisizione incamminata contro un soldato in permesso sino al richiamo pronunzieranno essi la sentenza e faranno pur eseguire la condanna contro di lui decretata. Essi renderanno però tosto consapevole il comando del reggimento del corpo o del circondario d' arrolamento a cui appartiene l' imputato tanto della deliberazione per cui viene incamminata l' inquisizione, come pure della pronunziata sentenza.

§ 9.° L'autorità militare lascerà entrare nel servizio militare, subita la pena, il soldato in permesso sino al richiamo stato condannato dall'autorità civile per una mancanza in generale o per un delitto ad una pena che non oltrepassa i cinque anni di carcere duro; e ciò qualora egli venga richiamato e sia d'altronde tuttavia atto al servizio, in questo riguardo si procederà relativamente ad un tale soldato in permesso condannato alla pena del carcere nel modo prescritto pel soldato in attualità di servizio condannato dal giudizio militare ai lavori delle trinciere.

§ 10.° Il tempo passato in carcere non può essere computato nella capitolazione.

§ 11.° Venendo un militare in permesso sino al richiamo condannato per un delitto alla pena del carcere duro oltre cinque anni o all'esposizione alla berlina, sarà egli, tosto che il comando del reggimento del corpo o del circondario d'arrolamento a termine del § 8.° avrà ricevuto dall'autorità civile la notificazione della sentenza, subito cassato dallo stato militare e non potrà più esservi accettato.

§ 12.° Gli esteri entrati con capitolazione in servizio austriaco non possono mandarsi in permesso sino al richiamo.

§ 13.° I tribunali civili procederanno nell'esercizio della giurisdizione riguardo ai militari in permesso sino al richiamo in oggetti contenziosi e di volontaria giurisdizione secondo le norme vigenti pei tribunali civili; osserveranno però nel caso d'un concorso o d'una esecuzione

a) il § 12 della patente 20 aprile 1782, n.° 46 della raccolta delle leggi giudiziarie, nel quale nei concorsi sulla sostanza di un militare viene data la preferenza ai crediti per danaro dell'erario e del reggimento avanti tutti i creditori per quella

sostanza sulla quale i medesimi non hanno acquistato un diritto di pignoramento, e

b) la prescrizione del § 618 (616) del regolamento giudiziario per la Galizia, che cioè non può essere sottoposto ad esecuzione giudiziale o pignorazione tutto ciò che appartiene al corredo ed al servizio militare.

Cessa altresì coll' effettivo richiamo l' arresto personale d'un militare in permesso conseguito in via d'esecuzione.

§ 14.° Col permesso sino al richiamo non ha luogo verun cangiamento nelle prescrizioni sull'ammissione dei matrimonj degl' individui militari e dei militari in permesso in generale.

§ 15.° È necessario anche nell' avvenire l'assenso del comando del rispettivo reggimento o corpo pel rilascio della sostanza da parte delle autorità civili ai militari in permesso sino al richiamo.

§ 16.° Il tribunale civile presso il quale viene ventilata l'eredità d' un militare in permesso sino al richiamo morto durante il permesso osserverà riguardo alla sostanza che trovasi presso il militare le prescrizioni sul contributo pel fondo degl' invalidi.

§ 17.° Qualora un militare in permesso sino al richiamo, sia che abbia l' uniforme militare o un altro vestito, arresti un disertore, si riguarderà quest' ultimo come arrestato da un individuo del civile e compete all'arrestante la taglia civile.

§ 18.° Le prescrizioni per tenere in evidenza i militari in permesso rimangono in pieno vigore anche riguardo agl' individui in permesso sino al richiamo.

Per copia conforme,

Firmat. RUBERTI.

(N.° 74.) *Norma per la trattazione degli affari non contenziosi dei sudditi belgi negli stati dell'Austria.*

13 luglio 1837.

N.° 9556. CIRCOLARE.

L' imp. regio Tribunale d' appello generale a tutte le imp. regie prime Istanze civili collegiali ed alle Preture foresi lombarde.

Giusta una comunicazione dell'imperiale regia ambasciata austriaca in Brusselles testè trasmessa dalla cancelleria intima di casa, corte e stato, con nota 8 maggio 1837, non compete per le leggi belge a quelle autorità e giudiziarie magistrature veruna attribuzione in oggetti non contenziosi, tranne alcuni e limitati atti officiosi, come apposizione di suggello e simili. In quel regno si segue rigorosamente il principio: ove non vi ha attore, non vi ha giudice.

L' idea di una ventilazione ereditaria quale si pratica per le leggi austriache non vi si conosce. Gli eredi entrano senza l' intervento delle autorità giudiziarie nei diritti del defunto, mentre non hanno a fare che coll' ufficio del registro per rispetto alla fissazione e al

pagamento dell'imposta ereditaria, e le autorità giudiziarie allora solo intervengono quando insorgono delle contestazioni e siasi prodotta una domanda. Per le cose esposte le leggi del Belgio non possono accordare la reciprocità quanto alle ventilazioni ereditarie, e quel governo nel caso che un suddito belgio morisse nell'Austria e lasciasse una sostanza nella sua patria non consegnerebbe in nissun caso questa sostanza, nè riconoscerebbe le autorità austriache quali istanze di ventilazione. Colla sola implorata ed ottenuta naturalizzazione si acquista la cittadinanza belgia.

Ciò che si porta a notizia di tutte le prime istanze giudiziarie lombarde in esecuzione del venerato aulico decreto 3 luglio corrente, n.° 1674 del senato lombardo-veneto dell'imperiale regio supremo tribunale di giustizia.

Milano, il 13 luglio 1837.

MAZZETTI, Presidente.

SILVA, Vicepresidente.

Lamperti, *Consigliere.*

(N.° 75.) *Obblighi di un terzo depositante qual fidejussore di un impiegato contabile.*

13 luglio 1837.

N.° 10872-1985. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale agli Uffici da esso dipendenti.

A tenore delle vigenti massime e specialmente giusta le prescrizioni portate dall'ossequiato aulico dispaccio 10 gennajo 1837, n.° 50620-5080 le cauzioni degl'impiegati debbono rispondere non solo per la regolarità delle singole operazioni di servizio o di una determinata qualità di esse, ma bensì per tutte le ragioni competibili all'erario e derivanti da oggetti di servizio, e della complessiva gestione degl' impiegati stessi, e conseguentemente divengono erogabili in tacitazione di tali ragioni.

Allorchè le cauzioni che si prestano da terzi sono costituite mediante ipoteca di beni stabili, ha luogo necessariamente la stipulazione dell' atto relativo in cui vien fatta espressa dichiarazione delle preaccennate condizioni che sono inerenti alle cauzioni medesime. Non così rispetto alle cauzioni che si prestano mediante deposito di determinata somma, il quale colla superiore autorizzazione viene poi investito

presso il fondo d'ammortizzazione lombardo-veneto, mentre in questo caso si prescinde in generale dalla stesa di un atto apposito, ritirandosi d'ordinario da chi ha eseguito il deposito la sola dichiarazione che il deposito stesso rimane vincolato non solo a garanzia dell'attuale impiego, ma eziandio di quel qualunque altro che venisse successivamente conferito al medesimo contabile in qualsivoglia località purchè dipendente dall'imperiale regia amministrazione camerale lombarda.

L'imperiale regio magistrato camerale ravvisando però opportuno che anche in quest'ultimo caso sieno a richiamarsi le motivate condizioni che a tenore delle suindicate vigenti prescrizioni sono allegate alle cauzioni, trova di stabilire che d'ora in avanti quando il deposito in danaro venga fatto da un terzo quale fidejussore dell'impiegato contabile, si debba nella suespressa dichiarazione dell'estensibilità della cauzione ai futuri impieghi da rilasciarsi dal detto fidejussore esprimere positivamente « che il deposito si ritiene vincolato a modo di cauzione solidaria, e come se la somma depositata fosse intieramente di piena ed assoluta proprietà dell'impiegato ed obbligato anche per tutte le altre ragioni competenti e competibili al regio erario dipendentemente da qualunque altro oggetto di servizio,

e per ogni titolo di debito derivante dalla gestione in generale dell' impiegato medesimo. »

Milano, il 13 luglio 1837.

G. B. MALGRANI.

(N.° 76.) *Rimane esclusa l'introduzione del bobbinet a disegno con ineguaglianze sensibili al tatto o si appalesano all' occhio. Modo di esaminarlo in caso di dubbio.*

14 luglio 1837.

N.° 11269-1811. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze delle finanze.

All' oggetto di togliere alcuni dubbj di recente emersi nel daziato d'entrata del bobbinet a disegno, e sulla domanda se questo debbasi daziare come bobbinet liscio e quindi per entrata piuttosto che essere riguardato per bobbinet con ineguaglianze, e perciò da considerarsi come di vietata importazione, l'eccelsa imperiale regia camera aulica con ossequiato dispaccio 19 giugno prossimo passato,

n.° 15870-947 in aggiunta alla sovrana risoluzione 29 dicembre 1835 resa nota a cotest'intendenza con circolare 2 febbrajo 1836, n.° 1772-3051 ha trovato di emanare le seguenti determinazioni « che debbano rimanere esclusi dal permesso d'introduzione tutti i bobbinets a disegno dei quali le ineguaglianze emergano sensibili al tatto od indubbiamente si appalesino all'occhio, e che insorgendo dei dubbj in proposito, si debba presso l'ufficio daziario esaminare se i fili di cui è formato il disegno si possono estrarre del tutto ed in modo tale che il fondo non ne riporti danno. In questo caso il disegno dovrà considerarsi come lavorato in trama, ed il bobbinet soggetto al divieto d'importazione. »

Tanto si partecipa a cotest'imperiale regia intendenza affinchè ne siano di conformità avvertiti gli uffici daziarj da essa dipendenti per la corrispondente esecuzione.

Milano, il 14 luglio 1837.

G. B. MALGRANI.

(N.° 77.) *Sovrana risoluzione relativa agl' istituti privati d' istruzione ed educazione.*

16 luglio 1837.

N.° 22483-3586. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

In conseguenza di superiori dichiarazioni comunicate dall' imperiale regia commissione aulica degli studj con dispaccio 29 maggio scorso, n.° 8342-940, il governo le comunica per opportuna sua intelligenza e per la corrispondente osservanza la veneratissima sovrana risoluzione 15 marzo 1834 relativa agli istituti privati di educazione recata dall' aulico dispaccio 26 aprile detto anno, n.° 1193-232 del tenor seguente:

« S. M. I. R. A. si è degnata con veneratissima sovrana risoluzione del 15 marzo di stabilire relativamente agl' istituti privati d' istruzione ed educazione, e specialmente circa l' ammaestramento ginnasiale ne' medesimi, oltre le norme già esistenti, le seguenti direttive:

» 1.° Si lascia tuttavia ai governi di accordare il permesso per l' erezione in generale di stabilimenti privati d' educazione; il decidere

però su dimande dirette a poter dare nei medesimi istruzione negli oggetti ginnasiali è riservato alla commissione aulica degli studj. Del resto siffatti istituti devono soltanto permettersi nella città capitale, e non fuori della medesima.

» 2.° Chi vuole erigere tali istituti deve provare d'avere compiti gli studj filosofici e d'essere bene istrutto nelle materie ginnasiali de' relativi metodi d' insegnamento e delle prescrizioni in proposito vigenti.

» 3.° Egli deve presentare il piano dell' istituto e l'orario, indicare la parrocchia o la chiesa in cui i suoi allievi assistono agli uffici divini ed in qual ora, e tanto su ciò, come pure sull' avere essi fatta la comunione nelle epoche prescritte, esibire la prova in ogni esame e somministrarla al prefetto del ginnasio.

» 4.° Il proprietario d' un istituto privato prenderà con sè negli esami mensuali e semestrali, e consegnerà al prefetto le composizioni in iscritto fatte da' suoi allievi durante il mese, onde poter rilevare se, quanto e se convenientemente siensi essi occupati nelle medesime.

» 5.° Volendosi cambiare un maestro, si farà conoscere preventivamente al prefetto il nuovo individuo da prendersi, producendo il di lui certificato d'idoneità all' insegnamento, affinchè

il prefetto possa vedere se il nuovo maestro sia approvato semplicemente per le classi gramaticali, ovvero anche per quelle di umanità, e se il di lui certificato d'idoneità sia ancora valido.

» 6.° I nuovi maestri da prendersi in un istituto privato saranno da sottoporsi all'approvazione dell'ispettorato generale delle scuole elementari o del direttore generale de' ginnasj. Tale approvazione è soltanto da impartirsi a siffatti maestri allorchè consti della loro idoneità anche nei rapporti della religione e morale.

» 7.° Resta in generale ed assolutamente vietata l'ammissione di fanciulli all'insegnamento in un istituto privato nel quale essi non convivono. »

Per le disposizioni portate dalla succennata sovrana risoluzione non potendo in avvenire più permettersi l'istituzione fuori che nella città di Milano di privati istituti d'istruzione e di educazione, ella dovrà astenersi dal dar corso alle domande che le venissero presentate per aprire simili istituti in cotesta provincia. Riguardo poi a quelli che con regolare approvazione esistessero già nel territorio della sua giurisdizione, ella provvederà che abbiano ad attenersi alle prescrizioni contenute nell'articolo 3.° e seguenti dell'anzidetto

aulico dispaccio, al qual uopo per ciò che risguarda gl'istituti privati elementari verranno alle rispettive autorità scolastiche impartite le necessarie istruzioni dall'ispettore in capo delle scuole elementari; avvertendo del rimanente che ogni qual volta venga a cessare il proprietario di uno dei detti istituti, non potrà esserne ad altri accordata la condotta, ma dovranno definitivamente cessare.

Siccome poi le suddette disposizioni risguardano esclusivamente gl'istituti privati, così deve notarsi ad ogni buon fine che queste non contemplano, nè potrebbero applicarsi finchè non venga altrimenti ordinato dalla superiorità agl'istituti di educazione con convitto che abbiano ottenuto il decreto di parificazione ad un pubblico ginnasio, venendo in questi fatti gli esami mensuali e semestrali, e rilasciati gli attestati scolastici come nei pubblici istituti ginnasiali.

Milano, il 16 luglio 1837.

IN ASSENZA DEL SIGNOR GOVERNATORE,

OLDOFREDI.

(N.° 78.) *Sono esenti dal bollo gli atti delle autorità giudiziarie di finanza e delle amministrazioni distrettuali sopra appellazioni, domande di grazia, ricorsi ed evasioni d'affari.*

27 luglio 1837.

N.° 11929-1916. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale agli Uffici da esso dipendenti.

In aggiunta alle circolari 2 aprile 1836, n.° 6434-1233 e 15 gennajo 1837, n.° 659-107 l'imperiale regia camera aulica con ossequiato dispaccio 26 giugno anno corrente, n.° 27858-2799 si è degnata di dichiarare esenti « dal bollo della carta non solo le evasioni d'ufficio emesse dalle giudicature provinciali di finanza e dai giudizj superiori riguardo alle appellazioni, domande di grazia e ricorsi, ma eziandio le evasioni d'affari emesse relativamente a questi esibiti dalle amministrazioni distrettuali, e che a senso del § 905 della legge penale di finanza, in forza del quale è pure da applicarsi il disposto dai §§ 526, parte prima e 444, parte seconda del codice penale e delle gravi trasgressioni di polizia, godono parimente dell'esenzione dal

bollo le sentenze proferite tanto dalle autorità giudiziarie di finanza, quanto dalle amministrazioni distrettuali quando le medesime vengono allegate in originale od in copia alle appellazioni, domande di grazia o ricorsi, sempre che però *vengano le une e gli altri presentati nel termine legale.* »

Tanto il magistrato camerale comunica a cotest' imperiale regio ufficio per di lui norma e direzione nei contingibili casi.

Milano, il 27 luglio 1837.

G. B. MALGRANI.

(N.° 79.) *Trattamento daziario dei legnami da costruzione, da legnajuolo e da tintoria.*

1.° agosto 1837.

N.° 12429-2020. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze delle finanze.

A scioglimento de' dubbj emersi nell' applicazione della tariffa annessa alla governativa notificazione 24 luglio 1836 pubblicata in esecuzione dell'aulico decreto 7 giugno, n.° 23573-779 sul daziato del legname da costruzione e

del legno di quercia per tintoria, l'imperiale regia camera aulica generale ha emanata la dichiarazione seguente:

Tutte le qualità di legname presentate a dazio, e le quali servono tanto come *legname per costruzione*, quanto come *legname da legnajuolo*, venendo dichiarate *da costruzione*, ed essendo servibili ad *entrambi gl' indicati usi*, dovrà tale dichiarazione eccepirsi nella professione daziaria allora soltanto che il legname dichiarato da costruzione fosse già lavorato ed apparecchiato in modo che l' impiego di esso in lavori da legnajuolo possa arguirsi dall' apparecchio ordinario a tale uso.

Così pure il *legname di quercia* per tintoria dovrà essere come tale trattato nella professione daziaria nel solo caso che sia talmente tagliato, raschiato, pesto o franto, od in generale fatto in pezzi così minuti da non poter essere impiegato che per tintura.

Nel far conoscere alle imperiali regie intendenze tali superiori dichiarazioni il magistrato camerale le incarica di renderne edotti con tutta sollecitudine gli uffici daziarj dipendenti per la corrispondente esecuzione.

Milano, il 1.° agosto 1837.

G. B. MALGRANI.

(N.° 80,) *Diritti competenti agli alunni medici tanto presso il governo, quanto presso le regie delegazioni.*

11 agosto 1837.

N.° 25958-1283. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica con suo rispettato dispaccio 25 prossimo passato luglio, n.° 17929-1463 ebbe a determinare che gli alunni medici tanto presso l' imperiale regio governo, quanto presso le regie delegazioni hanno certamente il carattere di pubblici impiegati non ostante la condizione espressa dalla sovrana risoluzione 2 maggio 1831 comunicata a cotesta delegazione col circolare decreto 22 agosto detto anno, n.° 17902-822 che tali individui perciò non possono aspirare ad emolumenti o future contemplazioni.

Col predetto aulico dispaccio ha pure quella eccelsa superiorità decretato che nelle missioni d' ufficio debbano per conseguenza gli alunni medici essere trattati secondo la categoria del loro impiego, e non già quali medici avventizj.

Rispetto poi al giuramento d' ufficio che dovranno prestare gli alunni medici, saranno da

attendersi in appresso le relative superiori determinazioni.

Tanto si comunica a cotesta delegazione per rispettiva norma e direzione.

Milano, l'11 agosto 1837.

HARTIG.

(N.° 81.) *I prefetti di camerata dei licei convitti del regno lombardo-veneto non possono ottenere pensione, ma bensì un assegno di quiescenza.*

15 agosto 1837.

N.° 26288-4152. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sul quesito, se debba competere ai prefetti di camerata dei convitti nel regno lombardo-veneto un trattamento normale, S. M. si è degnata con sovrana risoluzione 21 prossimo passato luglio di dichiarare quanto segue:

« Io non trovo di stabilire in massima che » i prefetti di camerata nei *licei convitti* del » regno lombardo-veneto siano capaci di pen- » sione. Qualora però ad un individuo di

» questa categoria dopo un irreprensibile ed
» utile servigio di più anni fosse necessario
» un provvedimento, potrà essermi proposto
» pel medesimo un proporzionato assegno di
» quiescenza. »

Tanto si partecipa a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per sua notizia e direzione.

Milano, il 15 agosto 1837.

D'ORDINE DEL SIGNOR GOVERNATORE,
OLDOFREDI.

(N.° 82.) *Misura del dazio da applicarsi alla legna da fuoco proveniente dall' estero pei consumi di Lombardia.*

16 agosto 1837.

N.° 11714–1887. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze delle finanze.

Sopra domanda della camera di commercio in Milano diretta ad ottenere una diminuzione dell' attuale dazio d' entrata per la legna da fuoco procedente dall' estero pei consumi della

Lombardia, ebbe la degnazione l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale col rispettato suo dispaccio del 29 giugno prossimo passato, n.° 25083-915 di dichiarare che per l'avvenire nelle provincie lombarde servirà di base pel daziato dell'articolo suddetto il prezzo minimo fissato nella tariffa vigente annessa alla notificazione 24 luglio 1836 esecutiva del decreto aulico 7 giugno stesso anno, n.° 23573-779, quello cioè di lir. 4. 23 per ogni metro cubico di legna forte, e di lir. 3. 17 per la medesima misura di legna dolce.

Di tale graziosa determinazione venne già a cura del governo di Lombardia resa edotta la camera di commercio in Milano ad esaudimento dell'istanza fatta da' suoi amministrati, ed ora altro non rimane che cotesta intendenza partecipi la premessa determinazione a tutti gli uffici daziarj da essa dipendenti per la corrispondente esecuzione.

Collo stesso incontro saranno pure richiamati tutti gli uffici daziarj suddetti a sempre indicare nelle relative bollette la misura in metri cubici della legna da fuoco che sarà d'ora innanzi ammessa al daziato d'entrata, e non già il semplice valore come dalla maggior parte di essi uffici venne fin quì arbitrariamente praticato, preterendo così il disposto dall'annotazione sottoposta alla rubrica n.° 319 della tariffa generale daziaria.

Milano, il 16 agosto 1837.

G. B. MALGRANI.

(N.° 83.) *Le quitanze di pensione delle vedove e degli orfani de' militari devono essere sottoscritte dai rispettivi comandi di piazza.*

25 agosto 1837.

N.° 14021-2346. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze delle finanze.

Sopra dichiarazione dell'imperiale regio consiglio aulico di guerra diretta all'imperiale regio comando generale militare in Verona, questi con nota 14 corrente, n.° 3340 interessò l'imperiale regio magistrato camerale a voler ordinare alle casse camerali che non siano pagate pensioni a vedove e ad orfani de' militari se le relative quitanze non sono sottoscritte dai rispettivi comandi di piazza.

Cotesta imperiale regia intendenza farà analoga comunicazione alla cassa da essa dipendente, onde sia osservata una tal cautela.

Milano, il 25 agosto 1837.

G. B. MALGRANI.

(N.° 84.) *Le tavole e piastre di marmo con pulitura che servono per le chiese sono dichiarate soggette al dazio d'entrata del 10 per 100 del loro valore.*

27 agosto 1837.

N.° 14300-2329. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze delle finanze.

Sul dubbio elevatosi dal magistrato camerale veneto, se le tavole e piastre di marmo con pulitura che vengono adoperate pel lastricamento delle chiese e degli altari e simili dovessero pel trattamento del dazio d'entrata riferirsi alla rubrica n.° 313 della vigente tariffa generale daziaria come lavori da tagliapietre tassati del 20 per 100 del rispettivo loro valore, ovvero alla rubrica n.° 369 quale marmo con pulitura tassato del solo 10 per 100, l'imperiale regia camera aulica generale ha con rispettato suo dispaccio del 9 andante, n.° 33333-1203 dichiarato doversi gli articoli di cui è questione riguardare come marmo con pulitura soggetto al dazio di entrata del 10 per 100 del suo valore.

Tanto si partecipa a cotesta imperiale regia intendenza per la corrispondente osservanza all'evenienza del caso.

Milano, il 27 agosto 1837.

G. B. MALGRANI.

(N.° 85.) *Dichiarazione vicereale intorno alle tasse da pagarsi sui trattamenti normali degli impiegati regj, delle loro vedove e figli.*

30 agosto 1837.

N.° 14177-2772. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale agli Uffici da esso dipendenti.

Sopra rispettosa consulta del magistrato camerale, S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè coll' ossequiatissimo dispaccio del giorno 19 del cadente agosto, n.° 8689 si è graziosamente degnata di emanare le quì sotto tracciate norme da osservarsi nel successivo addebitamento delle tasse da pagarsi sui trattamenti normali degl' impiegati regj, delle loro vedove e figli in relazione alle massime vigenti sopra questo stesso oggetto, nelle antiche provincie austriache.

1.° La tassa del *cinque ed un quarto* per cento non verrà riscossa sull' importo delle pensioni che si accordano agl' impiegati nè quando le pensioni medesime sono assegnate colle norme dei *regolamenti italici*, giusta il vicereale decreto 24 settembre 1835, n.° 9733 comunicato colla circolare di questo magistrato

9 ottobre dello stesso anno, n.° 24916-4925, nè quando le stesse sono concedute con *pien diritto* ad impiegati stabili secondo le direttive austriache.

2.° Gl'impiegati stabili, qualora la pensione viene ad essi accordata dietro loro dimanda, pagheranno per una volta la tassa di spedizione di tre fiorini.

3.° Nel caso in cui agl' impiegati si accordi colle direttive austriache una pensione di grazia maggiore di quella che ad essi competerebbe secondo la durata del loro servigio, e nell' altro che essendo gl' impiegati medesimi tuttavia provvisorj, si applichino loro in via di grazia le dette austriache direttive, si esigerà per una sola volta in entrambi questi casi la tassa del *cinque ed un quarto* per cento sulla sola differenza, vale a dire, nel primo caso sulla prima accordata oltre la competenza normale, e nel secondo caso sulla somma eccedente quella che avrebbe importato la pensione italica.

4.° Le pensioni alle vedove, quelle che si accordano agli orfani d'impiegati direttamente dopo la morte del padre, gli assegni di grazia ed i sussidj di educazione saranno soggetti alla ripetuta tassa del 5 ed $\frac{1}{4}$ per cento nel solo caso che questi assegni siano rispettivamente maggiori di *cento* fiorini.

Essendo di *cento* fiorini, o minori di questa somma non sottostanno a veruna tassa.

5.° Sarà pure esente da qualunque tassa la parte di pensione che dopo la morte della madre passa a favore degli orfani superstiti che non hanno compiuta l'età normale.

6.° Per le pensioni che non sono state godute per un intero trimestre sarà depennata l'intera tassa, ed ove fossero state godute bensì per un trimestre compiuto, ma non per un anno intero si elimineranno due terzi della tassa, e si restituirà l'importo incompetentemente esatto.

Queste vicereali dichiarazioni si portano a notizia di cotesto imperiale regio ufficio per opportuna sua intelligenza e norma.

Milano, il 30 agosto 1837.

G. B. MALGRANI.

(N.° 86.) *Si richiama l'attenzione dei fabbricatori e degli utenti delle macchine a vapore sulla loro perfezione e solidità. Risponsabilità dei contravventori.*

5 settembre 1837.

N.° 27775-3176. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Prendendo argomento da un recente funesto avvenimento dello scoppio di una macchina a vapore applicata ad una filanda di bozzoli colla conseguenza della morte di un individuo e di altri due gravemente offesi, il governo, fermo il prescritto dalla governativa notificazione 28 giugno 1831 per le macchine sviluppanti il vapore come forza motrice, trova d'incaricare le imperiali regie delegazioni provinciali di vegliare attentamente perchè le caldaje a vapore applicate alle filande od a qualunque altro meccanismo non contemplato dalla citata governativa notificazione abbiano a presentare quella perfezione e solidità necessaria ad impedire possibilmente il pericolo di sinistri eventi, richiamando su di ciò, mediante avviso da inserirsi anche nelle gazzette provinciali e di Milano, l'attenzione dei fabbricatori e

dei proprietarj ed utenti delle accennate macchine e la risponsabilità a cui per avventura si esporrebbero a norma del § 183 della parte seconda del codice penale nel caso che dall' uso delle medesime venisse compromessa per loro negligenza la sicurezza corporale.

Milano, il 5 settembre 1837.

HARTIG.

(N.° 87.) *Schiarimento del* § 26 *del nuovo regolamento per lo studio privato politico-legale.*

6 settembre 1837.

N.° 28835-4549. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sopra un dubbio stato promosso intorno alla intelligenza del § 26 del nuovo regolamento per lo studio privato politico-legale pubblicato colla notificazione 29 aprile p.° p.°, n.° 12369-2086, ha ordinato la commissione aulica degli studj mediante dispaccio 19 agosto scorso, n.° 4931-268 che detto § 26 debba essere concepito come segue:

« Per l'istruzione privata vengono fissate » in complesso 10 fino a 12 ore per settimana » durante l'intero anno scolastico. »

Il governo tiene di ciò intesa cotesta imperiale regia delegazione provinciale in aggiunta al dispaccio 18 aprile prossimo passato, n.° 12369-2086 per l'effetto della vigilanza che dal § 42 del succitato regolamento le è demandata sui maestri privati dello studio politico-legale e sulla istruzione che sono obbligati di dare a termini del regolamento stesso.

Milano, il 6 settembre 1837.

HARTIG.

(N.° 88.) *Sospensione del pagamento delle pensioni quando i godenti di esse trascurino per un anno ed un giorno di riscuoterne le rate.*

7 settembre 1837.

N.° 15096-2542. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze delle finanze.

A malgrado delle disposizioni che in esecuzione degli ossequiatissimi ordini di S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè furono date col dispaccio 21 giugno 1833, n.° 18499-2366 non di rado avviene che da pensionati si lascia trascorrere il tempo utile all'esazione della loro pensione, e ciò diede motivo di osservazione alla prefata A. S. I., la quale con rispettatissimo dispaccio 2 andante, n.° 9426 impone che sia stampata ed unita ai libri pagatoriali degli assegnamenti l'avvertenza « che trascurando il pensionato di esigere la pensione per un anno ed un giorno, ancorchè non si fosse allontanato senza permissione dagli stati di S. M. I. R. A., gliene verrà sospeso senz'altro il pagamento e gli farà d'uopo della superiore riabilitazione per esserne posto nuovamente in godimento. »

L'ufficio del bollo e de' libri bollettarj è stato incaricato di fare stampare il foglio con la mentòvata avvertenza, e cotesta imperiale regia intendenza non avrà che a rivolgersi al medesimo per avere il numero bisognevole di tali fogli stampati per inserirli in que' libri che sono già in mano dei pensionati quando essi si presentano alla riscossione delle loro competenze, non senza avvisarli anche a voce di ciò che in detti fogli si contiene.

Nella stessa congiuntura l'intendenza farà ricerca pure di altrettanti dei detti fogli quanti sono i libri che essa possiede ancora nuovi, onde ve li possa far inserire, giacchè pel tratto successivo l'ufficio del bollo ne farà la trasmissione compiuta.

Cotesta imperiale regia intendenza incaricherà la cassa da essa dipendente dell'esatta esecuzione di questi ordini.

Milano, il 7 settembre 1837.

G. B. MALGRANI.

(N.° 89.) *Sono esenti dal bollo le quitanze degli emolumenti dei medici e dei chirurghi assunti in servizio per oggetti di coscrizione militare.*

15 settembre 1837.

N.° 15447-2985. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale agli Uffici da esso dipendenti.

L'eccelsa imperiale regia camera aulica generale considerando che i medici ed i chirurghi impiegati in oggetti di coscrizione militare devono a termini di sovrana risoluzione essere ritenuti durante tale loro impiego come impiegati dello stato, e tenendo luogo del soldo gli emolumenti che dessi percepiscono, si è degnata coll'ossequiatissimo dispaccio del giorno 29 agosto prossimo passato, n.° 36240-3649 di accordare anche a favore delle quitanze dei mentovati medici e chirurghi l'esenzione dal bollo di cui godono in forza del decreto 21 maggio 1811 le quitanze pei soldi e gli emolumenti degl'impiegati dello stato.

Tale superiore determinazione si porta a notizia di cotesto imperiale regio ufficio per opportuna sua norma.

Milano, il 15 settembre 1837.

G. B. MALGRANI.

(N.° 90.) *Trattamento daziario della corteccia greggia d'alberi e dei relativi fili greggi non nominati nella tariffa 7 giugno 1836.*

19 settembre 1837.

N.° 15439-2506. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze delle finanze.

Col dispaccio 21 agosto 1837, n.° 32794-1182 determinò l'eccelsa camera aulica generale che la corteccia greggia d'alberi ed i relativi fili greggi non espressamente nominati nella tariffa daziaria dei legnami e dei lavori ordinarj di legno (comunicata con decreto aulico del 7 giugno anno passato, n.° 23573-779 ed andata in vigore col 1.° di agosto 1836) dovranno essere trattati nel loro daziato come oggetti pertinenti fra gli articoli accennati ai numeri progressivi 19 e 20 della tariffa compiegata al succitato dispaccio aulico 7 giugno 1836, ed i quali riguardano il legname in tronchi, travi, puntelli, assi, assicelle, ceppi, legna spaccata, schegge, segature, ecc.

Tanto si partecipa a cotesta imperiale regia intendenza per propria norma e per l'ulteriore comunicazione ai rispettivi uffici dipendenti.

Milano, il 19 settembre 1837.

G. B. MALGRANI.

(N.° 91.) *Resta facilitato alle fondazioni e corporazioni lombarde il modo di riscuotere gl' interessi delle obbligazioni della camera aulica assegnate alla sezione di credito in Milano.*

4 ottobre 1837.

N.° 33368-2788. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Con rispettato dispaccio del 9 scaduto settembre, n.° 35769-2955 la camera aulica generale comunica quanto segue:

Col decreto 31 maggio 1826 vennero comunicate a cotesto governo le modalità da osservarsi riguardo al pagamento degl' interessi delle obbligazioni della camera aulica assegnate alla sezione di credito in Milano. Siccome secondo le originarie disposizioni non poteva aver luogo la voltura di quelle obbligazioni, e che le cessioni indossate alle medesime non erano prenotate che sopra i libri di credito, così la cassa del debito dello stato e della banca era sola in caso di liquidar le quitanze per gl' interessi e di farne l' esame secondo i rispettivi connotati. Ora però che può aver luogo la voltura regolare delle dette obbligazioni e che possono essere intestate

sul nome dell'ultimo possessore, come ciò deve succedere con tutte le obbligazioni appartenenti a stabilimenti pubblici oppure a fondazioni, la liquidazione e l'esame delle quitanze per gl' interessi delle obbligazioni in discorso possono aver luogo anche per parte di cotesta sezione di credito.

Onde pertanto facilitare alle fondazioni e corporazioni lombarde che fossero in possesso di simili obbligazioni la riscossione degl' interessi assegnati a cotesta sezione di credito, si va a dare le occorrenti disposizioni al magistrato camerale di Milano perchè autorizzi la sezione di credito ad eseguire dopo trovate regolari le relative quitanze a favore degli stabilimenti pubblici o di fondazioni il pagamento degl' interessi di obbligazioni della camera aulica, le quali siano di già intestate sul nome di simili istituti e vincolate pei medesimi, dove quindi non vi possa essere il caso di cessione e di cui gl' interessi siano di già assegnati alla sezione di credito.

Tanto si partecipa a cotesta delegazione provinciale perchè ne porga a chi spetta la corrispondente notizia per opportuna intelligenza e norma.

Milano, il 4 ottobre 1837.

D'ORDINE DEL SIGNOR GOVERNATORE,

OLDOFREDI.

(N.° 92.) *Alle vedove ed agli orfani dei professori e maestri morti durante il triennio di esperimento compete la gratificazione normale corrispondente alla quarta parte dell' ultimo stipendio del defunto.*

10 ottobre 1837.

N.° 33364-5153. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali ed a tutte le Direzioni.

Per sua intelligenza e norma di cotesto ufficio gli si partecipa che l'imperiale regia commissione aulica degli studj, dietro gli opportuni concerti presi coll'imperiale regia camera aulica, ha trovato di dichiarare che nei sensi della sovrana risoluzione 9 settembre 1826 compete anche alle vedove ed agli orfani dei pubblici professori e maestri, i quali hanno prestato buoni ed assidui servigi, e sono morti durante il triennio d'esperimento, e prima di avere ottenuta la definitiva conferma nei loro posti, la gratificazione normale per una sola volta corrispondente alla quarta parte dell'ultimo stipendio del defunto marito o padre, la quale a termini delle direttive austriache viene corrisposta alle vedove ed agli orfani degli altri servitori dello stato.

Milano, il 10 ottobre 1837.

HARTIG.

(N.° 93.) *Per la misura della pensione degli impiegati comunali si devono calcolare anche gli anni di servizio anteriori alla sovrana risoluzione* 20 *giugno* 1825.

22 ottobre 1837.

N.° 34787-5635. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L' imperiale regia cancelleria aulica riunita con rispettato dispaccio 29 settembre prossimo passato, n.° 23913-2519 si è degnata dichiarare « che riconosce fondata nel testo della sovrana risoluzione 20 giugno 1825 la massima adottata dai comuni lombardi aventi municipio d iabbonare agl' impiegati nel calcolo degli anni utili pel conseguimento d'una pensione anche quelli consunti in servizio anteriormente all' anziesposta superiore determinazione. »

Tanto il governo comunica alle delegazioni provinciali per loro norma.

Milano, il 22 ottobre 1837.

D' ORDINE DEL SIGNOR GOVERNATORE,
OLDOFREDI.

(N.° 94.) *Ai medici e chirurghi esteri è permesso l'esercizio dell'arte loro nei distretti confinarj della monarchia austriaca, sottomettendosi però alle discipline vigenti nella medesima.*

23 ottobre 1837.

N.° 34886-1706. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali ed alla Polizia e Facoltà medica.

L'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica mediante dispaccio del giorno 28 settembre prossimo passato, n.° 24361-1976 ha partecipato « che dietro sovrana risoluzione 26 corrente non sono da disturbarsi anche nel futuro i medici e chirurghi esteri autorizzati dai loro governi all' esercizio della loro arte nella pratica medica esercitata finora dagli stessi nei distretti confinarj della monarchia austriaca, ciò però sotto la condizione che essi si sottomettano alle vigenti discipline della medesima, e la comminatoria di perdere nel caso contrario la pratica in discorso e di vedersi esposti alle altre conseguenze legali. »

Tale superiore determinazione viene dal governo comunicata alle imp. regie delegazioni

proviuciali per loro intelligenza e norma nell' evenienza del caso.

Milano, il 23 ottobre 1837.

D'ORDINE DEL SIGNOR GOVERNATORE,
OLDOFREDI.

(N.° 95.) *Lo studio della scienza della contabilità dello stato è prescritto pel conseguimento di alcuni impieghi.*

25 ottobre 1837.

N.° 17724-3161. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale agli Uffici da esso dipendenti.

L'eccelsa imperiale regia aulica camera generale con ossequiato dispaccio 27 settembre prossimo passato, n.° 38228-2264 ha comunicato a questo magistrato camerale la veneratissima sovrana risoluzione 12 agosto corrente anno concernente lo studio della scienza sulla contabilità dello stato che viene prescritto come requisito necessario per ottenere gl' impieghi indicati nella prelodata sovrana risoluzione del seguente tenore :

1.° Gl' impiegati od alunni i quali servono presso l' imperiale regia camera aulica generale o presso qualche autorità od ufficio dipendente da questo dicastero aulico, e che producono il permesso de' proprj superiori di frequentare le lezioni sulla scienza della contabilità di stato, si ammetteranno a queste lezioni come uditori ordinarj. I loro superiori accorderanno tale permesso soltanto in misura compatibile colle esigenze del servizio e col luogo di stazione assegnato agl' individui.

2.° Questo studio resta prescritto come requisito per ottenere un *impiego stabile*

a) presso le cancellerie de' conti delle amministrazioni superiori di finanza;

b) presso le ragionerie delle amministrazioni distrettuali di finanza, fra le quali sono comprese anche le intendenze di finanza del regno lombardo-veneto;

c) presso le casse distrettuali e le casse delle intendenze di finanza in quelle provincie nelle quali esiste o verrà istituita una cattedra per la scienza della contabilità di stato.

3.° Nel conferimento degli anzidetti impieghi (2) nelle provincie dove non esiste una simile cattedra ed in generale in tutte le provincie allorchè trattasi del rimpiazzo d'impieghi ai quali è annesso il rendiconto di danaro e di oggetti, oppure ai quali incumbe la

sorveglianza degli uffici contabili, si avrà a preferenza riguardo per quegli aspiranti i quali, oltre il possedere *le stesse qualità ed i pari titoli*, giustificano con attestati di avere imparato a fondo la scienza della contabilità di stato.

4.° Ne' singoli casi ne' quali concorrono delle circostanze meritevoli di speciale riguardo potrà invocarsi dalla camera aulica generale a favore d'individui che hanno dato prove di fondate cognizioni nelle materie di contabilità il permesso di deviare dalla prescrizione accennata al n.° 2.

Le premesse determinazioni si comunicano a tutte le autorità ed agli uffici camerali e di finanza per rispettiva loro norma ed esatta osservanza, avvertendosi che la prescrizione contenuta al n.° 2 entra in vigore per tutte le nomine agli ivi accennati impieghi, le quali avranno luogo dopo il 31 ottobre 1840, senza che però la medesima anche dopo questa epoca sia applicabile a quegl'impiegati i quali avanti tale termine hanno ottenuto uno degli impieghi accennati sotto 2, oppure un posto stabile presso un ufficio od una cassa contabile.

Milano, il 25 ottobre 1837.

G. B. MALGRANI.

(N.° 96.) *Il tirocinio di fabbro-ferrajo prescritto per gli aspiranti ad essere accettati nell' imp. regio istituto veterinario per divenire maniscalchi operatori può essere supplito coll' intervento come scolari straordinarj per un anno intiero al detto istituto.*

30 ottobre 1837.

N.° 35480-1760. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali ed all' Istituto veterinario.

Il vigente regolamento dell' imperiale regio istituto veterinario di Milano prescrive che gli aspiranti ad essere accettati presso il medesimo come scolari ordinarj d' ippiatria, ossia per divenire maniscalchi operatori, devono produrre fra le altre prove quella di avere imparato il mestiere di fabbro-ferrajo e *di avere servito per tre anni almeno presso un maniscalco-ferratore.*

Questa disposizione fu pure portata a pubblica notizia colla governativa notificazione 25 ottobre 1834, n.° 33051-1859 al § 5.

Venne ora al governo partecipato dall' eccelsa imperiale regia commissione aulica degli

studj mediante dispaccio 5 andante, n.° 6100–766 che S. M. I. R. A. con venerata sovrana risoluzione 30 scorso settembre si è degnata di approvare che quegli aspiranti al grado d' ippiatria, i quali sono mancanti del prescritto tirocinio di fabbro-ferrajo, potranno supplirvi intervenendo come scolari straordinarj per un anno intiero a tutte le lezioni e ripetizioni obbligatorie per l' anno primo del corso d' ippiatria, e con esercitarsi assiduamente nelle officine della scuola tanto nella preparazione, quanto nell'applicazione dei ferri.

Il governo ne previene cotesta delegazione provinciale a di lei notizia e per comunicazione, all' evenienza de' casi, a chi potesse la suespressa facilitazione interessare.

Milano, il 30 ottobre 1837.

D' ORDINE DEL SIGNOR GOVERNATORE,

OLDOFREDI.

(N.° 97.) *Per l'ammissione alla pratica di ragioniere si richiede, oltre l'assolutorio degli studj ginnasiali, un certificato che comprovi avere il candidato compito lo studio dell'aritmetica teorica in tutta la sua estensione.*

10 novembre 1837.

N.° 37416-5768. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali
ed all' imp. regia Direz. gen. dei ginnasj.

Sopra il promosso dubbio, se per l'ammissione alla pratica voluta dal decreto 3 novembre 1805 per gli aspiranti all' esercizio della professione di pubblico ragioniere sia necessario, oltre l'attestato del sostenuto corso di umane lettere (ossia degli studj ginnasiali, fra i quali è ora pur compresa l'aritmetica), anche il certificato parziale che comprovi *avere il candidato compito lo studio dell' aritmetica teorica in tutta la sua estensione* giusta il prescritto all' articolo 11, § 2.° del suddetto decreto, il governo ha dovuto primieramente considerare che essendo l'aritmetica dei ginnasj uno studio puramente necessario ed elementare, non può ritenersi che colui il quale

la apprende contemporaneamente alle altre principali materie che nei ginnasj medesimi si insegnano possa istruirsi in modo da poterla conoscere *in tutta la sua estensione*, come verrebbe prescritto dal mentovaro decreto del 1805.

Oltre di che sussistendo quanto è stato esposto da alcune imperiali regie delegazioni provinciali, cioè che nel corso di aritmetica teorica in tutta la sua estensione debbonsi comprendere, come si comprendevano secondo il sistema del 1805, l'insegnamento delle regole per la soluzione dei problemi composti, e principalmente il modo di disporre i diversi conti d'interessi, i conti scalari, quelli di sconto, di locazione e conduzione, di permuta di stabili, di contratti vitalizj, di riparto di masse concorsuali e simili, come pure l'istruzione preliminare delle scritture doppia economica e mercantile, e poichè tutto ciò non viene insegnato nel corso di aritmetica prescritto pei ginnasj, non può certamente risguardarsi come compiuto nel senso del regolamento 3 novembre 1805 lo studio dell'aritmetica teorica in tutta la sua estensione da chi ha soltanto percorso lo studio dell'aritmetica stabilito pei ginnasj.

In seguito a ciò ed importando altronde che gli aspiranti all'esercizio della professione

di ragioniere incomincino la pratica sufficientemente istruiti nella teoria, acciocchè la pratica stessa abbia a riescire loro proficua e non vengano obbligati ad impiegare una parte del prescritto triennio a ripetere lo studio teorico, l'imp. regio governo ha trovato di deliberare doversi tenere fermo il principio che quegli il quale intende di dare principio alla pratica di ragioniere onde ottenere poscia l'abilitazione al relativo esercizio, oltre l'assolutorio degli studj ginnasiali, debba giustificare per gli effetti dell'art. 11, § 2 del decreto 3 novembre 1805 di avere anche compito lo studio dell'aritmetica teorica in tutta la sua estensione presso un apposito maestro approvato, come esigevasi prima dell'attuazione del nuovo sistema degli studj di ginnasio.

La regia delegazione provinciale vorrà ritenere per norma nei futuri contingibili casi siffatta dichiarazione.

Milano, il 10 novembre 1837.

HARTIG.

(N.° 98.) *I periti agrimensori sono dichiarati esclusi dalla compilazione dei progetti di strade comunali.*

11 novembre 1837.

N.° 37733-5835. CIRCOLARE.

L'imp. regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali ed all' imp. regia Direzione gen. delle pubbliche costruzioni.

S. M. I. R. A. con sovrana risoluzione 8 ottobre p.° p.° ha trovato di escludere il reclamo di alcuni periti agrimensori delle provincie venete, col quale chiedevano di non venire esclusi dalla compilazione de' progetti di strade comunali.

In conseguenza di questa superiore determinazione rimane abrogato il disposto dalla circolare 10 maggio 1835, n.° 14265-2248, che dichiarava doversi scegliere per tali lavori *preferibilmente*, ma non *esclusivamente* gli ingegneri.

E ciò si partecipa a cotesta imp. regia delegazione per opportuna di lei intelligenza e norma.

Milano, l'11 novembre 1837.

D'ORDINE DEL SIGNOR GOVERNATORE,

GIUDICI.

(N.° 99.) *Casi ne' quali colle sentenze interlocutorie portanti l'ammissione della prova per testimonj o a mezzo di periti il giudice può proferire decisione definitiva sovra altri punti non dipendenti da quella prova.*

23 novembre 1837.

N.° 15322. CIRCOLARE.

L'imp. regio Tribunale d'appello generale alle imp. regie prime Istanze giudiziarie della Lombardia.

Sopra il proposto quesito, se colle sentenze interlocutorie portanti l'ammissione della prova per testimonj o a mezzo di periti possa proferirsi la decisione definitiva sovra altri punti della domanda non dipendenti da quella prova, il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, presi gli opportuni concerti coll' imperiale regia aulica commissione di legislazione in oggetti giudiziarj, ha con aulico decreto 13 novembre a. c., n.° 3079 dichiarato ciò che segue:

Qualora la prova testimoniale o a mezzo di periti si trovi influente soltanto riguardo ad una parte o ad un punto della dimanda proposta, e si trovi in vece affatto indipendente

dall' esito della prova testimoniale o a mezzo di periti la decisione di una parte o di un punto separabile dalla stessa dimanda, il giudice nella medesima sentenza con cui relativamente ad una parte o ad un punto della dimanda proposta viene ammessa interlocutoriamente la prova per testimonj o periti dovrà pure in pari tempo pronunciare sull'altra parte o sull' altro punto con sentenza definitiva o assolutamente, o coll' ammettere il giuramento delle parti, e procedere quindi a termini del regolamento giudiziario.

Secondo i medesimi principj dovrà il giudice contenersi in ispecialità anche nelle cause per rendimento di conti.

Il che si porta a notizia delle imperiali regie prime istanze giudiziarie della Lombardia per loro norma e direzione.

Milano, il 23 novembre 1837.

MAZZETTI, Presidente.

Roner, *Consigliere.*

(N.° 100.) *Pei condannati al carcere duro esacerbato dal pubblico lavoro è destinato il bagno marittimo di Venezia.*

25 novembre 1837.

N.° 15504.

L' imp. regio Tribunale d' appello generale agl' imp. regj Tribunali criminali lombardi.

Dai rapporti pervenuti al supremo senato in Verona emerse che assai scarso è il numero dei condannati al carcere duro esistenti nell'ergastolo di Mantova e nella casa di forza in Padova, pei quali era stata aggiunta la pena del pubblico lavoro. Ciò fa conoscere che i giudizj criminali, da cui vengono sovente applicati alcuni degl' innasprimenti contemplati dal § 17 della prima parte del codice penale, non applicano mai o soltanto in pochissimi casi quello del lavoro pubblico. Potendo ciò derivare dal non essere effettivamente attivati i mezzi per un simile lavoro negli stabilimenti suddetti, si partecipa ai tribunali criminali dipendenti da quest' appello in relazione all' aulico decreto 8 andante, n.° 3037 per loro norma, che pei condannati al duro carcere col

pubblico lavoro, i quali per la fisica loro costituzione sana e robusta sieno perfettamente idonei ai gravi travagli dell' arsenale, è destinato il bagno marittimo in Venezia, a senso della veneratissima sovrana risoluzione 14 settembre 1829, di cui segue il tenore:

« A termini delle mie risoluzioni 12 aprile 1819 e 2 agosto 1828 il bagno marittimo in Venezia deve servire per luogo di condanna a quegl' individui civili e militari i quali dai competenti giudizj criminali e militari furono condannati al carcere duro esacerbato dal pubblico lavoro, oppure al lavoro nel bagno marittimo in ispecie, e che per la loro fisica costituzione sana e robusta sono perfettamente qualificati a gravi travagli nell' arsenale.

» Sarà da ommettersi la fissazione d'uno stato quantitativo oppure di un numero massimo di condannati da consegnarsi al bagno; si dovrà però, a misura che i lavori occorrenti nell' arsenale si potranno prestare col mezzo di condannati, risparmiarvi la man d' opera dei lavoranti che per avventura verso mercede vi si trovassero impiegati.

» Non potranno accettarsi nel bagno gl' inquisiti che furono condannati per appiccato incendio o soltanto assolti *ab instantia*, o che per lo stesso titolo furono già altra volta puniti.

» All'atto della consegna d'un condannato al bagno marittimo, oltre alla sentenza che lo risguarda, si dovrà pure inoltrare la fede rilasciata intorno alla fisica sua attitudine per questo luogo speciale di condanna. »

Milano, il 25 novembre 1837.

MAZZETTI, PRESIDENTE.

SILVA, Vicepresidente.

RONER, *Consigliere.*

(N.° 101.) *Il corso degli studj nell' imp. regia accademia militare a Wiener-Neustadt è ridotto dalle otto classi a sole sette, riservata la classe ottava agli allievi più distinti.*

20 dicembre 1837.

N.° 43004-6736. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Si trasmette a cotesta delegazione provinciale per opportuna di lei intelligenza e per quelle comunicazioni che potessero occorrere copia d'un aulico dispaccio, con cui viene

pubblico lavoro, i quali per la fisica loro costituzione sana e robusta sieno perfettamente idonei ai gravi travagli dell' arsenale, è destinato il bagno marittimo in Venezia, a senso della veneratissima sovrana risoluzione 14 settembre 1829, di cui segue il tenore:

« A termini delle mie risoluzioni 12 aprile 1819 e 2 agosto 1828 il bagno marittimo in Venezia deve servire per luogo di condanna a quegl' individui civili e militari i quali dai competenti giudizj criminali e militari furono condannati al carcere duro esacerbato dal pubblico lavoro, oppure al lavoro nel bagno marittimo in ispecie, e che per la loro fisica costituzione sana e robusta sono perfettamente qualificati a gravi travagli nell' arsenale.

» Sarà da ommettersi la fissazione d'uno stato quantitativo oppure di un numero massimo di condannati da consegnarsi al bagno; si dovrà però, a misura che i lavori occorrenti nell' arsenale si potranno prestare col mezzo di condannati, risparmiarvi la man d' opera dei lavoranti che per avventura verso mercede vi si trovassero impiegati.

» Non potranno accettarsi nel bagno gl' inquisiti che furono condannati per appiccato incendio o soltanto assolti *ab instantia*, o che per lo stesso titolo furono già altra volta puniti.

» All'atto della consegna d'un condannato al bagno marittimo, oltre alla sentenza che lo risguarda, si dovrà pure inoltrare la fede rilasciata intorno alla fisica sua attitudine per questo luogo speciale di condanna. »

Milano, il 25 novembre 1837.

MAZZETTI, PRESIDENTE.

SILVA, Vicepresidente.

RONER, *Consigliere.*

(N.° 101.) *Il corso degli studj nell' imp. regia accademia militare a Wiener-Neustadt è ridotto dalle otto classi a sole sette, riservata la classe ottava agli allievi più distinti.*

20 dicembre 1837.

N.° 43004-6736. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Si trasmette a cotesta delegazione provinciale per opportuna di lei intelligenza e per quelle comunicazioni che potessero occorrere copia d'un aulico dispaccio, con cui viene

partecipato che S. M. I. R. A. con sovrana risoluzione dell' 11 settembre si è degnata di ridurre l'attuale corso degli studj nell' imperiale regia accademia militare a Wiener-Neustadt dalle otto classi annuali a sole sette, riservando l' ottava a quei giovani che già si saranno distinti in tutti i corsi de' loro studj per gran talento ed esimia diligenza.

Milano, il 20 dicembre 1837.

D'ORDINE DEL SIGNOR GOVERNATORE,

OLDOFREDI.

N.° 29491-4585 *Lombardia.*

Con nota 20 dello spirante mese l' imperiale regio consiglio aulico di guerra ha partecipato la sovrana risoluzione dell' 11 settembre prossimo passato, colla quale S. M. I. R. A. si è degnata di ridurre l'attuale corso degli studj nell' imperiale regia accademia militare a Wiener-Neustadt di otto classi annuali a sole sette. Soltanto quei giovani della settima classe che si distinsero in tutti i corsi dei loro studj per gran talento ed esimia diligenza verranno destinati ad assistere per un altro anno ancora alle istruzioni più alte d' un' ottava classe, colla preferenza che, finito il corso regolare settennale dell' accademia, essi entreranno nella classe ottava suddetta già in qualità di alfieri. Se corrispondono alle aspettative, essi verranno ripartiti nell' armata in qualità di sottotenenti, mentre gli

altri giovani sortendo dalla settima classe, nella supposizione sempre d'un buon progresso e di buona condotta, sortono nella qualità soltanto di alfieri.

Per condurre a termine tale sovrana prescrizione l'imperiale regio consiglio aulico di guerra ha disposto che la classe settima dell'anno passato progredisca tuttora alla classe ottava dell'antico piano dello studio, e che la classe settima di quest'anno finisca il corso accademico già secondo il nuovo piano, in modo che i giovani di quest' ultima classe, all'eccezione di quelli che a preferenza verranno destinati al corso dell'istruzione più alta, sortiranno dall'accademia colla fine dell'anno scolastico 1837-38.

Nasce da ciò la conseguenza che colla fine del corrente anno scolastico e per questa volta i giovani di due classi insieme sortiranno dall'accademia, vale a dire la restante classe ottava dell'antico piano e la classe settima del nuovo; ma il numero de' giovani sortiti pure non risulterà così eccessivo come parrebbe pel motivo che dalla classe settima verranno ritenuti nell'accademia i giovani di eminente talento per ivi finire il corso dell'istruzione più alta dell'ottava classe.

Si partecipa tale sovrana risoluzione al governo per propria norma ed intelligenza e per le ulteriori disposizioni d'ufficio.

Vienna, il 29 novembre 1837.

Firmat. PILLERSDORFF.

(N.° 102.) *Gl' impiegati o praticanti presso gli uffici camerali possono, col consenso de' loro superiori, frequentare come ascoltanti le lezioni della scienza della contabilità dello stato.*

24 dicembre 1837.

N.° 42815-6706. CIRCOLARE.

L' imp. regio Governo alla Direzione dello studio politico-legale presso l' imp. regia università di Pavia.

L'imperiale regia commissione aulica degli studj mediante rispettato dispaccio 29 novembre p.° s.°, n.° 7415-428 si è compiaciuta di comunicare copia del dispaccio 19 agosto corrente anno, n.° 5110-276 diretto ai governi nel territorio de' quali esiste già una cattedra della scienza della contabilità dello stato, da cui si rileva che in forza di veneratissima sovrana risoluzione 12 detto agosto gl' impiegati o praticanti presso l'imperiale regia camera aulica generale o presso le autorità dipendenti dalla medesima possono, col consenso de' loro superiori, frequentare nella qualità di ascoltanti le lezioni della succennata scienza della contabilità dello stato.

Lo che si partecipa a cotesta direzione per intelligenza.

Milano, il 24 dicembre 1837.

D'ORDINE DEL SIGNOR GOVERNATORE,

OLDOFREDI.

(N.° 103.) *Elenco delle patenti di privilegio diramate dal* 1.° *luglio a tutto il* 31 *dicembre* 1837, *accordate a diversi inventori ed artisti sotto le condizioni e colle norme volute dalla sovrana patente* 31 *marzo* 1832, *non che delle relative estinzioni, rinunzie, ecc.*

N.° 129. N.° 19625–2195.

A *Kohl Francesco* falegname a Vienna per un anno, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 5 maggio 1837 e da aulico dispaccio 22 detto n.° 11629–891, per l' invenzione « di applicare a » qualunque specie di lavoro fino di legname il così detto » *folio* lavorato con ogni sorta di metallo, ed incollarlo » od applicarlo in vece dell'impiallacciatura di legno. Es- » sendo il *folio* suscettibile di essere compresso, risultano » i disegni più lisci e più netti di quello che avvenga ser- » vendosi del legno. I lavori poi da falegname fatti col » *folio* riescono meno costosi di quelli fatti col legno. »

N.° 130. N.° 19625–2195.

A *Grimm Antonio* falegname a Fischamend per anni due, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 5 maggio 1837 e da aulico dispaccio 22 detto n.° 11629–891, per l' invenzione « di una » macchina, mediante la quale gli stracci si riducono » non solamente più fini e filamentosi, ma si ha doppio

" lavoro colla stessa forza. Questa macchina costa poco, " è semplice, si conserva facilmente e può collocarsi " dovunque. "

N.° 131. N.° 19625-2195.

A *Horvath Giuseppe* di Gemeut impiegato a Steyr per due anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 5 maggio 1837 e da aulico dispaccio 22 detto n.° 11629-891, per l'invenzione " di " apparecchi atti a condur via il fumo per le cappe " dei cammini; con tali apparecchi il fumo nelle cucine " ed in altri luoghi riscaldati si scarica regolarmente, " la cucina è garantita nella stagione rigida dal freddo " procedente dall'apertura dei cammini, venendo impedito " che l'aria atmosferica penetri dalla gola del cammino, " i locali restano più netti e si risparmia la frequente " imbiancatura. Gli apparecchi sono fatti di produzioni " indigene, di ottone, ferro, latta di ferro e di latta " bianca, e non cagionano pericoli d'incendio, sono " durevoli, costano poco, si possono applicare a qualun- " que gola di cammino, non impediscono che questa sia " nettata e non occupano grande spazio nella località " delle abitazioni. La costruzione degli apparecchi è di " tal sorta da poter regolare a piacere lo scarico del- " l'aria, per cui i luoghi ove si affumicano vettovaglie " sono provvisti del fumo necessario, scaricandosi a " piacere l'eccedente. "

N.° 132. N.° 19625-2195.

A *Bozek Giovanni Romualdo* meccanico a Praga per anni tre, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 5 maggio 1837 e da aulico dispaccio 22 detto n.° 11629-891, per l' invenzione « nella » costruzione delle corrozze, per la quale facendo uso » di un apparecchio riesce superfluo l' applicare nel » davanti le ruote all' asse mediante madreviti, le assi » possono essere più facilmente ingrossate e senza le- » vare le ruote. Dette carrozze sono costrutte in guisa » che colle medesime si possono fare le voltate in ispa- » zio ristrettissimo senza pericolo di ribaltare. A queste » carrozze vanno applicate delle molle a slancio da rim- » balzo, le quali producono l'oscillazione al cocchio da » 13 sino a 15 pollici, per cui ancorchè il carro sia » continuatamente strabalzato, il cocchio rimane sempre » immobile. »

N.° 133. N.° 19625-2195.

A *Sottil Michele* ed al di lui figlio *Carlo* fabbricatori di stoffe di seta in Vienna per due anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 5 maggio 1837 e da aulico dispaccio 22 detto n.° 11629-891, pel miglioramento « dell' invenzione già privile- » giata il 12 maggio 1822 combinando un meccanismo » semplice col telajo, per cui la fabbricazione di qual- » sivoglia stoffa di seta, lana o lino si effettua con una » sola piedana e cessa il bisogno di qualsiasi altro ap- » parecchio richiesto finora, e la tessitura acquista in » generale dei vantaggi. In causa di questo meccanismo

„ le calcature riescono più facili e più efficaci ed il
„ meccanismo stesso può essere costrutto in minor tempo
„ e con minore spesa che per l' addietro. „

N.° 134. N.° 19625-2195.

A *Huther Michele* falegname in Vienna per un anno, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 5 maggio 1837 e da aulico dispaccio 22 detto n.° 11629-891, per l' invenzione „ di tagliare me-
„ diante speciale macchina una nuova specie di tavolette
„ per pavimenti di legno di qualsivoglia disegno e spe-
„ cie, le quali tavolette sono di bell' aspetto e costano
„ poco in causa del risparmio di tempo e di legna. „

N.° 135. N.° 19879-2223.

Ad *Esche Giuseppe* fabbricatore di stoffe di tela a Vienna e *Vittemberg Leopoldo* compagno pure in Vienna per cinque anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 10 maggio 1837 e da dispaccio aulico 24 detto n.° 12272-947, pel miglioramento „ del telajo inserviente alla fabbricazione di *shawls*
„ e panni a foggia di *shawls*, non che per fabbricare
„ in generale tessuti con disegni „, e pel miglioramento
„ della così detta carta *quadricata* per uso di questo
„ metodo di tessitura con disegni, per cui si ottiene un
„ sensibile risparmio di spese, una stoffa di una par-
„ ticolare bellezza ed un modello più perfetto fatto sulla
„ detta carta. „

N.° 136. N.° 19879-2223.

A *Di Loiritz Elisabetta* di Vienna per anni cinque, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 10 maggio 1837 e da dispaccio aulico 24 detto n.° 12272-947, per nuovo metodo " di fabbricare " tutte le specie di galloni d' oro e d' argento e nastri " pei fiocchi da spada e spallini con disegni e senza, " lisci o rilevati, come anche mezzi galloni per militari " o borghesi di qualsivoglia larghezza e lunghezza, vuoti " o con fodera, grossi o sottili, di seta, refe o di altre " stoffe in modo da escludere il bisogno di cucirvi le " fodere, il che guasta il margine dei galloni e li rende " sporchi, ed ove si foderino detti galloni acquistano " e non si appannano, si possono riversare; la fodera " de' galloni fatta colla pelle in uso pel militare di ca- " valleria non occorre col presente metodo, e detti gal- " loni conservano tuttavia il loro bello e la loro forza, " nè perciò sono più cari dei galloni consueti. "

N.° 137. N.° 19879-2223.

A *Hassa Antonio* legatore di libri a Vienna per un anno, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 10 maggio 1837 e da dispaccio aulico 24 detto n.° 12272-947, per nuova invenzione " di marmorare, spruzzare, tingere, comprimere, ren- " dere lucenti ed apparecchiare in ogni altra guisa il " percal, il taffettà di lana e di tela in guisa che alle " stoffe così preparate si può applicare l' oro; esse sem- " brano di pelle e resistono più della carta. "

N.° 138. N.° 19879-2223.

Ad *Oversnann Federico* meccanico in Vienna, rappresentato da *Hönig Carlo* dottore ed avvocato in Vienna, per anni cinque, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 10 maggio 1837 e da dispaccio aulico 24 detto n.° 12272-947, pel miglioramento « dei così detti forni a fiamma *pudiling* inser- » vienti a temperare il ferro crudo. Desso consiste in » una particolare costruzione del focolare ed in un me- » todo nuovo di refrigerare il focolare ed il fondo. Qua- » lità caratteristiche di questo forno sono quelle che il » ferro riesce migliore, il forno si conserva di più e » si risparmia il combustibile. »

N.° 139. N.° 19884-2225.

Kukla Francesco Saverio e *Daun Giuseppe*: annullamento, per mancanza di novità nei punti 3, 5 e 6, del privilegio ad essi concesso il 18 marzo 1836 (pubblicato sotto la sola firma *Kukla Francesco Saverio*), come da aulico dispaccio 1.° giugno 1837 n.° 13168-1007, concernente l' invenzione ed il miglioramento « nella » fabbricazione del gas infiammabile per uso dell' illu- » minazione » e sussistente negli altri tre punti 1, 2 e 4.

N.° 140. N.° 20021-2243.

Ad *Escher G. G. Alberto* fabbricatore di macchine a Feldkirch nel Vorarlberg per anni dieci, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale

19 maggio 1837 e da dispaccio aulico 30 detto n.°. 12847-988, per l'invenzione ed il miglioramento « di avvol-
» gere nello stato compressivo dell' incannatojo, detto
» anche *banc à broches* (la quale serve per preparare
» il cotone, la lana pecorile, il lino e la canapa), il
» filato in grosso mediante uno strisciatore o picciola
» paletta, e nel mentre che contemporaneamente gl'in-
» cannatoi vengono girati conicamente da ambe le estre-
» mità al pari della macchina detta *Jube*, di modo che
» i dischi finali riescono del tutto superflui. Il conge-
» gno impulsivo per l'incannatojo e pei fusi vi è talmente
» applicato che un albero con ruote spirali mette nello
» stesso tempo in movimento due file d' incannatoi o
» fusi. »

N.° 141. N.° 20021-2243.

Ad *Erard Pietro* fabbricatore d' istromenti a Londra, rappresentato da *Kerzkowsky Giovanni* agente aulico in Vienna, valituro sino al 22 dicembre 1842, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 19 maggio 1837 e da dispaccio aulico 30 detto n.° 12847-988, per l'invenzione « di fabbricare cla-
» vicembali in modo che essendo il tasto caduto anche
» al fondo della tastiera si può far battere il martello
» senza alzarlo più della grossezza di una carta, in
» guisa che il tasto batte in qualunque grado di abbas-
» samento del medesimo, modulando in tal guisa la
» forza del tuono col mezzo di un frequente movimento
» dei tasti. »

N.° 142. N.° 20021-2243.

A *Froassart Battista* di Parigi, rappresentato da *Schuller Antonio* dottore di legge ed agente in Vienna, per cinque anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 19 maggio 1837 e da dispaccio aulico 30 detto n.° 12847-988, pel miglioramento « degli apparecchi atti a filtrare, per cui 1.° agendo » spontaneamente la forza compressiva si ottiene in » tempo più breve una filtrazione più abbondante che » coi metodi già in uso; 2.° il fluido ottenuto viene dal » primo piano condotto ai piani superiori senza il soc- » corso della tromba; 3.° l' apparecchio può essere pu- » lito in pochi minuti senza bisogno di disfarlo. »

N.° 143. N.° 20021-2243.

A *Joff Francesco* proprietario di una fabbrica di cotone a Praga per anni cinque, come da determinazione della imperiale regia camera aulica generale 19 maggio 1837 e da dispaccio aulico 30 detto n.° 12847-988, per l'invenzione « di applicare sulle stoffe di lana, seta, ecc. » delle lettere, cifre, fiori ed altri disegni d' oro, d' ar- » gento o di carta mediante una pasta appositamente » preparata, per la quale restano tali disegni fermi ed » illesi ancorchè venga piegata e stropicciata la stoffa, » dal che nasce il vantaggio che tutte le stoffe munite » di siffatte marche o segni ne possono essere provve- » dute più presto e con minori spese che facendo uso » della conosciuta *marca della fabbrica*. »

N.° 144. N.° 20021–2243.

Ad *Amberg Antonio* fabbricatore di clavicembali in Vienna per un anno, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 19 maggio 1837 e da dispaccio aulico 30 detto n.° 12847-988, pel miglioramento « nella costruzione delle tastiere, alzando ed » abbassando mediante una vite gli scioglitori ad uno » ad uno tutti insieme secondo il bisogno, per cui è tolto » del tutto il difetto dell'allargamento ed il trasporto dei » martelli, e ne risulta un tuono di gran lunga più puro. »

N.° 145. N.° 20021–2243.

A *Brambilla Gio. Battista* in Milano per anni quindici, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 19 maggio 1837 e da dispaccio aulico 30 detto n.° 12847–988, pel miglioramento « nella il- » luminazione consistente nell'applicazione del gas pro- » dotto da alcuni fossili infiammabili indigeni stati ritro- » vati di nuovo per l' illuminazione pubblica e privata, » dal che risultano significanti risparmj di spese ed altri » considerabili vantaggi. »

N.° 146. N.° 20021–2243.

A *Margotti Gio. Battista* in Vienna, già viceconsole prussiano nella Moldavia, per tre anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 19 maggio 1837 e da dispaccio aulico 30 detto n.° 12847-988, pel miglioramento di fabbricare mediante un

„ processo tecnico semplificato la carta lucente ed i
„ cartoni di soppressa a foggia inglese e fiamminga. „

N.° 147. N.° 20021–2243.

A *Di Ganah Carlo* socio della fabbrica di nastri di *Dunser Nicola* a Feldkirch per anni quindici, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 19 maggio 1837 e da dispaccio aulico 30 detto n.° 12847-988, per l'invenzione „ di mettere in movimento per mezzo
„ dell'acqua un solo telajo grande con trenta o quaranta
„ corsi e con altrettanti fusi o navicelle, regolandolo in
„ guisa che tutte le trame si trovano in pari tempo, ma
„ talmente indipendenti l'una dall'altra che ogni corso
„ in caso di riparazione si ferma da sè senza impedire
„ l'operazione generale. Un solo lavoratore può dirigere
„ due di questi telai, ed in un giorno si fabbricano
„ 3000 a 6000 braccia di nastri di diversa qualità. „

N.° 148. N.° 21102–2367.

A *Fanre Placido* cessionario di *Villars Ettore Numa*: proroga di due anni accordatagli per l'esercizio del privilegio esclusivo concesso l'8 maggio 1835 al *Villars*, come da dispaccio aulico 12 giugno 1837 n.° 14198-1092, pel miglioramento „ nella fabbricazione dei lavori ra-
„ bescati. „

N.° 149. N.° 21771-2443.

Buschmann Odoardo fabbricatore d'istrumenti in Berlino: estinzione, pel non eseguito pagamento delle tasse nel termine prescritto, del quinquennale privilegio stato allo stesso accordato l'8 agosto 1834, come da dispaccio aulico 13 giugno 1837 n.° 14197-1091, per l'invenzione « dell'istrumento a tasti denominato *trepadion.* »

N.° 150. N.° 22020-2476.

A *Bilharz Giovanni Nepomuceno* e *Candido* fratelli a Penzing presso Vienna per anni cinque, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 27 maggio 1837 e da aulico dispaccio 11 giugno detto n.° 13724-1052, per l'invenzione « di fabbricare con » ispeciale macchina candele di cera, di spermaceti, di » sego e d'altre materie, i cui stoppini sono corti ed » incombustibili, fatti di metallo, di lana pecorile e di » amianto, ecc. Queste candele danno una luce più chiara » e più eguale delle candele consuete, non hanno bi- » sogno di essere smoccolate, ed il medesimo stoppino » può servire per più candele. Due lavoratori possono » fabbricare mediante la detta macchina 48 centinaja » di candele al giorno in ragione di 10 per libbra, » quindi 48,000 pezzi, e manipolare la cera, lo sper- » maceti, il sego, ecc. entro 24 ore per farne can- » dele in modo da superare tutte le specie di candele » state finora fabbricate. »

N.° 151. N.° 22020-2476.

A *Hellmer Ignazio* proprietario di una fabbrica a Vienna per cinque anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 27 maggio 1837 e da aulico dispaccio 11 giugno detto n.° 13724-1052, pel ritrovato e per l'invenzione « di formare mediante la » compressione di una macchina e senza la consueta » manipolazione dell'argilla de' vasi e recipienti di qual- » sivoglia figura, i quali appena usciti dalla macchina » vengono collocati nella fornace per essere cotti. »

N.° 152. N.° 22020-2476.

Ad *Ugazy Vito* commissario pensionato delle strade in Vienna per anni tre, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 27 maggio 1837 e da aulico dispaccio 11 giugno detto n.° 13724-1052, pel miglioramento « della macchina a foggia di seminatojo d'a- » ratro già stata privilegiata nel 1817, la quale è for- » mata sul davanti come qualunque aratro consueto e » può essere messa in attività da chiunque senza pre- » cedente istruzione. Con detta macchina si possono se- » minare frumento, segale, orzo, avena, grano sara- » ceno, lenti, piselli, ceci, barbabietole, grano turco, » venendo le sementi sparse nei solchi già preparati alla » profondità di 10 a 12 pollici e coperte senza esser ri- » mosse dalla loro posizione con due pollici di terra. Le » sementi di barbabietole e di grano turco sparse a piacere » in fila vengono poi coperte da 1 sino a 3 pollici di » terra. Per tal modo si evita l'inconveniente d'una semi- » nagione ineguale e si risparmia la metà delle sementi. »

N.° 153. N.° 22020-2476.

A *Holdoff Federico* calzolajo in Vienna per un anno, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 27 maggio 1837 e da aulico dispaccio 11 giugno detto n.° 13724-1052, per l'invenzione « di fare » stivali e scarpe impermeabili specialmente all' acqua » di neve. La pelle è resa affatto impermeabile con una » materia apposita, e lo spago è talmente preparato che » conserva la tenacità e la fortezza della pelle, per cui è » meno sottoposto alla putrefazione dello spago comune, » il quale perde la sua forza staccandosi la pece di cui » venne intonacato. »

N.° 154. N.° 22020-2476.

A *Badour Giuseppe* di Vienna per un anno, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 27 maggio 1837 e da aulico dispaccio 11 giugno detto n.° 13724-1052, per l'invenzione « di produrre » aumento di forza mediante il vapore riscaldato. »

N.° 155. N.° 22020-2476.

A *Salzer Carlo* tintore di seta a Vienna per un anno, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 27 maggio 1837 e da aulico dispaccio 11 giugno detto n.° 13724-1052, per l'invenzione « di far » bollire in modo particolare la seta nel vapore, per cui » non abbrucia mai, il che avviene spesso servendosi » del fuoco. Essa conserva il bel filo tondo e diventa

„ più forte, più utile, più liscia e più lucente per l'uso
„ della fabbricazione, nel mentre che facendola bollire
„ sul fuoco, il filo si apre e si arriccia. „

N.° 156. N.° 22020–2476.

A *Pessina Giuseppe* cappellajo a Praga per anni tre, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 27 maggio 1837 e da aulico dispaccio 11 giugno detto n.° 13724–1052, pel miglioramento « nella
„ fabbricazione de' cappelli di feltro. I materiali per li-
„ sciarli vengono uniti in modo finora nuovo, ed il la-
„ voro di cappelli procede in guisa particolare e del
„ tutto opposto al consueto, per modo che i cappelli si
„ fabbricano con maggior prestezza e con molto minore
„ fatica, essi risultano più leggieri e costano meno degli
„ altri. „

N.° 157. N.° 21772–2444.

Morsch Michele Antonio: spontanea rinuncia al privilegio accordatogli il 20 febbrajo 1835, come da dispaccio aulico 23 giugno 1837 n.° 15463–1184, per l'invenzione ed il miglioramento « degli apparecchi dei
„ cessi inodoriferi. „

N.° 158. N.° 24016–2689.

A *Tschuggmall Giuseppe:* proroga di un anno accordatagli il 19 giugno 1837 per l'esercizio del privilegio da esso ottenuto il 30 maggio 1835, come da aulico

dispaccio 8 luglio 1837 n.° 15753-1203, per « nuova » composizione di lucido per stivali. »

N.° 159. N.° 24017-2790.

Ad *Ulbricht Venceslao:* proroga di due anni accordatagli il 24 giugno 1837 per l'esercizio del privilegio da esso ottenuto il 22 aprile 1834, come da dispaccio aulico 6 luglio 1837 n.° 16275-1252, pel miglioramento « nella fabbricazione de' cappelli. »

N.° 160. N.° 24018-2791.

Lieber Ignazio: rinuncia spontanea al privilegio statogli concesso il 14 maggio 1834, come da dispaccio aulico 10 luglio 1837 n.° 17057-1303, per nuova invenzione « nella fabbricazione delle carrozze con diminu- » zione delle scosse a cui le medesime vanno soggette » movendosi. »

N.° 161. N.° 24019-2792.

Schwarz Giacomo: spontanea rinuncia al privilegio stato ad esso accordato il 25 luglio 1836, come da aulico dispaccio 10 luglio 1837 n.° 17050-1304, pel miglioramento « nella fabbricazione di oggetti di tartaruga » e corno. »

N.° 162. N.° 23364-2619.

A *Meissl Francesco*, *Eibenstein Giuseppe* e *Wolle Emanuele* cimatori di panni in Vienna per anni cinque, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 3 giugno 1837 e da aulico dispaccio 23 detto n.° 14700-1126, per l' invenzione « di un cilindro a » vapore atto a *decartire* col mezzo del vapore d'acqua » panni e stoffe di lana di diversi colori e qualità, in » guisa che ogni colore ed ogni qualità, non che ogni » stoffa vengono contemporaneamente sottoposti al va- » pore di determinati gradi di calore, per cui l'appretto » dei panni e delle stoffe di lana si effettua in tempo » assai più breve e con minor quantità di combustibili » che nella consueta cassa a vapore. »

N.° 163. N.° 23364-2619.

A *Gaddum Giorgio Enrico Arminio* negoziante in Milano per anni otto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 3 giugno 1837 e da aulico dispaccio 23 detto n.° 14700-1126, per l' invenzione « di un nuovo metodo di scardassare qualunque specie » di cascami di seta, ottenendo per questo risparmio » di mano d' opera e maggior prodotto. »

N.° 164. N.° 23364-2619.

A *Stribel Odoardo* calderajo a Vienna per due anni, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 3 giugno 1837 e da aulico dispaccio 23 detto

n.° 14700-1126, per l'invenzione ed il miglioramento « della macchina denominata *Wiener Transferir-flugel* » *Cylinder Ausschneid Maschine*, in guisa che la macchina » del detto inventore differisce affatto da simili macchi- » ne inglesi e francesi, ed il taglio de' *shawls* con dise- » gni si fa più prestamente e più rettamente e ad una » metà prezzo di quelle in corso. »

N.° 165. N.° 24530-2762.

A *Niederreither Leopoldo* sellajo al Simmering: proroga di un altro anno accordatagli l'8 luglio 1837 per l'esercizio dell'annuale privilegio esclusivo da esso ottenuto il 18 giugno 1836, come da dispaccio aulico 15 luglio 1837 n.° 17613-1350, pel ritrovato « di fabbricare ogni » sorta di carrozze con nuova foggia di cinghioni, con » un uncino da tiro a guisa di leva. »

N.° 166. N.° 24880-2805.

Ad *Albrizzi Luigi* negoziante in Venezia per cinque anni, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 16 giugno 1837 e da aulico dispaccio 2 luglio detto n.° 15675-1193, per l'invenzione « di » un nuovo metodo di fabbricar ostie per sigillare con » figure traforate od in rilievo a foggia di cammei o » medaglie di uno o più colori, non che con una o » più specie di metalli. »

N.° 167. N.° 24880-2805.

A *Zsitkopszky Carlo* oriolajo a Vienna per un anno, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 16 giugno 1837 e da aulico dispaccio 2 luglio detto n.° 15675-1193, per l'invenzione « di un » clavicembalo della forma del clavicembalo a tavolo, » il quale, in vece di esser fornito di fili d'acciajo, viene » composto di uno speciale apparecchio interno sovra » molle d'acciajo. Esso non abbisogna d' accordatura che » all'atto della fabbricazione, sviluppa un tuono più grato » e di maggior durata di quello de' clavicembali finora » conosciuti, non costa di più di questi e può esser » fatto in forma di tavolo e come forziere. »

N.° 168. N.° 24880-2805.

A *Preschel Giovanni* fabbricatore di battifuochi meccanici a Vienna ed a *Krutzler Giovanni* fabbricatore di zolfanelli in detta città per un anno, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 16 giugno 1837 e da aulico dispaccio 2 luglio detto n.° 15675-1193, per l'invenzione « di particolari lapis piombini. » Il legno contenente la grafite viene talmente prepa- » rato mediante una pialla apposita, che ad ogni colpo » si produce dal legno dolce un pezzo lungo tre piedi » circa, e dal forte un pezzo lungo sei pollici circa » compresa la scannellatura per collocarvi la grafite ed » il listello per coprire la scannellatura, ciò che arreca » non poco risparmio di tempo. »

N.° 169. N.° 26877-3033.

Tosi Giovanni: estinzione, pel non eseguito pagamento delle prescritte tasse, del privilegio accordatogli il 31 gennajo 1828, come da dispaccio aulico 6 agosto 1837 n.° 19534-1497, pel miglioramento « nella fabbricazione » delle serrature segrete. »

N.° 170. N.° 26877-3033.

Vanni Ignazio: estinzione, pel non eseguito pagamento delle tasse prescritte, del privilegio concessogli il 26 aprile 1830, come da dispaccio aulico 6 agosto 1837 n.° 19534-1497, pel ritrovato « di cavare l'indaco dalla lana tinta » in bleu. »

N.° 171. N.° 26877-3033.

Schlesinger Michele: estinzione, pel non eseguito pagamento delle prescritte tasse, del privilegio da esso ottenuto il 26 gennajo 1831, come da aulico dispaccio 6 agosto 1837 n.° 19534-1497, per l'invenzione « di » porre in movimento col mezzo di una macchina a » vapore uno o più mangani. »

N.° 172. N.° 26879-3035.

A *Ledl Martino:* proroga di un altro anno accordatagli per l'esercizio del quadriennale privilegio da esso ottenuto il 20 luglio 1833, come da dispaccio aulico

3 agosto 1837 n.° 19441–1490, per l'invenzione « di » fare ogni specie di disegni per modelli di stampa e » di ricamo con sole cinque figure. »

N.° 173. N.° 26880–3036.

A *Pergler Giuseppe:* proroga di due anni concessagli il 29 luglio 1837 per l'esercizio del privilegio stato ad esso conceduto il 25 luglio 1836, come da aulico dispaccio 3 agosto 1837 n.° 19442–1491, pel miglioramento « nella fabbricazione di stivali e scarpe per ambi » i sessi. »

N.° 174. N.° 25646–2888.

A *Darebny Giuseppe* lattajo in Vienna per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 30 giugno 1837 e da aulico dispaccio 15 luglio detto n.° 17059–1305, per l'invenzione « di una macchina atta a fare » un caffè in viaggio: essa è piccola e semplice, senza » viti, valvole e ferrature ermetiche, ecc.; quindi a » miglior prezzo delle altre di questa specie: in questa » macchina, calcolando bene lo spazio, si fa bollire » entro tre minuti il caffè ed il fior di latte e in mag- » gior quantità che sopra altra macchina doppiamente » grande. Essa è tascabile e richiede poco consumo di » spirito di vino. »

N.° 175. N.° 25646–2888.

A *Kaiser Federico Guglielmo* fabbricatore di armoniche in Vienna, Wieden n.° 872, per tre anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 30 giugno 1837 e da aulico dispaccio 15 luglio detto n.° 17059–1305, per l' invenzione ed il miglioramento « di fabbricare armoniche sulle quali si trovano varj » oggetti, come figure umane, animali, scocche, molini » a vento, ecc. fatti di legno, metallo o carta pesta, i » quali sono posti in movimento dall' aria e dal fiato di » colui che suona l' istromento. »

N.° 176. N.° 25646–2888.

A *Bergen Carlo Guglielmo* a Vienna, Leimgrube n.° 143, per anni due e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 30 giugno 1837 e da aulico dispaccio 15 luglio detto n.° 17059–1305, pel miglioramento « dei già sussistenti » sigilli di carta » e per l' invenzione « dei sigilli in fo- » glio che non si possono falsificare. Le lettere sigillate » coi medesimi non si aprono che col lacerare il sito si- » gillato, e la fabbricazione di essi riesce più presta, » più facile e con minor dispendio, senza strettojo ed » altre macchine come si usava per lo passato. Ai detti » sigilli si danno in una sola volta varj colori e così » anche ai sigilli in foglio, i quali si coniano di foglie » di zinco, di rame e di argento dando loro varj colori » senza il concorso di strettojo o d' altra macchina. »

N.° 177. N.° 25646–2888.

A *Leon Augusto* e *figlio* proprietarj di una fabbrica a Vienna, Alservorstadt n.° 166, per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 30 giugno 1837 e da aulico dispaccio 15 luglio detto n.° 17059–1305, pel miglioramento " nel raffinamento dell' olio da ardere. La " *stearina* contenuta negli olj raffinati secondo il metodo " consueto, gli acidi e le materie eterogenee vengono " totalmente segregati di modo che la luce prodotta da " tale olio acquista d' intensità e di bianchezza senza " far fumo. E le lampade neppure dopo l' uso di varj " anni vengono intaccate da tale olio. La *stearina* che " se ne separa viene adoperata per altro uso. "

N.° 178. N.° 25646–2888.

A *Wessely Antonio* negoziante di refe in Vienna, S. Ulrich n.° 4, per anni due e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 30 giugno 1837 e da aulico dispaccio 15 luglio detto n.° 17059–1305, pel ritrovato " di migliorare il " filo o refe di cotone, per cui riesce più netto, si torce " meglio che nel modo consueto e resiste quasi al pari " del filo di lino. "

N.° 179. N.° 26175–2978.

A *Schmid Enrico Daniele* socio della ditta Rollé e Schwilgué a Vienna, Leopoldstadt n.° 538, per anni tre, come

da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 30 giugno 1837 e da dispaccio aulico 12 luglio detto n.° 16461-1265, per l' invenzione « di lettiere di ferro, » canapè e sedie a bracciuoli che si possono piegare. » Esse si distinguono dalle conosciute per due traverse » movibili fornite di cerniera. Le sedie a bracciuoli pos- » sono essere fabbricate con una traversa sola, mediante » la quale facilmente si aprono e si chiudono, ed in » vece dello strato di assi o coregge vi ha soltanto un » letto di tela ordinaria che è fornito all' estremità di » due occhi di latta e fermato con rosette, per cui le » parti ottengono la necessaria tensione e formano una » buona lettiera elastica. »

N.° 180. N.° 26175-2978.

A *Hemberger Giacomo Francesco Enrico* direttore d'amministrazione in Vienna al n.° 785 per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 30 giugno 1837 e da dispaccio aulico 12 luglio detto n.° 16461-1265, per l' invenzione « di preservare dall' ossidazione il ferro » fuso e battuto, l' acciajo ed il rame. »

N.° 181. N.° 26175-2978.

A *Kasperowski Adamo* a Zurawniki nel circolo di Leopoli in Galizia per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 30 giugno 1837 e da dispaccio aulico 12 luglio detto n.° 16461-1265, per l' invenzione « d'un

» apparecchio onde condensare lo sciroppo secondo i
» principj della superficie svaporante, il quale entro lo
» spazio di quattro piedi di lunghezza, tre di larghezza
» e tre di altezza ha 90 piedi di superficie svaporante
» e condensa lo sciroppo nella bassa temperatura. Non
» vi occorre gran caldaja con vapori tesi perchè essi
» non eccedono mai gradi 81. Detto apparecchio può
» servire tanto per svaporare il sugo sino a 25 gradi
» Beaumé, quanto per condensarlo fino alla prova del
» dito. Il processo con 400 libbre di sciroppo e con 36
» gradi di Beaumé (freddo) termina entro un' ora;
» quindi produce un doppio effetto in confronto del-
» l' apparecchio di Hallette con vapori tesi usati in Ga-
» lizia. Tutto l' apparecchio, compresa la caldaja a va-
» pore, costa da 350 a 400 fiorini; vi occorrono pochi
» combustibili. »

N.° 182. N.° 29502–3463.

Alla firma di *Berger M.* di Vienna: proroga di tre altri anni accordatagli il 4 agosto 1837 per l' esercizio del privilegio da esso ottenuto il 13 agosto 1835, come da aulico dispaccio 12 agosto 1837 n.° 20204–1570, pel miglioramento « intorno alla macchina atta a fab-
» bricare il surrogato di caffè. »

N.° 183. N.° 29503–3464.

A *Leywolff Ignazio* ed al di lui figlio *Ignazio*: proroga di un altro anno loro accordata il 4 agosto 1837 per l' esercizio del privilegio stato ad essi concesso il 26

agosto 1836, come da dispaccio aulico 13 agosto 1837 n.° 20205-1571, pel miglioramento « intorno alle ruote » su cui cade l'acqua. »

N.° 184. N.° 29505-3466.

Ulbricht Venceslao cappellajo a Brünn: annullamento del 3.° punto del triennale privilegio concessogli il 22 aprile 1834, come da aulico dispaccio 16 agosto 1837 n.° 18594-1432, rimanendo valido negli altri due punti pel miglioramento « nella fabbricazione de' cappelli. »

N.° 185. N.° 29506-3467.

All'imp. regia impresa privilegiata per l'illuminazione col gas a Vienna: proroga di un altro anno da essa ottenuta l'11 agosto 1837 per l'esercizio del privilegio stato alla medesima accordato il 13 agosto 1835, come da dispaccio aulico 18 agosto 1837 n.° 20685-1612, per l'invenzione ed il miglioramento « nella fabbricazione di » una qualità di gas d'illuminazione. »

N.° 186. N.° 29508-3469.

Prückner Ignazio: spontanea rinuncia al quinquennale privilegio accordatogli il 28 febbrajo 1835, come da aulico dispaccio 11 agosto 1837 n.° 20203-1569, per l'invenzione « di purgare le teste di pipe di schiuma » di mare guastate dal fumare e ridurle in nuovo e » senza odore. »

N.° 187. N.° 26474–2977.

A *De Milly Adriano Gustavo* in Vienna, n.° 430, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 7 luglio 1837 e da dispaccio aulico 24 detto n.° 18409–1411, per l' invenzione « di mezzi ed apparecchi onde » fabbricare una qualità particolare di candele denomi- » nate *candele Milly*, non che l'acido *stearingue*, l'acido » *margarique* e l'acido *oleique*. »

N.° 188. N.° 26474–2977.

Ad *Immelauer Daniele* tessitore in Vienna, Wieden n.° 854, per anni due, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 7 luglio 1837 e da dispaccio aulico 24 detto n.° 18409–1411, per l' invenzione « ri- » sguardante il miglioramento della macchina Jacquart, » per cui in certi lavori di tessitura si risparmia una » considerabile quantità di carta, ed oltre la diminu- » zione delle spese si semplifica il lavoro. »

N.° 189. N.° 26474–2977.

A *Demel Francesco* tornitore di corte in Vienna, Landstrass n.° 468, e *Dietzler Carlo* meccanico in Vienna, Wieden n.° 336, per anni due, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 7 luglio 1837 e da dispaccio aulico 24 detto n.° 18409–1411, per l' invenzione ed il miglioramento « di una macchina a pialla » per lavorare metalli, la quale appiana in ogni guisa

„ le parti di macchina, come lastre di ferro fuso, righe,
„ valvole di macchina a vapore, prismi, guance di tor-
„ ni, ecc., e ciò più presto, con maggior precisione e
„ con minor dispendio che per lo passato quando lavo-
„ ravasi col mezzo della lima, col ruotare, ecc.: anche
„ le lastre di ghisa del bigliardo vengono perfettamente
„ eguagliate, per cui sono sempre matematicamente giu-
„ ste e piane, non variano per la temperatura, nè ab-
„ bisognano di riparazione; quindi il giocatore può con-
„ tare sempre con sicurezza sull' esatta direzione della
„ palla. „

N.° 190. N.° 26474-2977.

A *Bamberger Gioachimo* agente di commercio a Praga, n.° 344, per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 7 luglio 1837 e da dispaccio aulico 24 detto n.° 18409-1411, pel miglioramento „ dei cannoncini delle
„ penne levando loro il grasso, per cui riescono più
„ elastici e più netti che col metodo consueto, si evita
„ con ciò lo spaccare dei medesimi, ed il processo riesce
„ più presto e più facile. Si richiede minor quantità
„ di combustibili e di macchine, e di rado vi occorrono
„ delle riparazioni, il che può effettuarsi facilmente dal
„ lavoratore medesimo senza interruzione di tempo. „

N.° 191. N.° 26474-2977.

Ad *Eggerth Giuseppe* in Vienna, Laimgrube n.° 123, per anni tré e colla condizione del segreto, come da

determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 7 luglio 1837 e da dispaccio aulico 24 detto n.° 18409-1411, per l'invenzione « di fabbricare con una mac-
» china bottoni di seta, di cotone, di lana pecorile, di
» oro, metallo, corno o di altra qualsivoglia materia,
» non che una specie nuova con lamine simile ai bot-
» toni di seta e fornirli al disotto di corno e con anelli.
» Vengono pure lavorati il corno e le unghie del be-
» stiame in guisa che ne risulta maggior quantità di
» mercanzia che per lo passato. »

N.° 192. N.° 26474-2977.

A *Lessmann Filippo* passamantajo a Hernals presso Vienna n.° 160 per un anno, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 7 luglio 1837 e da dispaccio aulico 24 detto n.° 18409-1411, pel miglioramento « di bretelle elastiche. Da ambo i lati si
» trovano le bottoniere guernite di coregge di pelle, e
» per tutta la larghezza sussistono cordoncini di cotone
» o coreggine di pelle, per cui non occorrono alle estre-
» mità le guarnizioni di pelle. Esse sono molto solide,
» durevoli e comode. »

N.° 193. N.° 26474-2977.

A *Stefsky Giuseppe* passamantajo e fabbricatore di cordoncini a Stockeran n.° 154 per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 7 luglio 1837 e da dispaccio

aulico 24 detto n.° 18409-1411, per l'invenzione « di
» fabbricare coperte da letto, da cavalli ed altri oggetti
« di lana pecorile, cotone o seta con qualunque disegno
» ed in guisa che una parte è diversa dall'altra, p. e.
» una parte liscia, l'altra pelosa e di diversi colori e
» disegni, oppure di differenti stoffe, come una parte
» di seta e l'altra di lana pecorile o di cotone, ma
» ogni stoffa è fabbricata separatamente e trovasi non
» ostante in combinazione coll'altra. »

N.° 194. N.° 26878-3034.

Ad *Auhl Francesco* cappellajo a Vienna, Wieden n.° 445, per tre anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 21 luglio 1837 e da aulico dispaccio 3 agosto detto n.° 18937-1459, per l'invenzione ed il miglioramento « di cap-
» pelli di feltro impermeabili, che riescono più duri,
» acquistano una lucentezza maggiore, diventano più
» neri e durevoli, non comprimono la testa, non sof-
» frono in tempo cattivo e non prendono macchie nè
» dalla polvere, nè dall'umidità; spazzolandoli riac-
» quistano la loro lucentezza senza passarvi sopra il
» ferro. »

N.° 195. N.° 26878-3034.

A *Schmid Antonio* calderajo a Vienna n.° 166 per tre anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 21 luglio

1837 e da aulico dispaccio 3 agosto detto n.° 18937-1459, per l'invenzione ed il miglioramento « nella co-
» struzione di una macchina denominata *Regulations-*
» *Wossescheb-Maschine* che spinge l'acqua in piccole ed
» in grandi masse a diverse altezze, la scarica mediante
» un apparecchio semplicissimo e può servire, pel poco
» prezzo che costa, nelle fabbriche, nelle cose rurali e
» nell'agricoltura; applicandovi un apparecchio partico-
» lare può essere convertita in macchina senza stan-
» tuffo assorbente l'aria e servire per l'assorbimento e
» lo scarico dell'aria a produrre un ramo per tutti gli
» apparecchi con condensazione nel ramo specialmente
» per la svaporazione nelle raffinerie di zucchero. »

N.° 196. N.° 26878-3034.

A *Bermann Teller Michele* negoziante di droghe ed al di lui fratello *Giuseppe* commesso di commercio a Praga per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 21 luglio 1837 e da aulico dispaccio 3 agosto detto n.° 18937-1459, pel miglioramento « nella fabbricazione
» dell'olio di ravizzone e di linosa. Le sementi vengo-
» no più opportunamente preparate onde spremerle. Lo
» strettojo colle sue parti aderenti è più semplice, più
» durevole e meno costoso de' consueti strettoi a olio,
» per cui rare volte vi occorrono delle riparazioni, che
» poi facilmente si possono mettere in opera. I panelli,
» che solitamente si levano con violenza dalle pentole,
» sono estratti dalle medesime mediante una semplice
» compressione di mano; quindi si sollecita l'estor-
» sione, si ottiene maggior quantità di prodotto, e si

» risparmiano le riparazioni delle pentole, ed i dischi
» delle medesime, specialmente degl' inferiori, provve-
» duti di listelli. »

N.° 197. N.° 28599–3309.

A *Kotoczeck Venceslao* fabbricatore di chiavi a Vienna, Reuban n.° 188, per cinque anni, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 15 luglio 1837 e da aulico dispaccio 3 agosto detto n.° 18936–1458, per l' invenzione « di apparecchi atti a riscaldare
» l' acqua dei bagni, i quali sono tutti di rame e for-
» niti di tubi a vapore, pure di rame, onde riscaldare
» l' acqua contenuta ne' serbatoi, da dove passa a pia-
» cere mediante condotti nelle diverse camere dei bagni.
» Il predetto apparecchio è sicuro contro l' incendio,
» può con poche spese essere costrutto per qualunque
» stabilimento di bagni, e richiede pochi combustibili,
» in guisa che con 3/4 di un *klafter* di legna dolce si
» riscaldano sino al vapore entro 12 ore sole sino a
» quattromila *eimer* d' acqua. »

N.° 198. N.° 28599–3309.

A *Sanger Giuseppe* a Vienna n.° 832 per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 15 luglio 1837 e da aulico dispaccio 3 agosto detto n.° 18936–1458, pel miglioramento « di fabbricare armoniche a fiato

» rappresentanti cestini a fiori, frutta, ecc., i quali for-
» niti anche di cuscinetti per fermarvi le spille ed og-
» getti simili presentano un bell' esteriore ed hanno una
» voce pura. »

N.° 199. N.° 28599–3309.

A *Römer Stefano di Kis-Enyitzke* in Vienna n.° 1100, fabbricatore di requisiti infiammabili per accendere il fuoco per un anno, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 15 luglio 1837 e da aulico dispaccio 3 agosto detto n.° 18936–1458, per l' invenzione ed il miglioramento « intorno agli smoccolatoi ap-
» plicandovi un apparecchio, per cui è impossibile che
» il lume smoccolandolo si estingua e che la smoccola-
» tura produca un cattivo odore, giacchè trovasi nello
» smoccolatojo una molla che la chiude sempre esatta-
» mente. »

N.° 200. N.° 28599–3309.

A *Wüest Luigi* cimatore di panni a Vienna, Mariahilf n.° 3, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 15 luglio 1837 e da aulico dispaccio 3 agosto detto n.° 18936–1458, pel ritrovato « di cimare e finire colla
» massima perfezione, servendosi di un apparecchio par-
» ticolare applicabile a tutte le specie di macchine ci-
» lindriche per cimar panni, qualunque stoffa di lana
» pecorile, di cotone, di seta e lino, sieno semplici o
» tessute insieme, lisce o rilevate con disegni, panni

» *schourles* od altre stoffe senza riguardo alla finezza, » al colore ed all'applicazione del vapore, e di attivare » questa cimatura da un lato solo o da ambedue. »

N.° 201. N.° 28599-3309.

A *Böhm Giuseppe* fabbricatore di clavicembali a Vienna, Wieden n.° 821, per anni tre, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 15 luglio 1837 e da aulico dispaccio 3 agosto detto n.° 18936-1458, per l'invenzione « d'una claviatura pedale da » applicarsi a qualsivoglia clavicembalo, la quale ha la » preferenza sulle finora praticate, non richiede nè » una particolare cassa armonica, nè l'accordatura, nè » un particolar congegno di martelli, non occupa molto » spazio ed è un ornamento del fortepiano: può essere » levata con facilità, trasportata e rimessa di nuovo, » non richiede un'accordatura particolare, quindi non » è possibile che nasca la stonatura fra i tuoni prodotti » dai tasti del clavicembalo e dalla claviatura pedale. » Essa può applicarsi anche ai pianoforti vecchi, e per» fino a quelli a coda, e costa solamente il terzo dei » cembali a pedale finora in corso. »

N.° 202. N.° 28599-3309.

A *Petri Giovanni Amedeo* conciatetti a Vienna, Leopoldstadt n.° 402, per cinque anni, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 15 luglio 1837 e da aulico dispaccio 3 agosto detto n.° 18936-1458, pel miglioramento « di conciare i tetti con lastre

» di lavagna bleu e bianche servendosi di chiodi di ferro
» stagnati, per cui i tetti in tal guisa fatti durano 15
» anni di più che per lo passato. »

N.° 203. N.° 28599-3309.

A *Haussle Giuseppe* litografo in Vienna n.° 74 per anni due, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 15 luglio 1837 e da aulico dispaccio 3 agosto detto n.° 18936-1458, per l'invenzione « di
» fregiare con disegni le stoffe di seta ed altre tanto da
» una parte sola, quanto da ambedue servendosi perciò
» di un torchio litografico, e di rappresentare in tal
» guisa bandiere, stendardi, tendine trasparenti, ecc.
» di qualsivoglia colore. »

N.° 204. N.° 28599-3309.

A *Di Freyburg* barone *Massimiliano* regio ciambellano bavarese e consigliere ministeriale a Monaco, rappresentato da *Berchem-Haimhausen* conte *Gaetano* a Rutenplau nel circolo di Pilsen in Boemia, per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 15 luglio 1837 e da aulico dispaccio 3 agosto detto n.° 18936-1458, per l'invenzione « di una macchina a cilindro, cioè
» composta di cilindri e leve, la quale si muove da sè
» medesima, conserva il movimento e mette contempo-
» raneamente in movimento altre macchine. »

N.° 205. N.° 28599-3309.

A *Fedliczka Leopoldo* spazzacammino a Znaim per anni sette, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 15 luglio 1837 e da aulico dispaccio 3 agosto detto n.° 18936-1458, per l' invenzione « di co-
» struire stufe da riscaldare e da cuocervi i cibi; forni
» per arrostire la carne; macchine per cuocervi i cibi,
» e conduttori di calore tanto negli edifizj intieri, quanto
» in un appartamento solo, e mettere singole stanze in
» contatto con stufe, risparmiando la metà ed anche due
» terzi di combustibile e cagionando altri vantaggi. »

N.° 206. N.° 28599-3309.

A *Di Morell Bernardo* architetto, consigliere del governo bavaro e direttore del mulino a vapore in Trieste n.° 1226 per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 15 luglio 1837 e da aulico dispaccio 3 agosto detto n.° 18936-1458, per l' invenzione « di costruire
» macchine a vapore senza bilanciere, senza vele, ecc.,
» ottenendone sempre un movimento rotante che agisce
» sul punto favorevole di forza, per cui queste mac-
» chine si riducono a poche parti facilmente da co-
» struirsi, acquistando più del quadruplo di forza e
» costando soltanto la metà delle spese consuete. Ai ba-
» stimenti a vapore l' inventore applica in vece delle
» ruote rematrici consuete una specie particolare di pale
» a remi, le quali possono a piacere ed a misura della
» forza della macchina essere ingrandite ed aumentate,
» esse trovansi intieramente nell' acqua, non cagionano

„ alcuna scossa, nè lesione di sponde, producono col
„ minimo impulso di forza l'effetto maggiore che sia
„ possibile e sono applicabili anche ad altre macchine
„ come ale di vento. „

N.° 207. N.° 30018-3571.

A *Tlach Vincenzo* e *Keil Vincenzo* proprietarj della signoria di Olbersdorf ed Endersdorf a Troppau nella Slesia per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 29 luglio 1837 e da dispaccio aulico 12 agosto detto n.° 19991-1543, per l'invenzione „ di purgare lo zinco
„ crudo in guisa che acquista una tenacità ed estensione
„ al pari di altri metalli, per cui riesce idoneo a fab-
„ bricare varj oggetti di commercio. Esso resiste ai colpi
„ più forti del martello senza rompersi, e se ne può
„ ricavare specialmente la latta di zinco della massima
„ perfezione. „

N.° 208. N.° 30018-3571.

A *Gruber Antonio* fabbricatore d' istrumenti a Vienna per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 29 luglio 1837 e da dispaccio aulico 12 agosto detto n.° 19991-1543, pel miglioramento „ nella fabbricazione
„ d' istrumenti atti a tagliare osso, ottone e ferro, in
„ conseguenza di che si serve presentemente del ferro,
„ mentre per lo passato richiedevasi per simili lavori
„ l'acciajo fuso inglese; detto ferro è coperto di una

» lastra d'acciajo stata indurita d'un modo particolare.
» In tal guisa si risparmia molto acciajo, e gl' istru-
» menti, quantunque rendano i medesimi servigi come
» quelli di acciajo massiccio, sono assai più a buon
» mercato e possono essere arrotati più presto e con
» maggior facilità. »

N.° 209. N.° 32045–4049.

A *Fischer Gaspare* fabbricatore di fiori e di trecce di capelli a Vienna per cinque anni, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 4 agosto 1837 e da dispaccio aulico 13 detto n.° 20326–1577, per l' invenzione « di fabbricare da capelli rimesse per
» uso da uomo e da donna sopra taffettà doppio del
» color di carne, il cui vantaggio consiste in ciò, che
» in causa del taffettà doppio non si scorgono i nodi
» de' capelli e si evita la compressione di essi sulla
» pelle. Queste rimesse sono leggiere, nette e sembrano
» naturali. »

N.° 210. N.° 32045–4049.

A *Maux Luigi* tessitore a Vienna per anni due, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 4 agosto 1837 e da dispaccio aulico 13 detto n.° 20326–1577, per l' invenzione « di un apparecchio onde sem-
» plificare e migliorare i telai di *shawl*, col quale ap-
» parecchio si prevengono varj difetti circa il disegno,
» e si ottengono nell' operare, specialmente nella pre-
» disposizione dell' operare, notabili facilitazioni pei

» lavoratori, un contorno sicuro e netto del disegno e
» maggior perfezione del fabbricato, che d'altronde è
» meno costoso. »

N.° 211. N.° 32047-4051.

A *Wappenstein N.* incisore di pietre e medaglie a Vienna per tre anni, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 11 agosto 1837 e da aulico dispaccio 23 detto n.° 21028-1645, per l' invenzione « di
» preservare qualunque specie di recipiente contro il
» rovescio e lo spargimento del fluido, specialmente i
» bicchieri, facendo uso d'un semplice apparecchio mec-
» canico applicabile ovunque, denominato *gastronomische*
» *assecuranz-Maschine.* »

N.° 212. N.° 32047-4051.

A *Langer Giuseppe* già amministratore di una fabbrica di carta a Vienna per anni cinque, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 11 agosto 1837 e da aulico dispaccio 23 detto n.° 21028-1645, per l' invenzione « di fabbricare dalla pianta acquatica
» copiosamente diffusa *conserva rivularis bullosa reticu-*
» *laris* tutte le specie di carta con o senza colla, cioè
» per imballare, stampare, scrivere, per uso di lettere,
» e la carta velina bianca o colorita, aggiungendovi
» stracci o no, per cui il prodotto riesce meno costoso
» senza che sia diminuita la qualità e solidità della me-
» desima. La parte vegetabile che si trova copiosamente
» nelle acque stagnanti in tempo d'estate e d'autunno

» costa con tutte le spese preparative appena la terza
» parte degli stracci di lino. La capacità produttiva si
» aumenta con l'eguale forza d'acqua senza dover ac-
» crescere la forza impulsiva, giacchè il materiale si
» riduce in carta nella metà del tempo richiesto dalla
» fabbricazione cogli stracci. Risulta da ciò anche un
» nuovo ramo d'industria pei poveri, potendo alla rac-
» colta delle piante ed alla preparazione della materia
» essere impiegati vecchi e fanciulli onde assicurar loro
» i mezzi di sussistenza. »

N.° 213. N.° 32047-4051.

A *Voss Carlo* assaggiatore di metalli a Dombrowa nella repubblica di Cracovia, rappresentato da *Eltz J. A.* avvocato in Vienna, per dieci anni, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 11 agosto 1837 e da aulico dispaccio 23 detto n.° 21028-1645, per l'invenzione « di fabbricare lastre di zinco, le quali
» non sono sottoposte all'ossidazione. »

N.° 214. N.° 32047-4051.

Alla Società riunita delle miniere principesche di ferro a Retteneck nella Stiria, rappresentata da *Mayr Pietro Alcantara* avvocato ed agente aulico in Vienna, per anni due, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 11 agosto 1837 e da aulico dispaccio 23 detto n.° 21028-1645, per l'invenzione « di sem-
» plificare e migliorare la fabbricazione del ferro in ge-
» nerale, specialmente i cerchj piani, per cui fabbri-
» cando il ferro grosso dal ferro crudo nasce grande

„ risparmio di combustibili, e si produce quasi il dop-
„ pio lavoro col medesimo numero di lavoratori in con-
„ fronto dell' odierno metodo nella Stiria di affinare il
„ ferro. Il ferro in tal guisa ottenuto è atto a qualun-
„ que lavoro senza che ne soffra la qualità del mede-
„ simo. I cerchj si fabbricano presto, in modo semplice
„ ed a buon mercato. Con questo metodo si supplisce
„ al metodo inglese detto *puddling*, anzi si potrebbe
„ superarlo, giacchè si è conservata la prima parte del
„ metodo di affinare il ferro nella Stiria combinandolo
„ col metodo inglese detto *puddling*, togliendone tutti gli
„ inconvenienti, per cui si risparmiano combustibili, la
„ produzione riesce più abbondante e più facile, si con-
„ serva la buona qualità del ferro, senza calo maggiore,
„ e l' operazione procede nel medesimo locale. „

N.° 215. N.° 32047–4051.

A *Bigaglia Pietro* possidente a Venezia. per cinque anni, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 11 agosto 1837 e da aulico dispaccio 23 detto n.° 21028–1645, pel miglioramento „ nella fab-
„ bricazione delle *conterie* (margheritine), per cui il
„ ritondamento delle medesime riesce meno costoso, e
„ non ostante sì perfetto come al presente. „

N.° 216. N.° 32116–4057.

A *Weffely Antonio* parrucchiere a Vienna ed a suo figlio *Tomaso* per anni due, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 17 agosto 1837

e da dispaccio aulico 28 detto n.° 21637-1685, pel miglioramento " delle rimesse di capelli con molle per uso " di uomo e di donna, per cui sulla macchina di tam- " buro o telajo si fabbricano come per lo passato non " solamente de' giri, ma s' imita la situazione naturale " dei capelli e della pelle facendo una rimessa intiera, " il che si estende anche sulle parti laterali e sulle pale " delle molle, quindi si possono pettinare i capelli, e " la pelle apparisce in ogni parte. Nelle rimesse non " fatte sul telajo le parti laterali e le pale delle molle " vengono coperte di capelli in un modo particolare, " in guisa che si possono pettinare in qualunque dire- " zione senza scorgere le trine, il che è specialmente " vantaggioso a persone i cui capelli delle tempie sono " troppo rari per coprire le molle. I capelli finalmente " preparati in un modo più semplice e più vantaggioso " acquistano inoltre una particolare lucentezza, morbi- " dezza e lisciamento, conservano il colore naturale e " formano ricci quando sono ben tenuti. "

N.° 217. N.° 32116-4057.

A *Gotzelmann Goffredo* guantajo a Vienna per un anno, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 17 agosto 1837 e da dispaccio aulico 28 detto n.° 21637-1685, pel miglioramento " nella fabbricazione " di galosce con suole di legno e con tomai e tasselli. " La suola di legno grossa 3/4 di un pollice è coperta " al disopra ed al disotto di pelle e senza gl' intagli " finora usati, non cede in elasticità alle qualità finora " fabbricate, impedisce che vi penetri e vi si attacchi " il fango e la neve, ed aumenta la sicurezza nel cam- " minare. "

N.° 218. N.° 32116-4057.

A *Raymond Giuseppe* meccanico a Parigi, rappresentato da *Fest Giovanni* negoziante in Vienna, per anni cinque, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 17 agosto 1837 e da dispaccio aulico 28 detto n.° 21637-1685, per l' invenzione ed il miglioramento « di costruire rimorchiatori secondo un si-
» stema particolare di macchine a vapore. Con questi
» rimorchiatori si ascende e si discende il fiume con
» grande risparmio di tempo; i bastimenti carichi o non
» carichi vengono rimorchiati con maggior facilità sopra
» qualunque altezza d' acqua, giacchè la macchina ana-
» loga a vapore in causa della costruzione semplice è
» meno pesante, non pesca profondamente malgrado la
» sua forza di resistenza che supera tutte le macchine
» a vapore finora messe a tal uopo in attività. Le pre-
» dette macchine a vapore richiedono il 30 per 100
» meno di combustibili di simili macchine finora pra-
» ticate, per cui sono anche meno rilevanti le spese
» di trasporto. »

N.° 219. N.° 32116-4057.

A *Kuhn Augusto* di Vienna fabbricatore di oggetti inargentati a foggia inglese e di macchine per caffè, Josephstadt n.° 15, per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 17 agosto 1837 e da dispaccio aulico 28 detto n.° 21637-1685, per l' invenzione « di una lampada a
» gas e di un candelabro con lamine di argento o di
» altro metallo, la quale arde con luce chiarissima senza

» spandere fumo o cattivo odore, non ha bisogno d'es-
» sere smoccolata, non s'imbratta di grasso servendo-
» sene anche per un anno, non abbisogna di ripara-
» zione ed è di bell'aspetto. L'occorrente mescolanza
» del gas procede con velocità senza il concorso di ap-
» parecchio di macchina. »

N.° 220. N.° 32116-4057.

A *Meissl Urbano Stefano* farmacista in Vienna per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 17 agosto 1837 e da dispaccio aulico 28 detto n.° 21637-1685, pel miglioramento « di un apparecchio atto a fabbricare
» in modo più opportuno tutte le specie di gas per uso
» tecnico tanto nello stato puro, quanto combinate con
» fluidi. »

N.° 221. N.° 34218-4527.

A *Darebny Giuseppe* fabbricatore di oggetti di latta e di lampade in Vienna per un anno, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 9 settembre 1837 e da aulico dispaccio 19 detto n.° 23460-1818, pel miglioramento « intorno ai cilindri delle lampade ed
» alle lampade da notte prive di cilindri (lampade a gas
» d'olio). Questi cilindri sono costrutti in guisa che trat-
» tandosi di lampade ad argand pendenti o da collocarsi
» sulle tavole s'impediscono gli arrestamenti per mezzo
» di argani, colisse, mantelli e le così dette piramidi.
» Esse differiscono dai cilindri inglesi e tedeschi finora

» in corso per semplicità ed opportunità, tolgono le la-
» gnanze contro la fiamma cattiva, contro il fumo, l'odore
» d'olio e le soventi riparazioni costose ed incomode,
» possono da ognuno essere facilmente maneggiate, con-
» tengono inoltre un morsetto per lo stoppino, ed es-
» sendo di costruzione semplice richiedono la metà di
» metallo e consumano meno olio. Anche nelle lampade
» da notte senza cilindro arde facilissimamente il gas. »

N.° 222. N.° 34218–4527.

A *Smania Giovanni* proprietario di una fabbrica di sapone in Verona, rappresentato da *Bettini Giovanni* in Vienna, per anni cinque, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 9 settembre 1837 e da aulico dispaccio 19 detto n.° 23460–1818, per l'invenzione « di fabbricare una buona non costosa qua-
» lità di sapone che netta benissimo e fa schiuma, fa-
» cendo uso d'ingredienti nella fabbricazione del sapone
» non finora adoperati. »

N.° 223. N.° 34218–4527.

A *Filippini Pietro Antonio* proprietario di un filatojo di seta a Brescia per cinque anni, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 9 settembre 1837 e da aulico dispaccio 19 detto n.° 23460–1818, per l'invenzione « di una caldaja onde levare la seta
» dai bozzoli, la quale viene riscaldata mediante un tubo
» che passa orizzontalmente l'acqua, ed è messa in co-
» municazione coi mulinelli con un apparecchio fornito

» di un tessnto nuovo; il tutto è trasportabile. I van-
» taggi che se ne ricavano sono: si risparmia la metà
» e più di combustibili applicando anche con poca va-
» riazione 4 mulini ad una sola caldaja. I bozzoli la-
» sciano meglio il filo, e quelli il cui filo non occorre
» pel momento restano separati dagli altri pel movi-
» mento dell' acqua entro la caldaja. Terminato quel la-
» voro, facilmente si sbarazzano i portici già ristretti
» in campagna dagli attrezzi di filatura. La predetta
» caldaja può anche servire pei mulini chinesi e per
» quelli che sono più grandi de' consueti, dal che nasce
» il vantaggio d' innaspare soltanto 2 fili di seta in vece
» di 4, per cui si ottiene un' ottima qualità di seta
» netta con risparmio di tempo. »

N.° 224. N.° 34218-4527.

A *Herzog Vincenzo* negoziante di ferro a Grätz e *Hütthallen Vincenzo* fabbro-ferrajo a Krieglach per tre anni, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 9 settembre 1837 e da aulico dispaccio 19 detto n.° 23460-1818, per l' invenzione « di fabbricare in via
» fredda ramponi di bastimenti finora lavorati col soc-
» corso del fuoco da ferrai ed altri. L' inventore senza
» il soccorso di legna o di carbon fossile produce detti
» ramponi in tempo più breve, in maggior quantità, di
» migliore qualità e per un prezzo minore. »

N.° 225. N.° 34644-4580.

Ad *Obendrauf Giuseppe Valentino* maestro di cembalo in Vienna per due anni, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 26 agosto 1837 e

da dispaccio aulico 5 settembre detto n.° 22277-1735, per l'invenzione « di facilitare il sonare i passaggi ri-
» stringendo la tastatura dei pianoforti, e di rendere
» possibile anche ai fanciulli l'indicare gl' intervalli di-
» stanti negli accordi, e l'esecuzione delle composizioni
» di cembali scritte soltanto per gli adulti. »

N.° 226. N.° 34644-4580.

A *Biswanger Francesco* meccanico a Vienna per anni tre, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 26 agosto 1837 e da dispaccio aulico 5 settembre detto n.° 22277-1735, per l'invenzione « di una
» macchina atta a trebbiare, la quale agisce quanto 18
» uomini. Essa trebbia entro 12 ore 18 *schock* ammassi
» di covoni sì perfettamente, che essendo l'aja elastica,
» le spighe non si staccano dal gambo e la paglia esce
» dalla macchina senza essere schiacciata. Quattro per-
» sone sole la mettono in movimento. »

N.° 227. N.° 34805-4604.

A *Di Casati Alessandrina* cessionaria di *Breck Anna*: proroga di altri due anni accordatale il 19 settembre 1837 per l'esercizio del privilegio stato alla *Breck* concesso il 5 settembre 1836, come da aulico dispaccio 30 settembre 1837 n.° 24353-1874, per l'invenzione « di
» una pomata applicabile al volto umano, la quale rileva
» la bianchezza del colorito. »

N.° 228. N.° 35648-4700.

Enderes Giorgio negoziante in Vienna: spontanea rinuncia ai privilegi concessigli il 28 giugno 1836 ed il 5 gennajo 1837, come da dispaccio aulico 27 ottobre 1837 n.° 25033-1940 risguardanti il primo l'invenzione « di fabbricare bottoni con carta pesta », ed il secondo l'invenzione « di una nuova specie di armonica. »

N.° 229. N.° 35649-4701.

A *Straub Maddalena* cessionaria di *Altlechner Lorenzo* di Vienna: proroga di altri tre anni statale concessa il 2 ottobre 1837 per l'esercizio del privilegio dall'*Altlechner* ottenuto il 24 dicembre 1836, come da aulico dispaccio 7 ottobre 1837 n.° 25048-1944, per l'invenzione « di » coprire i tetti con qualunque qualità di tegole senza » adoperare la calcina. »

N.° 230. N.° 35650-4702.

A *Turmann Carlo* di Vienna: proroga di un anno accordatagli il 2 ottobre 1837 per l'esercizio del privilegio dallo stesso ottenuto il 5 ottobre 1833, come da dispaccio aulico 7 ottobre 1837 n.° 25047-1943, per l'invenzione « di fabbricare spade e sciabole per militari, la » cui elsa è fatta di ottone compresso e di acciajo. »

N.° 231. N.° 36650-4824.

A *Mayer Francesco* commesso di commercio a Vienna della ditta Schadlbauer di Norimberga per tre anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica

generale 30 settembre 1837 e da aulico dispaccio 10 ottobre detto n.° 26046-1942, per l'invenzione « di fabbricare molle per corsetti fatte di filo d'acciajo, coprendole di lana, seta o di altre stoffe idonee, le quali non sono sottoposte alla ruggine, nè si rompono come avvenne finora colle molle per corsetti di lana indurita. »

N.° 232. N.° 36650-4824.

A *Schürer di Waldheim Carlo* speziale in Vienna per anni cinque, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 30 settembre 1837 e da aulico dispaccio 10 ottobre detto n.° 25046-1942, per l'invenzione « di un veicolo e di una forma d'avvolgimento onde prendere per bocca medicamenti nauseanti senza scorgerne il minimo odore o sapore. »

N.° 233. N.° 36650-4824.

A *Cheverry Antonio* di Vienna membro di una società agraria in Baviera e maggiore nella *Landwehr* in Baviera per tre anni, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 30 settembre 1837 e da aulico dispaccio 10 ottobre detto n.° 25046-1942, per l'invenzione « di nettare la biancheria sporca con risparmio di combustibili e di 2/3 del sapone, senza che la biancheria ne soffra. »

N.° 234. N.° 36650-4824.

Ad *Uetz Leopoldo* cappellajo a Vienna per un anno, come da determinazione dell'imperiale regia camera

aulica generale 30 settembre 1837 e da aulico dispaccio 10 ottobre detto n.° 25046-1942, pel miglioramento " di fabbricare lo scheletro superiore dei cappelli di " feltro mediante un rinforzo particolare e leggiero, il " quale vi si attacca con una pasta appositamente pre- " parata. I cappelli ne acquistano non solamente una bella " forma, resistono alla compressione ed alla storcitura, " ma non variano neppure di aspetto per l'influenza della " pioggia e della stagione cattiva. "

N.° 235. N.° 36651-4825.

A *Flachmetker Giuseppe* di Vienna: proroga di altri due anni statagli concessa il 12 ottobre 1837 per l'esercizio del privilegio da esso ottenuto il 7 dicembre 1836, come da dispaccio aulico 17 ottobre 1837 n.° 25981-2005, pel miglioramento " dei così detti materassi a molla " imbottiti senza telai di legno. "

N.° 236. N.° 37178-4918.

A *Schlesinger Giuseppe* di Vienna per un anno, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 22 settembre 1837 e da aulico dispaccio 13 ottobre detto n.° 24761-1915, per l'invenzione " di convertire entro " 10 ore in sapone materie vegetabili non mai state " adoperate per la fabbricazione del medesimo, combi- " nandole con tutte le specie di grassi animali e di olj " grassi animali unitamente a liscive corrosive di soda " o potassa, e convertendole colla soda in sostanza solida " e colla potassa in sostanza liquida in guisa che supera " i saponi consueti di commercio tanto pel prezzo meno " caro, quanto per l'uso di lavare la biancheria, di

„ apprettare le sete, di rassodare la lana e le stoffe tinte,
„ cui comunica maggior lucentezza dei colori. „

N.° 237. N.° 37178–4918.

A *Bianchi Giuseppe* di Milano per anni quindici, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 22 settembre 1837 e da aulico dispaccio 13 ottobre detto n.° 24761–1915, per l' invenzione „ di una ma-
„ teria filamentosa, leggiera, morbida e bianca, ricavata
„ al pari dei fiocchi di bambagia dalla scorza del moro
„ gelso, la quale è specialmente atta a fabbricarne delle
„ stoffe, giacchè si lascia ridurre in filato finissimo al
„ pari del cotone per farne tessuti, ricami, calze, mer-
„ letti, ecc., per cui questa stoffa che supplisce alla
„ bambagia ed è simile alla seta può chiamarsi *cotone*
„ *semiserico*. „

N.° 238. N.° 37178–4918.

A *Weinrich Carlo* di Miranka presso Praga per cinque anni, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 22 settembre 1837 e da aulico dispaccio 13 ottobre detto n.° 24761–1915, pel miglioramento
„ nella fabbricazione dello zucchero indigeno, per cui la
„ materia zuccherina contenuta nelle barbabietole può
„ essere ricavata più facilmente, più completamente e
„ più netta. „

N.° 239. N.° 37178–4918.

A *Boussu Benedetto* di Biella nel Piemonte per anni cinque, come da determinazione dell'imp. regia camera

aulica generale 22 settembre 1837 e da aulico dispaccio 13 ottobre detto n.° 24761-1915, pel ritrovato e l'invenzione « di fabbricare carta da scrivere, da stampare, » da litografare, ecc., tranne la carta d'imballaggio, » combinando all'incirca 2/3 di stracci, 1/3 di una ma- » teria poco costosa e preparata in via chimica, per » cui questa specie di carta in confronto di quella fatta » del tutto di stracci costa 1/3 di meno di quella della » medesima qualità. »

N.° 240. N.° 37178-4918.

A *Kramer Alberto Giovanni* maggiore in Vienna, rappresentato da *Hänlein Guglielmo* negoziante in Vienna, per cinque anni, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 22 settembre 1837 e da aulico dispaccio 13 ottobre detto n.° 24761-1915, per l'invenzione « nella fabbricazione del sapone, il quale si alle- » stisce entro 6 fino ad 8 ore in vece di 6 fino ad 8 » giorni, e ciò con molto risparmio di combustibili; esso » si asciuga del tutto in pochi giorni, e costa l'8 o il » 10 per 100 meno di qualunque altro sapone. »

N.° 241. N.° 39267-5326.

A *Goldbacher Antonio* falegname a Wiener-Neustadt per un anno, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 17 ottobre 1837 e da aulico dispaccio 25 detto n.° 26535-2038, pel miglioramento « di fon- » der candele di sego mediante forme appositamente a » ciò costrutte, per cui gli stoppini trovansi sempre esat- » tamente nel mezzo delle candele e cagionano una » fiamma chiara. Mediante le predette forme possono le

» candele esser fuse con poco apparecchio e spese, ap-
» plicandovi lettere, cifre, figure ed altri ornamenti
» tanto in rilievo, quanto all' incavo senza impedire per
» ciò la fabbricazione delle medcsime. »

N.° 242. N.° 39267-5326.

A *Jones Guglielmo* di Oldham nella contea di Lancastro in Inghilterra, rappresentato da *Schuller Antonio* dottore in legge ed agente pubblico per la Bassa Austria, per anni tredici, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 17 ottobre 1837 e da aulico dispaccio 25 detto n.° 26535-2038, per l' invenzione « di
» stampare qualunque specie di stoffa, specialmente il
» calicò (facendo uso d' indaco solo, o combinandolo con
» altre materie) entro spazj ermeticamente chiusi, dai
» quali venne artificiosamente estratto l'ossigeno. Il fab-
» bricato acquista per ciò un miglior aspetto che per
» lo passato e si prevengono le difficoltà cui erano no-
» tamente esposti gli stampatori a motivo dell' affinità
» dell' indaco coll' ossigeno. »

N.° 243. N.° 39267-5326.

A *Wallner Luigi Enrico* proprietario di una fabbrica di piombo per munizioni, ecc. a Gaillitz, circolo di Villach nella Carinzia, per cinque anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 17 ottobre 1837 e da aulico dispaccio 25 detto n.° 26535-2038, per l' invenzione « di ridurre prestissimamente
» in polvere finissima i minerali e gli ossidi metallici. »

N.° 244. N.° 41308–5640.

A *Sartorius Federico* negoziante in Vienna: proroga di un altro anno concessagli per l'esercizio del privilegio esclusivo dallo stesso ottenuto l'8 novembre 1834, come da aulico dispaccio 19 novembre 1837 n.° 28581–2204, per l'invenzione « dell'apparecchio per prendere » bagni denominato apparecchio Sartorio. »

N.° 245. N.° 41309–5641.

A *Kälbel Francesco* di Grätz: prorogato al terzo anno il privilegio statogli accordato il 20 ottobre 1835, come da dispaccio aulico 19 novembre 1837 n.° 28582–2205, per l'invenzione « di una macchina illuminante che ri- » mane per alcun tempo sospesa nell'aria illuminando » i piani, i monti e le valli sottoposte. »

N.° 246. N.° 42910–5932.

A *Hené Teodoro Federico* cessionario di *Demuth Carlo:* proroga di un altro anno accordatagli per l'esercizio del privilegio esclusivo al *Demuth* concesso il 4 novembre 1836, come da aulico dispaccio 2 dicembre 1837 n.° 29821–2293, pel miglioramento « del gas d'illuminazione e » dei relativi apparecchi. »

(N.° 104.) *Descrizione dell' essenza dei privilegi esclusivi dichiarati estinti, restando d'ora in poi, a norma del § 21 della sovrana patente 31 marzo 1832, in libertà d'ognuno il porre in pratica le scoperte, le invenzioni ed i miglioramenti formanti l'oggetto dei privilegi stessi.*

N.° 59. N.° 24522-2758.

La Levasseur: nuovo metodo di preparare il letame secco inodorifero, non che pozzi neri e recipienti movibili ed inodoriferi privilegiato il 24 aprile 1820.

Onde preparare il letame viene l'urina versata entro schifi o recipienti a foggia di globi, mischiandola di calce appena spenta e polverizzata, di gesso, creta, grafite, cenere, ecc. finchè se ne forma una sostanza quasi solida, indi si asciuga all'aria, si sminuzza con un cilindro di ghisa e si passa per una rete di filo di ferro. Ridotto il letame a questo punto, si conserva sino a tanto che se ne fa uso. Servendosi a ciò degli escrementi più solidi conviene mischiarli egualmente con materie assorbenti di fluido ed esporli alla putrefazione entro fossi coperti almeno di 12 pollici di terra. Anche circa gli apparecchi movibili ed inodoriferi ha luogo la massima di separare le parti fluide dalle solide servendosi di un filtro situato nel recipiente superiore, sotto il quale v'ha un altro per raccogliere l'urina, ed è costrutto in guisa che, essendo pieno, viene levato collocandovi un altro vuoto, oppure l'urina passa per varie chiavi in altre botti facilmente trasportabili. Siffatti apparecchi possono essere variati secondo il bisogno.

(Dispaccio aulico 17 luglio 1837, n.° 17729-1353.)

N.° 60. N.° 24522-2758.

Fischer Federico: miglioramento delle specie di panpepato e di una buona qualità d'idromele privilegiato il 23 novembre 1826.

Il panpepato è fatto di mele e di farina di frumento, di una pasta di farina di segale e di un decotto di luppolo, di zucchero, uova e di diverse sostanze aromatiche. Per fare il panpepato bruno e le immagini di detta pasta si serve del medesimo processo unendovi soltanto una piccola soluzione di potassa col chiaro d'uova; essendo la pasta cotta s'immerge nell'acqua bollente spargendovi sopra un poco di farina di amido onde collocarla nuovamente nel fondo. L'idromele si fa del cascame di cera del mele, aggiungendovi dell'acqua e facendolo condensare a fuoco, si aggiunge un poco di luppolo e s'immergono carboni di legno appena spenti, e si versa il fluido entro botti per farlo fermentare.

(Dispaccio aulico 17 luglio 1837, n.° 17729-1353.)

N.° 61. N.° 24522-2758.

Bouthou Justin in Milano: apparecchio per iscolorire e purgare lo sciroppo ed il sugo zuccherino privilegiato il 20 dicembre 1828.

Questo apparecchio consiste essenzialmente in un recipiente cilindrico formante il filtro che alquanto si ristringe in fondo, il quale viene collocato entro un altro cilindro più grande di rame contenente acqua calda (il bagnomaria). Nel recipiente interno si situano alla parete del filtro due stracci circolari in guisa che conservano una certa distanza fra loro, la quale si riempie di nero d'ossa appositamente preparato. Per questi stracci

(essendo il superiore coperto di una tela fina dal lato inferiore, e l'inferiore dal lato superiore e per lo strato del nero animale) filtra il fluido zuccherino stato versato disopra, e scola mediante una delle tre chiavi situate l'una sopra l'altra in diverse altezze per un tubo applicato al fondo del filtro, il quale al di fuori volta in su.

(Dispaccio aulico 17 luglio 1837, n.° 17729-1353.)

N.° 62. N.° 24522-2758.

Kulme Jetzner: miglioramento di una macchina a cannelli per disporre il filato grosso del cotone privilegiato il 20 gennajo 1830.

La costruzione della medesima rilevasi dal disegno annesso alla descrizione del privilegio, giacchè le parole non bastano a spiegarlo chiaramente.

(Dispaccio aulico 17 luglio 1837, n.° 17729-1353.)

N.° 63. N.° 24522-2758.

Munck Giuseppe e *Heintz Giuseppe:* miglioramento nella fabbricazione dei cappelli di pelo di lepre o di lana pecorile privilegiato il 12 agosto 1830.

La macerazione del pelo si effettua mediante un composto di acqua corrente, di spirito di vino, di acqua forte, di mercurio, di urina e canfora. Si pretende che i cappelli fatti con questo metodo riescano assai impermeabili servendosi di una quantità di sapone composto di spirito di vino, gomma lacca, pece chiara, gomma arabica e chiara d'uova. Per nettare il margine dell'ingrediente duro si serve dello spirito di vino e poi del sapone nero sciolto nell'acqua.

(Dispaccio aulico 17 luglio 1837, n.° 17729-1353.)

N.° 64. N.° 24522-2758.

De Cristoforis Lodovico in Milano: apparecchio per condensare l'aria per uso delle fonderie di ferro o di qualunque fucina privilegiato l'11 maggio 1831.

Questo apparecchio consiste principalmente in un tamburo fornito di 4 spartimenti che a foggia spirale corrono dalla parte esterna verso l'asse, in guisa che nell'interno del tamburo aperto alla periferia nascono 4 camere spirali che terminano insieme in un tubo formante l'asse del tamburo, mediante il quale comunicano con recipiente ermeticamente chiuso. Facendone uso, il tamburo viene collocato quasi fino all'asse (situato orizzontalmente) entro un truogolo riempito d'acqua e girato; per tal mezzo l'acqua stata attinta dagli spartimenti e l'aria presa dai superiori spartimenti sono spinte contro il tubo interno e di là nel menzionato recipiente comprimendovi l'aria che sempre occupa lo strato superiore.

(Dispaccio aulico 17 luglio 1837, n.° 17729-1353.)

N.° 65. N.° 24522-2758.

Schutz Leopoldo: processo che si scosta dall'uso consueto di apparecchiare le budella per fabbricarne corde ad uso d'istromenti privilegiato il 6 maggio 1832.

A tal uopo si strisciano le budella state raccolte nei mesi di agosto, settembre e ottobre, si fanno diseccare all'aria, e affumicandole con erbe si conservano. Essendo in tal guisa state diseccate, vengono collocate entro un corrosivo e possono poi essere lavorate al pari delle budella fresche.

(Dispaccio aulico 17 luglio 1837, n.° 17729-1353.)

N.° 66. N.° 24522–2758.

Butschek Bernardo: processo onde prevenire i difetti nei cappelli di feltro tinti, che diventano grigi, perdono la lucentezza ed i di cui peli diventano crudi, privilegiato il 21 gennajo 1834.

Vuolsi che un precedente corrosivo di legno fagarolo e di sale ammoniaco vi rechi un vantaggio essenziale: indi si tingono i cappelli di nero in 3 riprese diverse, cioè per la prima volta entro un preparato di legno di campeggio e di vitriolo; per la seconda volta nel medesimo preparato dopo avervi aggiunto nuovamente vitriolo, verderame e galla, e per la terza volta nel predetto fluido aggiungendovi maggior quantità di vitriolo, galla e pulicaria.

(Dispaccio aulico 17 luglio 1837, n.° 17729–1353.)

N.° 67. N.° 24522–2758.

Machts Francesco fabbricatore di oggetti di platina in Vienna: miglioramento nella fabbricazione dei quadranti di oriuoli di metallo privilegiato il 27 febbrajo 1834.

Il processo migliorato consiste nel saldare 12 fili di ferro concavi sopra un disco di latta della grandezza del quadrante, i quali partono dal centro, e nel riempirli di metallo, cui si è data la forma richiesta mediante lo strettojo consueto.

(Dispaccio aulico 17 luglio 1837, n.° 17729–1353.)

N.° 68. N.° 24522-2758.

Kaufmann Carlo in Vienna: nuova specie di soffietti privilegiata il 2 agosto 1834.

In questa macchina atta a soffiare la corrente d'aria dev' essere prodotta da varj cilindri con una ruota alata rinchiusa entro una cassetta che non è stata indicata con precisione.

(Dispaccio aulico 17 luglio 1837, n.° 17729-1353.)

N.° 69. N.° 24522-2758.

Machts F. e comp.: nuova specie di candellieri ad olio privilegiata il 3 settembre 1834.

Entro il tubo esterno del candelliere contenente anche l'olio viene introdotto un tubo sottile che dal lucignolo discende quasi al fondo del candelliere, in guisa che l'olio nel tubo esterno, compresso mediante un pistone di pelle ben serrato sul quale agisce un peso di piombo, può salire entro il tubo stretto fino alla fiamma, ma non può ricadere essendone impedito da una valvola a cono situata in fondo, la quale agisce in alto.

(Dispaccio aulico 17 luglio 1837, n.° 17729-1353.)

N.° 70. N.° 24522-2758.

Nowotny Giuseppe: processo allo scopo di mandare in aria senza molestare i vicini i molesti vapori che sviluppansi nella fabbricazione delle candele e del sapone privilegiato il 26 agosto 1834.

La caldaja di fusione ed il coperchio ove si prepara l'olio sono forniti di un lambicco, i cui tubi di scarico imboccano nella gola del cammino. Non dovendo

però il lambicco del coperchio chiudere ermeticamente, trovasi sopra tutto il forno un mantello per condurre i vapori puzzolenti nella detta gola. Venendo liquefatto il sevo secondo questo metodo, si pretende che abbia luogo un risparmio di $^3/_4$ di combustibile. Perchè il sevo ed i lardinzi non passino alla putrefazione, si propone di macerare prima in via fredda il sevo coll'acido solforico o salnitro e la lisciva di calce, e poi friggerlo con ciò nella rinchiusa caldaja di fusione, ed anche di ripetere questo processo. Per ciò che riguarda i lardinzi non sono da custodirsi a pian terreno come per lo passato, ma sopra un' altura appositamente fatta versandovi sopra della lisciva di sale ed immergendoli entro una salamoja calda di sale prima di farli bollire onde fabbricarne sapone.

(Dispaccio aulico 17 luglio 1837, n.° 17729–1353.)

N.° 71. N.° 24522–2758.

Fröhlich Carlo: miglioramento nella conciatura delle pelli privilegiato il 9 aprile 1835.

Questo privilegio, che ha per iscopo di conciare più presto le pelli di ogni specie e la preparazione di esse in alluda, non che le stoffe forti di lana, presenta una variazione dal metodo consueto, cioè tutte le specie di pelli sono prima manipolate nell'acqua calcare ed entro il fluido di concia, da dove si collocano sulla tavola di rassodamento o nella gualchiera, indi vengono immerse entro un altro fluido tenendole appese collo spago in direzione perpendicolare; finalmente si spremono fortemente. Le conce hanno da essere sempre tiepide, concentrandole sempre, ed in ultimo le pelli debbono essere lavorate colla concia più forte entro un truogolo di

rassodamento. Per dare alle stoffe di lana la natura della pelle si preparano prima con acqua debole di colla, si spremono e si appendono entro la concia tiepida replicando questo processo finchè sieno pienamente saturate di concia, indi si applica alle medesime da un lato o da ambedue una vernice leggiera, oppure un fluido fatto di amido bruciato, ed in ultimo la gomma elastica sciolta nell' olio di vitriolo, poi si asciugano, si allisciano con acqua, e colla pietra pomice si appianano.

(Dispaccio aulico 17 luglio 1837, n.° 17729-1353.)

N.° 72. N.° 24522-2758.

Schmidt Carlo: metodo per guarnire il corno e la tartaruga con ornamenti di metallo, e specialmente con oro, argento o madreperla, privilegiato il 12 maggio 1836.

Gli ornamenti vengono tagliati a mano e fortificati sul sito richiesto con colla di pesce, indi si stringe il corno e la tartaruga fra lastre di ferro riscaldate ed entro forme, e tante e replicate volte finchè gli ornamenti sono affatto al livello di essi, poi si limano, si arruotano e si dà la pulitura ai medesimi.

(Dispaccio aulico 17 luglio 1837, n.° 17729-1353.)

N.° 73. N.° 24522-2758.

Huber Francesco Antonio: due metodi per migliorare la fabbricazione dei bottoni d'ossa (precisamente di corno) privilegiati il 16 giugno 1836.

Giusta il 1.° metodo la parte concava di detti bottoni viene coperta di vernice copale, indi vi si spargono colori asciutti e ben macinati; giusta il 2.° metodo vi si fanno dei disegni visibili soltanto sotto un certo lume,

in guisa che la forma con cui i bottoni sono compressi viene incisa con una macchina apposita atta a rabescare.

(Dispaccio aulico 17 luglio 1837, n.° 17729-1353.)

N.° 74. N.° 24522-2758.

Zang Francesco lattajo in Vienna: lampada ad olio di nuova invenzione privilegiata il 5 agosto 1836.

La lampada fatta di latta e del tutto vuota contenente nell' interno varj tubi salienti e discendenti pei quali l'olio versatovi (al qual atto si rovescia la lampada) discende e si rialza verso lo stoppino mediante un compressore idrostatico e l'aria alquanto compressa.

(Dispaccio aulico 17 luglio 1837, n.° 17729-1353.)

N.° 75. N.° 41310-5642.

Francesco Taccani e *Manzoni Desiderio* ingegneri in Milano: nuova invenzione per levare la scorza dal riso privilegiata l'11 gennajo 1831.

La novità di questa pila consiste in ciò che ogni pistone è fornito di 36 raspe verticali d'acciajo cilindriche lunghe 4 pollici, grosse 1/2 pollice ed alquanto più sottili in fondo, le quali, cadendo il pistone, passano per un coperchio con altrettante corrispondenti aperture onde giungere nella cassa contenente il riso da mondarsi.

(Dispaccio aulico 22 novembre 1837, n.° 28992-2231.)

N.° 76. N.° 41310-5642.

Magnan Emilio di Marsiglia: macchina per cimare stoffe di panno e di lana in generale privilegiata il 3 novembre 1822.

La parte essenziale di questa macchina consiste nell'applicazione di lame situate obbliquamente (*maschie*) fermate ad un segmento oscillante o cilindrico che si muove in quà ed in là, e che lavorano contro due lame dritte, paralelle col perno del cilindro (le femminili), le quali sono collocate al disotto sopra un piano orizzontale.

(Dispaccio aulico 22 novembre 1837, n.° 28992-2231.)

N.° 77. N.° 41310-5642.

Neshoda Bartolomeo in Padova: carro a vapore privilegiato il 1.° aprile 1822.

Fra varie eccezioni dei carri consueti v'ha la circostanza che le ruote posteriori accoppiate girano per questo motivo e spingono innanzi il carro nel mentre che un archetto forcuto fortemente combinato colla stanga verticale della pannocchia, i cui due lati interni sono forniti di denti (come nella mortisa), si addenta sulle ruote applicate all'asse posteriore delle ruote, il quale è altresì fornito di carretta ed archetto per concedere la retrocessione senza carico.

(Dispaccio aulico 22 novembre 1837, n.° 28992-2231.)

N.° 78. N.° 41310-5642.

Società sotto la firma *Phorus* in Vienna: macchina per spezzare la legna privilegiata il 20 marzo 1822.

Questa macchina consiste essenzialmente *a*) nella sega da legna, *b*) nella macchina da spaccare la legna. La sega consiste in una lamina da sega tesa entro una rete verticale che si alza e si abbassa, o in una sega circolare che taglia obbliquamente le schegge di legna

situate sopra una catena perenne, le quali si collocano sopra sostegni ritti combinati colla catena per condurli mediante il movimento della catena contro la sega. La macchina consiste in un ceppo cadente fornito al disotto di ferri taglienti, e che per mezzo di un cilindro ditale viene alternativamente alzato; cadendo spacca i pezzi di legna segati che si sottopongono al medesimo.

(Dispaccio aulico 22 novembre 1837, n.° 28992-2231.)

N.° 79. N.° 41310-5642.

Pischier cavaliere *Lodovico* proprietario della fabbrica di carta a Franzensthal e *Herz Vincenzo* direttore della medesima: macchina migliorata per la fabbricazione della carta privilegiata il 25 novembre 1821.

La macchina forma una griglia di filo di ferro perenne che passando sopra due cilindri conduce sul cilindro di ricevimento la pasta condottavi da un versatojo; il cilindro di ricevimento la consegna poi al cilindro di compressione ed a quello di asciugamento.

(Dispaccio aulico 22 novembre 1837, n.° 28992-2231.)

N.° 80. N.° 41310-5642.

Cochelet cavaliere *Lodovico* possidente in Francia: macchina trasversale elicoidica per cimare panni, casimiri ed altre stoffe di lana privilegiata il 16 settembre 1821.

Il principio di questa macchina consiste nell'applicazione di varj tagli o lame maschili voltate spiralmente sopra un cilindro orizzontalmente situato, le quali,

girandosi il cilindro, tagliano contro un coltello dritto o la lama femminile situata paralellamente coll'asse del cilindro, e cima il panno sottoposto, ove il sistema del taglio si propaga per la larghezza.

(Dispaccio aulico 22 novembre 1837, n.° 28992-2231.)

N.° 81. N.° 41310-5642.

Bauer Giuseppe in Vienna: miglioramento nella fabbricazione delle candele coperte di cera privilegiato il 1.° aprile 1821.

Vi sono due cilindri vuoti di latta, l'uno dentro all'altro, lo spazio vuoto fra entrambi viene riempito d'acqua calda, il cilindro interno contiene la cera fusa, nella quale per rendere sottile l'avvolto della cera s'immerge un pezzo d'acciajo ben pulito e poi si estrae. Questi gusci di cera, essendovi ben situati gli stoppini, vengono riempiti di sevo purgato in un modo particolare.

(Dispaccio aulico 22 novembre 1837, n.° 28992-2231.)

N.° 82. N.° 41310-5642.

Huber Francesco negoziante in Vienna: miglioramento dell'apparecchio a vapore per uso delle fabbriche di acquavite privilegiato il 14 maggio 1821.

Questo miglioramento consiste principalmente nel vantaggio che si cava dallo spazio interno della caldaja a vapore per le bocce della mischia collocate mediante grate di rame sul fondo della caldaja. I gusci di queste bocce (delle quali ne sussistono due in Vienna) passano ermeticamente chiusi pel coperchio della caldaja e ricevono

lateralmente un tubo per la condotta del vapore dell'acqua; oltre a ciò ogni boccia è in fondo fornita di un tubo per scaricare il sucidume che sbocca dalla parte laterale della caldaja ed è chiuso con chiave.

(Dispaccio aulico 22 novembre 1837, n.° 28992–2231.)

N.° 83. N.° 41310–5642.

Urly Vincenzo a Tarnovy: ritrovato di fabbricare spirito di vino, birra ed aceto mediante un apparecchio a vapore, di disseccare l'orzo tallito e di condurre l'acqua privilegiato il 29 dicembre 1824.

1.° Pel miglioramento circa la costruzione della fabbrica di birra consistente nella condotta de'vapori per mezzo di tubi usciti dalle caldaje, per mezzo di tubi nella caldaja del luppolo e nella tina di cottura. Dall'altro nella tina della mischia ove si predispone il riscaldamento della materia, non che in varie altre caldaje destinate alla preparazione dello spirito di vino per l'aceto di frutta e per riscaldare l'acqua ad uso domestico.

Il calore è condotto dalla gola del cammino al di sopra della caldaja entro tubi triangolari o torretti di ghisa all'asciugatojo al pian terreno entro una gola di fumo posteriore, e di là passa la medesima a due asciugatoi al primo piano; da ciò si ottiene una triplice qualità di orzo tallito, disseccato colle medesime spese. Si può anche disporre in guisa che l'uno o l'altro luogo per asciugare venga separato dagli altri.

2.° Per una costruzione di condotti di acqua o per trombe idrauliche portatili. Si fa una fossa di tre piedi di profondità e di due piedi di larghezza, riempiendola a metà di sassi, ed in mancanza di questi, di bastoni di

rovere od ontano spogliati della scorza, su questi si colloca del muschio comune, riempiendo il rimanente di terra. L'acqua zampilla attraverso i sassi od il legno. In vece dello strato di pietre si può far uso di tubi di argilla ben cotta. L'acqua condotta in un luogo a piacere può essere raccolta in serbatoi più grandi onde essere diretta nelle diverse case ed esservi conservata in cisterne apposite.

Per servirsi di quest'acqua in caso d'incendio si fermano rampini di ferro alla metà della cisterna, sui quali si pone una grata di ferro con anelli. Su questa grata si pone la tromba che non abbisogna nè di ruote, nè di cassa, e basta che sia fornita de' necessarj tubi e delle pannocchie perchè da uomini possa essere portata.

(Dispaccio aulico 22 novembre 1837, n.° 28992-2231.)

N.° 84. N.° 41310-5642.

Nachmann Bardack: purgazione dei panni di lana dai fili di lino stati tessuti nei medesimi privilegiata l'11 febbrajo 1829.

La stoffa di lana da nettarsi viene immersa entro l'olio di vitriolo assai allungato, indi spremuta e collocata entro una stanza riscaldata, dopo s'immerge la stoffa asciugata in una soluzione di alcali lignite, spremendola poi bene; durante questa operazione deve restare qualche tempo nell'acqua.

La stoffa in tal guisa nettata viene tesa sopra un telajo sino alla precedente sua grandezza ed asciugata.

(Dispaccio aulico 22 novembre 1837, n.° 28992-2231.)

N.° 85. N.° 41310-5642.

Brück Salomone: fabbricazione di stivali e scarpe da uomo e da donna, di modo che non vi penetra umidità e le suole sono assicurate contro il calore del piede, privilegiata il 14 aprile 1829.

Per ottenere questo intento si pone del taffettà incerato fra il tomajo e la fodera, non che fra la suola propriamente detta e la tramezza.

(Dispaccio aulico 22 novembre 1837, n.° 28992-2231.)

N.° 86. N.° 41310-5642.

Wagner Antonio: miglioramento nella fabbricazione dell'acqua di Colonia privilegiato il 5 maggio 1830.

Uno spirito distillato sopra varie erbe aromatiche viene mischiato con un altro spirito combinato con varj olj eterici, filtrato sul carbone animale attraverso la carta asciugante e posto entro fiaschetti.

(Dispaccio aulico 22 novembre 1837, n.° 28992-2231.)

N.° 87. N.° 41310-5642.

Suddetto: materia atta a fare zolfanelli infiammabili privilegiata il 3 marzo 1830.

Questa materia è composta di 1 *loth* di *semen licopodii*, 1 *loth* di fiore di zolfo francese, 1 *loth* di cinabro ben macinato, 1/2 *loth* di zucchero ben raffinato e di 1 *loth* di salep ben pestato. L'ultimo rimpiazza la consueta gomma arabica.

(Dispaccio aulico 22 novembre 1837, n.° 28992-2231.)

N.° 88. N.° 41310-5642.

Meyr Paolo: mezzo per fondere il vetro denominato alcali doppio producente la facile fusione, privilegiato il 22 maggio 1822.

Questo mezzo per fondere il vetro è fatto dalla cenere comune di legna, dall' allume, dalla calce, dall' acqua e dall' urina nell' apparecchio consueto della raffineria di potassa. La manipolazione è come segue: Si riempie il consueto recipiente di liscivazione con cenere di legna, versandovi sopra l'urina e l'acqua finchè siasi intieramente sviluppata tutta la partita dell' alcali dalla medesima.

La lisciva, aggiungendovi l' allume, viene svaporata entro una caldaja, finchè è ridotta ad una grossa consistenza fluida, indi si mischia con una soluzione di calce nell' acqua calda, e continuando l' evaporazione si riduce ad una forma solida. Questa massa solida viene poi levata dalla caldaja e calcinata nel forno consueto come la potassa comune. Quest' alcali doppio deve non solamente costare un terzo meno della consueta potassa, ma servire in minor quantità a produrre la medesima forza di fusione in tempo assai più breve.

(Dispaccio aulico 22 novembre 1837, n.° 28992-2231.)

N.° 89. N.° 41310-5642.

Pogatschnig Matteo: pettini da lana migliorati privilegiati il 17 marzo 1822.

Questi pettini destinati a filare la lana si distinguono dai consueti; i denti sono fermati nella pelle grossa di vacca, ma non nel legno, per cui acquistano la desiderata mobilità.

(Dispaccio aulico 22 novembre 1837, n.° 28992-2231.)

Venendo ora la trivellazione laterale girata mediante l'operazione della chiave contro una delle triplici imboccature pure laterali che conducono verso il recipiente delle acque diverse, l'acqua richiesta passa nella vasca. Se però la traforazione non giunge ad alcuna delle imboccature, cessa ogni affluenza. Per effettuare il giro trovasi all'apparecchio una palla al disopra di un quadrante, la quale è mossa mediante un'ala. Per ottenere la giusta posizione per l'acqua richiesta trovansi sul quadrante le iscrizioni: acqua calda, fredda, minerale, nulla.

(Dispaccio aulico 22 novembre 1837, n.° 28992–2231.)

N.° 93. N.° 41310–5642.

Koblenik Francesco: ventiera meccanica a valvole privilegiata il 10 aprile 1830.

L'oggetto del privilegio consiste in una ventiera meccanica per impedire il fumo. Da ogni lato di un corpo di ferro chiuso quadrilatero e piramidale v' ha una porticella a foggia di valvola che mediante un apparecchio viene alzata ed aperta, il quale è fermato ad un perno verticale portante in cima una banderuola a vento. La banderuola gira secondo la direzione del vento, il perno gira e la porticella si apre dal lato opposto al vento.

(Dispaccio aulico 22 novembre 1837, n.° 28992–2231.)

N.° 94. N.° 41310–5642.

Gattinoni Antonio di Milano: naspo migliorato per svolgere la seta privilegiato il 13 giugno 1836.

La costruzione di questo maspo consiste nella prolungazione o nel raccorciamento de' sei raggi del medesimo, i quali possono essere mossi entro razzi; per cui la circonferenza del naspo può essere adattata alla desiderata lunghezza delle matasse.

(Dispaccio aulico 22 novembre 1837, n.° 28992-2231.)

N.° 95. N.° 41310-5642.

Nolze Sidone: teste di pipe di schiuma di mare privilegiate il 13 febbrajo 1834.

Il miglioramento consiste in ciò che la testa della pipa non viene direttamente riempita di tabacco, perchè introducesi nella medesima una patrona o fodero in guisa che fra la medesima e la pipa rimane un vacuo, per cui la testa non soffre dal fumo troppo ardente.

(Dispaccio aulico 22 novembre 1837, n.° 28992-2231.)

N.° 96. N.° 41310-5642.

Beyschowetz Anna: cravatte da uomo privilegiate l'8 agosto 1834.

Nel mezzo della cravatta si applicano molle di acciajo limate rotonde a metà e ruotate ottuse, le quali per non prendere la ruggine sono unite entro strisce di vesciche di porco già intrise nel sego.

(Dispaccio aulico 22 novembre 1837, n.° 28992-2231.)

N.° 97. N.° 41310-5642.

Fleisch Giuseppe: fabbricazione delle rose di czako di latta metallica già usate d'oro, argento e seta privilegiata il 29 settembre 1834.

S' imprime sopra una lastra metallica battuta o cilindrata mediante punzoni la forma del lato anteriore, e sopra un' altra la forma del rovescio. Questi pezzi vengono, secondo la richiesta, indorati, inargentati o tinti ed uniti insieme per mezzo di viti impercettibili.

(Dispaccio aulico 22 novembre 1837, n.° 28992-2231.)

N.° 98. N.° 41310-5642.

Knobloch Antonio: invenzione di comprimere mediante lastre d' acciajo incise sopra tutte le specie di mobili disegni finissimi, ritratti e scritti sopra un fondo d'oro, argento o di metallo privilegiata il 21 luglio 1834.

Al piano debitamente predisposto del legno si applica il colore richiesto mediante corrosione o pulitura, indi passasi sopra l' olio di trementina per collocarvi le foglie d' oro o d'argento.

Il modello consiste in una lastra di ottone o d' acciajo inciaa e corrispondente alla grandezza del disegno che vi si comprime essendo gli oggetti grandi mediante uno strettojo a viti, essendo essi però piccoli, si ferma la lastra entro un manubrio per comprimerli colla mano.

La stampa è strofinata con un pezzo di panno e coperta di vernice, che si compone di spirito di vino di 40 gradi, di sandracca, di trementina di Venezia e di canfora. Questa vernice è sì pura e talmente resistente che può essere pulita senza il minimo pregiudizio, anzi si può levare la pulitura per applicarla di nuovo.

(Dispaccio aulico 22 novembre 1837, n.° 28992-2231.)

N.° 99. N.° 41310-5642.

Höfel Biagio: invenzione di fabbricare lastre da stampa di zinco o rame sopra lastre incise di rame, non che sopra copie di lastre di rame od acciajo senza danneggiare le lastre originali, come anche di ridurle a scale maggiori o minori, privilegiata il 2 gennajo 1833.

La lastra incisa o la copia vengono coperte di trementina, indi d'una gelatina fatta di colla di pesce sciolta nell'acqua.

Questa massa appena asciutta viene levata con attenzione e presenta una forma, mediante la quale può farsi con un congegno di cilindri od un altro strettojo idoneo una copia sopra lastre di zinco o rame. Per aumentare o diminuire la forma vi si passa sopra l'alcool che la restringe, indi si fa asciugare di nuovo. Per ingrandirla si pone nell'acqua, girandola in tutte le direzioni e facendola poi asciugare.

(Dispaccio aulico 22 novembre 1837, n.° 28992-2231.)

N.° 100. N.° 41310-5642.

Fritz Francesco: miglioramento nel fare abiti da uomo privilegiato il 12 marzo 1835.

Questo miglioramento consiste in ciò, che tutte le cuciture si fanno ponendo semplicemente parte della stoffa sull'altra e unendola a foggia di trapunto, il che rende l'abito molto forte e preserva le cuciture dal consumo. Di questo metodo si fanno abiti da allacciare in guisa che assicurando il bavero per mezzo di fermagli, si converte in pastrano alla polacca, e rovesciandolo può servire

di abito da caccia di qualsivoglia colore. L'incomodo proveniente dal calore o peso è tolto servendosi per questi abiti di stoffe leggiere d'estate. Siffatti abiti doppj o triplici possono essere fatti nel modo consueto o come è detto di sopra.

(Dispaccio aulico 22 novembre 1837, n.° 28992-2231.)

N.° 101. N.° 41310-5642.

Petri Giovanni: fabbricazione di pietre artificiose per arruotare o affilare privilegiata il 6 giugno 1834.

I proprietarj del privilegio fabbricano le predette pietre da qualunque specie di argilla cotta o non cotta, non che da tutte le specie di arena o pietre arenarie dopo averle miste con argilla, battendo, lavando, comprimendo o cocendo questi materiali. Si pretende che queste pietre producano un taglio ed un' affilatura più fina e più durevole che le pietre naturali finora in uso.

(Dispaccio aulico 22 novembre 1837, n.° 28992-2231.)

N.° 102. N.° 41310-5642.

Gallaseck Giorgio e *Dobinger Giovanni:* processo migliorato di fabbricare disegni compressi sopra carta, cuojo, legno ed altre materie privilegiato il 12 marzo 1835.

A tal uopo si fa uso di un cilindro degli stampatori di rame in vece degl' istromenti comuni. Si ferma sull' asse mobile un fondamento di ferro che serve di base alle stanghe, ed è principalmente combinato con un telajo copritore fatto di piombo e cuojo, il quale durante la compressione serve di controstanga. Per la

compressione che a piacere si aumenta egli è non solamente possibile di ottenere il disegno ben netto, ma anche carico di colore. Con questo metodo può con una sola strettura il disegno essere di un colore solo o di varj, secondo che per colorire le stanze si serve di un cilindro degli stampatori da libri o delle conosciute patrone.

(Dispaccio aulico 22 novembre 1837, n.° 28992-2231.)

N.° 103. N.° 41310-5642.

Kaiser Giuseppe Francesco legatore di libri: libro per conservarvi la seta per cucire privilegiato il 13 agosto 1835.

I cartacci dei quali questi libri sono fatti non sono incollati l'uno contro l'altro, ma vengono tenuti distanti fra loro per mezzo di listelli di cartone o di legno incollati. Così nascono nel libro delle lacune o scaffali, entro i quali la seta viene custodita ed assicurata contro la polvere ed altre immondizie, specialmente però contro la luce tanto nocevole a varj colori.

(Dispaccio aulico 22 novembre 1837, n.° 28992-2231.)

N.° 104. N.° 41310-5642.

Mylius Adolfo e *Rutte Adolfo*: armi da fuoco ad ago privilegiate il 27 marzo 1835.

Siffatte armi differiscono dalle consuete per la circostanza che l'infiammazione ha luogo nè al di fuori, nè al di dentro, ma bensì nell'interno della canna. A tal uopo si richiedono cartocci appositi, i quali oltre il carico

consueto contengono una preparazione facilmente infiammabile così detta *Zündsatz*, base infiammatoria.

La parte principale dell'acciarino, che pure è situato nell'interno della canna, è talmente combinata colla medesima che l'una e l'altro formano una parte sola; essa consiste in un ago d'acciajo duro, la cui lunghezza, secondo l'estensione dell'arma, importa 2, 4 sino a 6 pollici. Voltando una molla applicata alla parte esterna della canna, l'ago infiammatorio viene ritirato e compresso contemporaneamente ad una forte molla spirale. Questa molla spirale levando la linguetta diventa libera, spinge l'ago acuto d'infiammazione con una forza di 20 sino a 30 libbre nell'interno del cartoccio ed effettua, distruggendo la base infiammatoria, l'infiammazione della polvere.

Secondo la dichiarazione degl'inventori deve questo nuovo metodo di costruzione essere applicabile non solamente a tutte le specie di armi da fuoco in generale, ma le armi sussistenti possono anche in modo facile essere in tal guisa rimodernate senza grande spesa.

(Dispaccio aulico 22 novembre 1837, n.° 28992–2231.)

N.° 105. N.° 41310–5642.

Schwartz Giacomo: metodo migliorato della fabbricazione de' lavori da tornitori di tartaruga o corno impressi con oro, argento ed altri metalli privilegiato il 25 luglio 1836.

Fabbricandosi lavori simili col mezzo della sega fina nasce una quantità considerabile di cascame, ch'è specialmente da rimarcarsi ne' metalli nobili, per prevenire ciò *Schwartz* si serve d'un solito tagliente o battente.

La compressione si fa secondo il solito entro una forma calda d'acciajo fra uno strettojo di vite.

(Dispaccio aulico 22 novembre 1837, n.° 28992-2231.)

N.° 106. N.° 41310-5642.

Winkelmann Nicola in Vienna: miglioramento intorno alle ombrelle ed ai parapioggia privilegiato l'11 luglio 1836.

Il miglioramento consiste in una molla sulla quale sono saldati due piccoli cavicchi, mediante i quali la molla s'arresta non già nei buchi del bastone come per lo passato, ma in piccoli anelli fermati al medesimo.

(Dispaccio aulico 22 novembre 1837, n.° 28992-2231.)

N.° 107. N.° 41310-5642.

Schildt Ernesto Guglielmo: stufe atte a riscaldare col mezzo dell'aria privilegiate il 28 ottobre 1835.

Queste stufe di lastre di ferro da riscaldarsi al di fuori o al di dentro della stanza hanno per oggetto di risparmiare il combustibile. L'aria vi penetra al di sotto per mezzo di aperture ed esce calda al di sopra dopo essersi riscaldata, e passa intorno ai tubi interni, nei quali il fumo ascende e discende più volte.

(Dispaccio aulico 22 novembre 1837, n.° 28992-2231.)

N.° 108. N.° 41310-5642.

Buschmann Odoardo: terpodion privilegiato l'8 agosto 1834.

In questo istrumento musicale i tuoni sono prodotti per mezzo di verghe di legno o di metallo, in guisa che

una così detta testa di tuono combinata con una vite di ferro è compressa verso un sito coperto di pelle molle contro un cilindro messo in movimento da una pedata e da una ruota di slancio, dal che nasce l'attrito.

(Dispaccio aulico 22 novembre 1837, n.° 28992-2231.)

N.° 109. N.° 41310-5642.

Monsch Michele Antonio: cessi inodoriferi privilegiati il 20 febbrajo 1835.

L'oggetto del privilegio consiste in apparecchi per siffatti cessi fatti a foggia di mobili senza indicare lo scopo; lo sterco passa in una pentola fornita di una valvola, dove esce l'acqua aggiuntavi sino all'ultima goccia, in guisa che, non facendone uso per molto tempo, non vi resta alcuna immondizia che cagiona ruggine o passa in putrefazione.

(Dispaccio aulico 22 novembre 1837, n.° 28992-2231.)

INDICE
DELLE MATERIE

contenute nella raccolta degli atti del governo e delle autorità giudiziarie ed amministrative dell'anno 1837, divisa in due volumi.

AB = AG	Volume.	Parte.	Pagina.
Abitazioni di recente costruzione. V. *Case.*			
Abiti: miglioramento nella maniera d'allestirli: estinto il privilegio	I	2	209
— da uomo: migliorata la maniera di farli	II	2	365
Accademia militare di Wiener-Neustadt: il corso degli studj in quest' imp. regio istituto è ridotto dalle otto classi a sole sette, riservata la classe ottava agli allievi più distinti	»	»	287
Acciajo: nuovo modo di fabbricarlo dal ferro crudo nei crogiuoli, ecc.	I	2	151
— Diritto di marca e sorveglianza agli oggetti d'acciajo e di ferro a chi competa. V. *Ferro. Lavori di ferro e d'acciajo.*			
Accompagnamento delle merci soggette a dazio consumo. V. *Merci.*			
Acqua di conservazione per le dame parigine: estinzione del privilegio pel nuovo ritrovato	»	»	212
— di Colonia migliorata	II	2	358
Acquavite di nuova distillazione e fabbricazione: privilegio estinto	I	2	197
Acquirenti per persona da dichiararsi. V. *Stabilimenti pubblici.*			
Adozione: schiarimenti sull' applicazione della sovrana risoluzione 15 novembre 1818 concernente gli atti di adozione	II	1	103
Aggiunti dei giudizj distrettuali. V. *Attuarj criminali.*			

AG = AN	Vol.	Part.	Pag.
Aggiunti alle cattedre. V. *Assistenti.*			
Agrimensori (periti). V. *Ragionieri.*			
Albenizzi Luigi	I	2	191
Albinaggio. V. *Annover. Belgio. Convenzione. Austria. Svizzera.*			
Albrizzi Luigi	II	2	307
Alienazione delle annualità perpetue dello stato. V. *Annualità.*			
Allgauer Giuseppe	I	2	179
Allievi dell' imp. regia accademia militare di Wiener-Neustadt. V. *Accademia.*			
Altlechner Lorenzo	»	»	156
Detto	II	2	337
Alunni di concetto (gli) presso le intendenze di finanza, qualora abbiano subito con esito soddisfacente gli esami relativi alla legge penale di finanza, o ne siano stati dispensati, possono assistere come ascoltanti alle sessioni delle giudicature provinciali di finanza	I	2	85
— medici (gli) tanto presso l'imp. regio governo, quanto presso le regie delegazioni hanno il carattere di pubblici impiegati, e deggiono come tali essere trattati nelle loro missioni d'ufficio secondo la categoria del loro impiego, e non già quali medici avventizj	II	2	253
Alverà Andrea	I	2	179
Amberg Antonio	II	2	299
Amministrazione superiore di finanza del Tirolo e Vorarlberg. V. *Tirolo.*			
Amministrazioni delle poste. V. *Poste.*			
— distrettuali. V. *Bollo.*			
Ammortizzazione (cassa d'): risponsabilità verso di essa dei comuni per quanto avessero indebitamente pagato ai terzi possessori in causa del prestito del 1799	I	2	36
— V. *Obbligazioni.*			
Anelli servibili per le guarnizioni delle casse, privilegiati	»	»	228

AN = AP	Vol.	Part.	Pag.
Annover: convenzione tra l'imperiale regio governo austriaco e quello del regno d'Annover per l'abolizione della gabella ereditaria o censo di emigrazione	II	1	112
Annualità perpetue dello stato: dichiarazioni vicereali su alcuni punti relativi all'alienazione delle medesime	I	2	60
Anreiter Luigi	»	»	167
Antichità. V. *Monete.*			
Appaltatori. V. *Assistenza militare.*			
Apparecchi di nuova invenzione per decomporre la sostanza de' pomi di terra	»	»	159
— atti all'evaporazione dei fluidi, migliorati	»	»	187
— per fabbricare birra ed acquavite, di nuova invenzione	»	»	112
— di nuova invenzione, atti a condur via il fumo per le cappe dei cammini	II	2	292
— atti a filtrare, migliorati	»	»	298
— di nuova invenzione, atti a riscaldare l'acqua dei bagni	»	»	321
Apparecchio di nuova invenzione onde migliorare la stampa delle stoffe	I	2	150
— migliorato per levare l'argento dal rame coperto di lastre d'argento	»	»	189
— in parte di nuova invenzione e in parte migliorato per far cuocere a vapore il così detto *Steinbier*, onde la birra viene a riuscir migliore e di minor costo	»	»	191
— meccanico, denominato *Ausschneiderinn*, migliorato	»	»	192
— di nuova invenzione per condensare lo sciroppo, ecc.	II	2	313
— particolare, di nuova invenzione, applicabile a tutte le macchine cilindriche da cimar panni, ecc.	»	»	322
— di nuova invenzione per semplificare e migliorare i telai di *shawl*	»	»	327
— migliorato per fabbricare ogni specie di gas.	»	»	333
— di nuovo trovato per pigliare i bagni	»	»	343

AP = AS	Vol.	Part.	Pag.
Apparecchio per iscolorire e purgare lo sciroppo ed il sugo zuccherino	II	2	345
— per condensare l'aria per uso delle fonderie e fucine di ferro	»	»	347
— a vapore, migliorato, per la fabbricazione dell'acquavite	»	»	355
Appendice alla parte I.ª	II	1	159
Architettura: metodo di nuova e migliorata invenzione per istruire in poco tempo qualunque individuo a copiare i disegni di quest'arte, ecc.	I	2	188
Armi da fuoco migliorate	»	»	175
— da fuoco ad ago	II	2	367
Armonica di nuova invenzione	I	2	151
Armoniche di nuova e migliorata fabbricazione.	II	2	311
— a fiato di migliorata costruzione	»	»	322
Arresto dei disertori. V. *Disertori.*			
Arrolamento delle guardie di confine. V. *Guardie di confine. Minorenni.*			
Arti e mestieri: permessa l'introduzione dei campioni per uso di quelli. V. *Campioni.*			
Ascoltanti: prescrizioni sull'istituto dei medesimi	II	1	115
— alle sessioni delle giudicature provinciali di finanza. V. *Alunni di concetto.*			
Assenti: gli editti di richiamo degli assenti illegalmente debbono inserirsi gratuitamente nella gazzetta privilegiata	I	2	90
Assenze degl'impiegati. V. *Impiegati.*			
Assistenti (gli) od aggiunti alle cattedre non possono supplire che in caso di breve impedimento dei professori, nè possono mai essere chiamati e spediti in altre provincie per sostenervi la supplenza di qualche cattedra	»	»	7
Assistenza militare: dichiarazione aulica pei casi e modi ne' quali le autorità e gli uffici destinati all'amministrazione delle finanze dello stato, gl'impiegati e superiori della guardia di confine e gli appaltatori delle imposte			

AS = BE	Vol.	Part.	Pag.
indirette chieder possono l'immediata assistenza militare	I	2	94
Astucci per le penne da scrivere migliorati	»	»	174
Atti delle autorità giudiziarie di finanza e delle amministrazioni distrettuali esenti da bollo. V. *Bollo*.			
Attuarj criminali (gli) cedono di rango non solo agli aggiunti dei giudizj distrettuali, ma ben anche ai cancellieri pretoriali, senza riguardo all'anzianità di servizio	»	»	93
Auhl Giovanni	»	»	208
— Francesco	II	2	319
Austria: convenzione fra la corte d'Austria e lo stato elvetico intorno alla libera vicendevole esportazione delle sostanze	I	1	71
Badaur Giuseppe	I	2	178
Detto	II	2	303
Bagni di sicurezza	»	»	361
Bamberger Gioachino	»	»	317
Barone Antonio	I	2	193
Bastimenti di nuova invenzione che si mettono in movimento da sè stessi	»	»	167
Bauer Giuseppe	II	2	355
Bayer Giovanni Carlo	I	2	187
Becher Adalberto	»	»	183
Becker Augusto e comp.	»	»	163
Belgio: dichiarazione sul modo delle ventilazioni ereditarie de' sudditi belgi negli stati austriaci e viceversa	II	2	240
Bellandis Giuseppe	I	2	185
Berchtold di Ungerschütz conte Carlo	»	»	201
Detto	»	»	»
Bergen Carlo Guglielmo	»	»	182
Detto	II	2	311
Berger M. di Vienna	»	»	314
Bermann Taller Michele e Giuseppe fratelli	»	»	320

BE = BO	Vol.	Part.	Pag.
Beyschowertz Anna	II	2	363
Biancheria: nuovo modo di nettarla	»	»	338
Bianchi Giuseppe	»	»	340
Bicchieri e altri recipienti di nuova invenzione.	»	»	328
Bigaglia Pietro	»	»	330
Bilharz Giovanni Nepomuceno e Candido fratelli	»	»	301
Birra: nuovo modo di raffreddarla	I	2	174
Bisvanger Francesco	II	2	336
Bobbinet a disegno: rimane esclusa l'importazione di questa merce con evidenti ineguaglianze, e modo di contenersi nei casi di dubbio	»	»	244
Bodra Andrea	I	2	181
Boemia. V. *Obbligazioni.*			
— (stati della). V. *Obbligazioni erariali.*			
Böhm Giuseppe	II	2	323
Boldrini Pietro	I	2	169
Bollatura a lamina: è accordata pel solo traffico girovago l'esazione della tassa per siffatta bollatura in una misura minore di quella fissata per tutte le merci in generale dalla notificazione 5 agosto 1836	»	»	72
Bollo: sono dichiarate esenti dalla tassa del bollo le deliberazioni dei giudizj di finanza sopra domande, riclami e ricorsi per grazia.	»	»	28
— Sono soggette ad esso le quitanze dei commessi postali, dei pedoni e dei messaggieri per le loro competenze e provvigioni quando eccedono l'importare di lire 10	»	»	40
— Sono esenti da questo le specifiche per spese di viaggi eseguiti per oggetti d'ufficio, a differenza delle quitanze per le diete che ne devono essere munite	»	»	118
— Sono esenti da esso gli atti delle autorità giudiziarie di finanza e delle amministrazioni distrettuali sopra appellazioni, domande di grazia, ricorsi ed evasioni d'affari	II	2	250

BO = BR	Vol.	Part.	Pag.
Bollo: sono esenti da esso le quitanze degli emolumenti dei medici e dei chirurghi assunti in servizio per oggetti di coscrizione militare.	II	2	267
— V. *Bollatura.*			
Borace di nuova e migliore fabbricazione	I	2	173
Boschi: gli oggetti confiscati per contravvenzioni ai regolamenti sui boschi debbono essere dalle istanze politiche consegnati alle intendenze di finanza per la vendita di quelli, salvo alcune eccezioni per la difficoltà del loro trasporto o la pochezza del loro valore	»	»	44
— La tassa sul prodotto dei tagli de' medesimi di proprietà dei comuni e dei pubblici stabilimenti è ridotta dal decimo dell'importare all'otto per 100	II	1	110
Bossoli dei pozzi di migliorata fabbricazione ..	I	2	205
Botte (fondi di). V. *Doghe. Tariffa.*			
Bottiglie. V. *Vini.*			
Bottoni d'osso di nuova e migliorata fabbricazione	»	»	160
— di corno col gambo di ferro di migliorata fabbricazione.....	»	»	169
— con ferramenti migliorati.....	»	»	179
— così detti *Pfalz-Botzen-Knöpfe* di migliorata fabbricazione.....	»	»	183
— di carta pesta di nuova invenzione.....	II	2	337
— di corno di migliorata fabbricazione.....	»	»	351
Botula Francesco	I	2	177
Boussu Benedetto.....	II	2	340
Bouthou Justin.....	»	»	345
Bozek Giovanni Romualdo.....	»	»	293
Braccialetti elastici e cintole d'oro, d'argento e di bronzo di nuova invenzione.....	I	2	171
Brambilla Giovanni Battista	II	2	299
Breck Anna	»	»	336
Bretelle elastiche migliorate.....	»	»	318
Brey Gaetano.....	I	2	215
Detto.....	II	2	361
Detto	»	»	»

BR = CA	Vol.	Part.	Pag.
Brück Salomone	II	2	358
Brunner Francesco	I	2	171
Bruschetti Giuseppe	II	1	159
Buscher Bernardo	II	2	348
Buschmann Odoardo	»	»	301
Detto	»	»	369
Büttner Andrea	I	2	267
Cabottaggio (i legni da) che viaggiano lungo la costa marittima veneta sono esentati dall'obbligo d'essere muniti di un manifesto di carico del naviglio, ecc.	II	1	95
— Possono gli oggetti del carico, se di produzione nazionale, o procedenti regolarmente dall'estero per consumo, essere sottoposti alla prescritta procedura presso la ricevitoria sussidiaria, ecc.	»	»	96
Caldaja di nuova invenzione per levare la seta dai bozzoli	II	2	334
Camera aulica. V. *Obbligazioni.*			
Campioni per uso delle arti e mestieri: dichiarazioni auliche sulla permessa introduzione dei medesimi	I	2	113
Canapa di nuova e migliorata fabbricazione pei lavori da cordajo	»	»	172
Cancellieri pretoriali. V. *Attuarj criminali.*			
Candele di nuova fabbricazione tratte dall'*acide margarique*	»	»	152
— ed acido *stearique*, acido *margarique* e acido *oleique* di nuova fabbricazione	II	2	316
— di sego: migliorata maniera di fonderle e fabbricarle	»	»	341
— e sapone: nuova maniera di fabbricarli mandando in aria i molesti vapori che si sviluppano da essi senza incomodare i vicini	»	»	349
— coperte di cera di migliorata fabbricazione	»	»	355
Candellieri a olio di nuova specie	»	»	349

CA	Vol.	Part.	Pag.
Cani arrabbiati: sovrana risoluzione sulla competenza passiva delle spese occorribili per la cura di persone povere state lese da cani arrabbiati, e sul modo di presentare per la liquidazione i conti giustificativi di siffatte spese.	I	2	103
Canne degli organi meccaniche di nuova invenzione	»	»	180
Canonici. V. *Professori.*			
Cappelli di feltro di nuova fabbricazione	»	»	143
— impermeabili di legno, di corteccia e paglia.	»	»	169
— di migliorata fabbricazione: estinzione del privilegio	»	»	205
— di feltro e di seta impermeabili, migliorati: estinzione del privilegio	»	»	207
— di feltro e di seta di migliorata fabbricazione	»	»	208
— di feltro di migliorata fabbricazione	II	2	304
— di migliorata fabbricazione	»	»	305
Simile	»	»	315
— di feltro impermeabili di nuova e migliorata costruzione	»	»	319
— di feltro di migliorata fabbricazione nello scheletro superiore	»	»	338
— di pelo di lepre o di lana di migliorata fabbricazione	»	»	346
— di feltro tinti: nuovo modo di conservarli	»	»	348
Capo. V. *Vini.*			
Carcere duro: pei condannati a questa pena, esacerbata dal pubblico lavoro, è destinato il bagno marittimo di Venezia	»	»	285
Carri e carrozze elastiche di nuova invenzione e migliorate	I	2	162
Carro a vapore: privilegio estinto	»	»	200
— a vapore	II	2	353
Carrozze di nuova costruzione, mediante la quale riesce superfluo l'uso delle madreviti nelle ruote all'asse, ecc.	»	»	293
— di migliorata costruzione	»	»	305
— con nuova foggia di cinghioni e con uncino da tiro a guisa di leva	»	»	307

CA = CE	Vol.	Part.	Pag.
Carta fabbricata senza stracci, di nuova invenzione: estinto il privilegio della fabbrica.....	I	2	209
— lucente e cartoni da soppressa di migliorata fabbricazione.....	II	2	299
— di nuova fabbricazione.....	»	»	328
— da scrivere, da stampare, ecc. preparata chimicamente, di nuova invenzione.....	»	»	340
Carte lavorate a disegni lineati e rabescati, arme gentilizie, corone, iscrizioni, ecc. di nuova invenzione.....	I	2	173
— geografiche, ecc.: invenzione di stamparle coi torchi dei tipografi.....	»	»	176
Cartelle: disposizioni per assicurare ai creditori la consegna delle cartelle e dei certificati di credito emessi dall'imp. regia prefettura del monte lombardo-veneto.....	»	»	15
Casati Alessandrina.....	II	2	336
Cascami di seta: nuovo metodo di scardassarli.	»	»	306
Case di nuova costruzione: regolamento relativo all'uso delle medesime o dei locali in cui siansi eseguite opere di muratura in calce...	I	2	9
Casimiro netto ed indigeno di migliorata fabbricazione.....	»	»	220
Cassa di legno onde impicciolire il carbone, di nuova invenzione.....	»	»	145
Casse pubbliche. V. *Monete.*			
— regie obbligate ad ammettere in pagamento le vecchie monete milanesi e venete già poste fuori di corso legale. V. *Monete.*			
Cattedre. V. *Assistenti. Ecclesiastici.*			
Certificati (i) parrocchiali per oggetto d'imposizioni dirette dovranno essere autenticati dalla deputazione comunale e dal commissario distrettuale. V. *Tassa personale.*			
— di credito. V. *Cartelle.*			
Cessi inodoriferi meccanici di nuova invenzione.	»	»	176
Simile.....	II	2	304
Simile.....	»	»	370

CH = CO	Vol.	Part.	Pag.
Champagne (vino di). V. *Vini spumanti.*			
Charwat Venceslao	I	2	157
Cheverry Antonio	II	2	338
Chiese. V. *Marmo.*			
Chincaglierie fabbricate con una nuova composizione	I	2	186
Chiodi fabbricati senza il soccorso del fuoco	»	»	168
Chirurghi: corre obbligo ad essi del pari che ai medici d'invigilare perchè non accadano alterazioni di tassa nella vendita dei medicinali, e sorvegliare gli speziali sospetti in questo proposito	I	1	18
— esteri. V. *Medici.*			
Cichocky Felice	I	2	172
Cilindri delle lampade di migliorata costruzione.	II	2	333
Cilindro a vapore di nuova invenzione, atto a decartire, ecc.	»	»	306
Circondario confinante. V. *Negozianti.*			
Claudius (di) cavaliere Enrico	I	2	155
Claviatura pedale pe' clavicembali, di nuova invenzione	II	2	323
Clavicembali con tastiera di nuova invenzione.	»	»	297
Clavicembalo a tavolo con nuovo apparecchio interno sovra molle d'acciajo	»	»	308
Cocchi a rulli e slitte sulle rotaje di nuova invenzione	I	2	189
Cochelet cavaliere Lodovico	II	2	354
Codice penale: il § 178, lettera *a* del medesimo è applicabile anche alle inquisizioni per gravi trasgressioni di polizia. V. *Testimonianze.*			
Colorare (migliorata preparazione nel): estinzione del privilegio	I	2	203
Comandi di piazza: devono sottoscrivere le quitanze di pensione delle vedove e degli orfani militari. V. *Militari.*			
Commessi postali. V. *Poste.*			
Compenso ai direttori delle scuole elementari maggiori pel tempo delle loro supplenze. V. *Scuole elementari.*			

CO	Vol.	Part.	Pag.
Competenze ai periti d'ufficio. V. *Periti.*			
Comuni (i) sono risponsabili verso la cassa di ammortizzazione di quanto avessero indebitamente pagato ai terzi possessori in causa del prestito del 1799	I	2	36
— Si assumeranno un terzo delle spese per la cura delle persone povere state morsicate da cani arrabbiati. V. *Cani arrabbiati.*			
Conciatura delle pelli migliorata	II	2	350
Condannati. V. *Carcere duro.*			
Conduttori di diligenze o velociferi. V. *Poste.*			
Conjugi. V. *Matrimonj.*			
Consessi giudiziarj. V. *Diete.*			
Consiglieri comunali; sono esclusi dalla partecipazione al convocato comunale e dall'eleggibilità a consigliere ed a deputato comunale i censiti processati per delitto	I	2	130
— La privazione di tali diritti inerenti alla qualità di possessore non può estendersi anche a coloro che hanno già espiata una pena criminale, ecc.	»	»	131
Contabilità dello stato: lo studio della scienza intorno ad essa è requisito necessario pel conseguimento d'alcuni impieghi	II	2	274
— dello stato (scienza della): gl'impiegati o praticanti presso gli uffici camerali possono col consenso de' loro superiori frequentare come ascoltanti le lezioni della scienza medesima	»	»	290
Contrabbando: prescrizioni disciplinali per reprimere il contrabbando che si commette per mezzo dei transiti nei territorj della Lombardia, del ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, e del ducato di Modena	I	1	87
Contratti di compera e vendita per istabili di stabilimenti soggetti alla tutela del governo. V. *Stabilimenti pubblici.*			
— di fitto e di pigione. V. *Disdette.*			
— di sicurtà. V. *Fidejussori solidarj.*			
— d'usura. V. *Usura.*			

CO = CR	Vol.	Part.	Pag.
Contravvenzioni ai regolamenti sui boschi. V. *Boschi.*			
— di finanza. V. *Legge penale.*			
— di finanza commesse dagl' impiegati dell' amministrazione postale. V. *Poste.*			
Contribuzioni dirette per l'anno 1838	II	1	100
Controlleria (oggetti sottoposti a). V. *Negozianti.*			
Convenzione fra la corte d'Austria e lo stato elvetico per la libera scambievole esportazione delle sostanze	I	1	71
Convocato comunale. V. *Consiglieri comunali.*			
Coperte da letto, da cavalli, ecc. di nuova fabbricazione	II	2	319
Corde di budello di nuova e migliorata fabbricazione	I	2	153
— da strumenti musicali di nuova fabbricazione	II	2	347
Cordoncelli e galloni per vestiarj: estinto il privilegio della fabbrica	I	2	209
Corno e tartaruga: nuovo metodo per guernirli con ornamenti di metallo	II	2	351
Corteccia greggia d'alberi e relativi fili greggi non nominati nella tariffa 7 giugno 1836: dazio a cui vanno soggetti	»	»	268
Coscritti. V. *Supplenti.*			
Coscrizione militare. V. *Guardie di confine. Leva. Supplenti.*			
Cossoni Bartolomeo	I	2	191
Cotone. V. *Tirolo.*			
Cracovia: concessione ai militari procedenti dalla linea, dopo compita la loro capitolazione, ed agl' individui della *landwehr* di prender servizio nella milizia di quella repubblica	I	1	73
— I sudditi austriaci che volessero emigrare e stabilirsi in quel territorio debbono preventivamente procurarsi da quel senato il consenso d'accettazione	I	2	120
Cravatte da uomo	II	2	363

CR = DE	Vol.	Part.	Pag.
Crediti arretrati. V. *Debito pubblico.*			
— per somministrazioni alle imp. regie truppe. V. *Somministrazioni.*			
Crocioni: si richiamano in osservanza le prescrizioni della sovrana patente 1.° novembre 1823 sul valore dei crocioni di conio imperiale e bavaro, e si escludono dal corso legale i mezzi ed i quarti di crocione coniati dai governi esteri.	I	1	85
Czerny Giovanni Nicola	I	2	211
Darerny Giuseppe	II	2	310
Detto	»	»	333
Daun Giuseppe	»	»	296
Dazio. V. *Corteccia. Legnami. Legne da fuoco. Marmo. Tariffa. Vini.*			
— consumo. V. *Merci.*			
— dei vini spumanti. V. *Vini spumanti.*			
Debito pubblico: termine di sei mesi stabilito per insinuare alla commissione liquidatrice i crediti arretrati al 20 aprile 1814	II	1	127
— pubblico. V. *Ammortizzazione. Obbligazioni. Obbligazioni della camera aulica. Cartelle. Obbligazioni erariali.*			
De Cristoforis Lodovico	II	2	347
Demel Francesco	»	»	316
Demuth Carlo	I	2	156
Depositi per fidejussione degl' impiegati contabili. V. *Impiegati contabili.*			
Deposito dei supplenti militari. V. *Supplenti militari.*			
Deputati comunali. V. *Consiglieri.*			
Deutsch Ignazio	»	»	149
Devoluzione dei feudi vescovili. V. *Feudi vescovili.*			

DI = DO	Vol.	Part.	Pag.
Diete: ai consessi ed impiegati giudiziarj in trasferta che non possono restituirsi entro la giornata alla residenza competono le spese di viaggio, la dieta fissata nella quarta colonna della tariffa 23 aprile 1834	I	2	29
Dietzler Carlo	II	2	316
Direttore di una scuola elementare maggiore. V. *Scuole elementari.*			
Direttori ginnasiali. V. *Studj ginnasiali.*			
— degli studj. V. *Studj.*			
Direzioni superiori delle poste. V. *Poste.*			
Disdette dei contratti di fitto e di pigione: regolamento sulle medesime e sulla procedura nelle controversie relative allo sgombero ed alla restituzione di fondi ed edificj locati e altri immobili	II	1	135
Disegni per modelli di stampa e di ricamo con sole cinque figure	II	2	309
— compressi sopra carta, cuojo, legno, ecc.	»	»	366
Disertori: decreto aulico sulla taglia che compete alla guardia di confine per l'arresto d'un disertore	I	2	107
Dispensa dallo studio della lingua greca per gli studenti privati ginnasiali. V. *Studenti privati ginnasiali.*			
Doringer Giovanni	II	2	366
Documenti pubblici (i) eretti in Francia fanno piena fede quando sono legalizzati dalla regia ambasciata francese in Vienna, oppure da un regio console francese riconosciuto dal governo austriaco	II	1	131
Dogane (uffici di). V. *Contrabbando. Regolamento. Ricapiti di scorta.*			
Doghe (le) ed i fondi di botte vengono separati dall' art. 30 della tariffa daziaria 24 luglio 1836, ed uniti quanto al loro trattamento doganale col legname da fuoco e da costruzione. V. *Tariffa.*			
Dottinger Giuseppe ed Engelberto fratelli	I	2	168

DU = ER	Vol.	Part.	Pag.
Durina Giovanni	I	2	175
During Francesco	I	1	186
Dworzak Giovanni	I	2	204
Ecclesiastici: avvertenze segnate dalla commissione degli studj pel caso che alcuni ecclesiastici regolari possano essere impiegati presso pubblici stabilimenti in cattedre delle scienze superiori della teologia e filosofia	»	»	25
Edificj, metalli ed altri corpi: modo di riscaldarli mediante fluidi non elastici	»	»	222
Editti di richiamo degli assenti. V. *Assenti.*			
Educazione privata. V. *Istituti privati.*			
Eggerth Giuseppe	»	»	164
Detto	II	2	317
Ehlers Gioachimo	I	2	199
Eibenstein Giuseppe	II	2	306
Eleggibilità alla carica di consigliere o deputato comunale. V. *Consiglieri comunali.*			
Elvetico stato. V. *Austria.*			
Emigrati. V. *Emigrazione.*			
Emigrazione: gl' individui che si sono clandestinamente allontanati da questi stati onde affigliarsi ad un istituto religioso estero prima della sovrana patente sull' emigrazione, deggiono essere avvertiti per mezzo delle rispettive delegazioni provinciali del duplice espediente che loro rimane o di trasferirsi in un chiostro posto negli stati austriaci, oppure di chiedere il formale permesso di emigrazione	I	2	19
— (censo d') abolito fra l' imperiale regio governo austriaco e quello del regno d'Annover. V. *Annover.*			
— V. *Cracovia.*			
Enderes Giorgio	»	»	151
Detto	II	2	337
Erard Pietro	»	»	297

ER = FA	Vol.	Part.	Pag.
Erario dello stato: a carico del medesimo staranno due terzi delle spese per la cura delle persone povere state morsicate da cani arrabbiati. V. *Cani arrabbiati.*			
Eredità: modo di ventilazione delle medesime a riguardo de' sudditi belgi. V. *Belgio.*			
Erizzo conte Guido nominato grande scudiere del regno lombardo-veneto	I	1	74
Errori. V. *Finanza. Legge penale. Regolamento sulle dogane.*			
Esami rigorosi sulla legge penale di finanza: sono indispensabili, eccetto qualche caso speciale, pel conseguimento d'un impiego, pel quale essi esami sieno prescritti	I	2	141
— rigorosi sulle leggi di finanza da sostenersi negl' impieghi in cui sono prescritti come necessario requisito: nuova determinazione aulica sulla dispensa dei medesimi	II	2	233
Esche Giuseppe	»	»	294
Escher Giovanni Alberto	I	2	222
— G. G. Alberto	II	2	296
Esecuzione giudiziaria. V. *Pensioni.*			
Essenza olezzante e pomata pei capelli di nuova invenzione	I	1	193
Eyme Augusto	I	2	192
Fanre Placido	II	2	300
Farmacia. V. *Farmacisti.*			
Farmacisti: basterà in avvenire, per essere ammessi al tirocinio farmaceutico, l'età compiuta di quattordici anni in vece dei quindici prima prescritti al § 36 delle istruzioni pei farmacisti, purchè abbiano fatto il corso ginnasiale sino alla quarta classe di grammatica inclusivamente, riportando in ogni materia note di prima classe	I	1	14
Farmacopea austriaca. V. *Tariffa.*			

FE = FI	Vol.	Part.	Pag.
Fedliczka Leopoldo	II	2	325
Felbinger Giuseppe	I	2	174
Ferramenta per le porte, finestre e casse di nuova fabbricazione: estinto il privilegio	»	»	216
Ferro: il diritto di concessione e sorveglianza della marca agli oggetti di ferro e d' acciajo compete alle autorità politiche per quelle arti e mestieri il cui esercizio viene autorizzato dall' autorità politica, ed alle autorità montanistiche per quelle arti e mestieri autorizzati da montanistica autorità	»	»	24
— cilindrato, lastre e teste di chiodi di nuova fabbricazione	»	»	155
— di migliorata fabbricazione	II	2	329
— (fucine di). V. *Fucina.*			
— V. *Lavori di ferro e d'acciajo.*			
Feudi ecclesiastici. V. *Feudi vescovili.*			
— vescovili: procedura da seguirsi nei casi di devoluzione dei medesimi	I	2	87
Fiaschi da campagna pel militare migliorati: dichiarato estinto il privilegio	I	2	202
Fidejussione occorrente per gl' impiegati contabili. V. *Impiegati.*			
Fidejussori solidarj: la disposizione del § 1367 del codice civile generale non è applicabile ai loro eredi	II	I	124
— V. *Impiegati contabili.*			
Figli adottivi. V. *Adozione.*			
Filippini Pietro Antonio	II	2	334
Filo o refe di cotone migliorato	»	»	312
Filosofia. V. *Ecclesiastici.*			
Filz Giovanni	I	2	212
Finanza: correzioni di alcuni errori incorsi nella prima edizione del testo italiano del regolamento sulle dogane e sulle privative dello stato, e della legge penale sulle contravvenzioni di finanza	I	I	4
— V. *Impiegati di finanza. Legge penale. Ricapiti di scorta.*			

FI = FR	Vol.	Part.	Pag.
Finanza (giudicature di). V. *Alunni di concetto.*			
Finanze. V. *Assistenza militare.*			
Fischer Federico	I	2	169
Detto	II	2	345
— Gaspare	»	»	327
Fiumi di giurisdizione arcifinia. V. *Merci. Pesca.*			
Flachmeyer Giuseppe	»	»	339
Flachnecker Giuseppe	I	2	147
Fleischinger Francesco	»	»	207
Fleisch Giuseppe	II	2	363
Fletcher Matteo	I	2	189
Fluido ammonio e acido nitrico: estinto il privilegio del miglioramento	»	»	196
Folio così detto: modo d' applicarlo a qualunque specie di lavoro fino di legname	II	2	291
Fondazioni e corporazioni lombarde. V. *Obbligazioni.*			
Forni inservienti a temperare il ferro crudo di migliorata costruzione	»	»	296
Forniture militari. V. *Somministrazioni.*			
Forno onde fabbricar perle di vetro di nuova invenzione	I	2	185
— di nuova invenzione per fondere il ferro e altri metalli, e riscaldar l'aria	»	»	189
— di ferro fuso perfezionato: privilegio estinto.	»	»	199
Foro giudiziale pei militari in permesso. V. *Militari in permesso.*			
Fosfori migliorati	»	»	166
Fosforo di migliorata fabbricazione, facendo uso di materie finora non praticate	»	»	187
Franer Cristiano	»	»	221
Freyburg (di) barone Massimiliano	II	2	324
Friedrich Adamo	I	2	208
Fritz Francesco	»	»	153
Detto	II	2	365
Froassart Battista	»	»	298
Fröhlich Antonio e Carlo	I	2	158
— Carlo	II	2	350

FU = GI	Vol.	Part.	Pag.
Fucine di ferro fuso (le) sono soggette alla giurisdizione montanistica	I	2	125
Fuorusciti. V. *Polacchi.*			
Gabella ereditaria abolita fra l' imperiale regio governo austriaco e quello del regno d'Annover. V. *Annover.*			
Gabler Antonio	»	»	161
— Giovanni	»	»	180
Gaddum Giorgio Enrico Arminio	II	2	306
Gallaseck Giorgio	»	»	366
Galloni d'oro e d'argento, e nastri per fiocchi da spada e spallini di nuova fabbricazione	»	»	295
Galosce e calzature per donne di nuova e migliorata fabbricazione	I	2	158
— con suole di legno di migliorata fabbricazione	II	2	331
Ganah (di) Carlo	»	»	300
Gas di pretesa migliorata fabbricazione	I	2	168
— ad olio di migliorata fabbricazione	»	»	»
— infiammabile per uso dell' illuminazione, di nuova e migliorata fabbricazione	II	2	296
— prodotto da fossili infiammabili indigeni per l' illuminazione	»	»	299
— d'illuminazione e relativi apparecchi migliorati	»	»	343
Gattinoni Antonio	I	2	178
Detto	II	2	362
Gazzetta privilegiata. V. *Assenti.*			
Giebtner Venceslao	I	2	186
Gilat Giovanni	»	»	220
Gioje: è abolita la facilitazione già accordata ai commercianti di articoli di gioje e di pietre preziose per l' introduzione ed estrazione di esse mediante speciali licenze, ecc.	»	»	128
Giudicature provinciali di finanza. V. *Alunni di concetto. Esami rigorosi.*			
Giudice. V. *Sentenze interlocutorie.*			

GI = GU	Vol.	Part.	Pag.
Giudizi di finanza (i) sono tenuti a notificare i motivi anche delle sentenze portanti la sospensione dell'inquisizione per difetti di prove legali	I	2	133
— (i) avranno il diritto di ripetere dai traduttori stabilmente giurati le traduzioni, ove occorra, anche gratuitamente	»	»	79
— di finanza. V. *Bollo.*			
Giulitti Giuseppe	»	»	184
Giurisdizione civile. V. *Militari in permesso.*			
— criminale pei militari in permesso. V. *Militari in permesso.*			
Goldbacher Antonio	II	2	341
Gotzelmann Goffredo	»	»	331
Graber Antonio	»	»	326
Granzini Michon	I	2	219
Gratificazioni. V. *Rimunerazioni.*			
Grazia (ricorsi per) nei giudizj di finanza sono esenti dal bollo. V. *Bollo.*			
Grimm Antonio	»	»	194
Detto	II	2	291
Grün Giovanni	I	2	209
Guardia di confine: dichiarazione vicereale pel caso di coscrizione di quegl' individui che fossero entrati nella guardia stessa fra il termine d' una leva e il principiar d' un' altra, con le analoghe istruzioni per la compilazione degli elenchi	»	»	31
— Discipline da osservarsi per l'arrolamento e il licenziamento nella guardia stessa degl' individui che non avessero oltrepassata l' età prescritta per la coscrizione militare	»	»	121
— V. *Assistenza militare. Disertori. Minorenni. Refrattarj.*			
— di finanza. V. *Refrattarj.*			
Günther Ignazio	»	»	213

HA = IM	Vol.	Part.	Pag.
Hark (di) Giovanni Davide	I	2	170
Hassa Antonio	II	2	295
Haussle Giuseppe	»	»	324
Hecht Giuseppe Augusto	I	2	214
Heger Martino	»	»	165
Detto	»	»	176
Heintz Giuseppe	II	2	346
Held Giuseppe	I	2	180
Hellmer Ignazio	II	2	302
Hemberger Giacomo Francesco Enrico	»	»	313
Hené Teodoro Federico	»	»	343
Hepp Federico	I	2	194
Herz Vincenzo	II	2	364
Herzog Vincenzo	»	»	335
Higgins James	I	2	190
Hirnschall Leopoldo	»	»	205
Höfel Biagio	II	2	365
Hoffmann Lodovico	I	2	161
— Francesco Rodolfo	»	»	173
Högner Goffredo	»	»	158
Holdoff Federico	II	2	303
Horvath Giuseppe	»	»	292
Höber Simone	I	2	143
— Francesco Antonio	II	2	351
— Francesco	»	»	355
Huther Michele	»	»	204
Hütthallen Vincenzo	»	»	335

Illuminazione a gas	»	»	361
Immelauer Daniele	»	»	316
Immobili. V. *Disdette.*			
Impiegati degli uffici daziarj di confine: come debbansi condurre per ottenere le firme dei viaggiatori di rango distinto ed elevato alla dichiarazione assunta in correlazione al disposto dal § 64 del regolamento sulle dogane	I	2	1

IM = IN	Vol.	Part.	Pag.
Impiegati di finanza: norme fisse e generali per prevenire gl' indugi e le assenze illegali degli impiegati dipendenti dalle intendenze all' occasione di nomine, promozioni, traslocazioni dall' uno all' altro posto, e di spirato permesso.	I	2	17
— (gl') promovibili a posti contabili debbono provar d' essere in grado di adempire all' obbligo dell' occorrente fidejussione prima di assumere l' esercizio delle nuove incumbenze e ricevere il nuovo soldo	»	»	42
— contabili dello stato (agl') non è permesso conseguire la patente di pubblico ragioniere, salvo allorchè passano allo stato di pensione o abbandonano in altro modo il servizio dello stato, ecc.	»	»	91
— La stessa prescrizione ha da valere in ogni sua parte anche per gl' ingegneri	»	»	92
— contabili: il deposito fatto da un terzo quale fidejussore d' alcun de' medesimi si ritiene vincolato a modo di fidejussione solidaria e come fosse proprietà dell' impiegato, ecc.	II	2	242
— regj: dichiarazione vicereale intorno alle tasse da pagarsi sui trattamenti normali di essi e delle loro vedove e figli	»	»	259
— comunali: per la misura della loro pensione si devono calcolare anche gli anni di servizio anteriori alla sovrana risoluzione 20 giugno 1825	»	»	272
— giudiziarj. V. *Ascoltanti. Diete.*			
— presso gli uffici camerali. V. *Contabilità dello stato.*			
Importazione. V. *Bobbinet.*			
Imposizione prediale. V. *Contribuzioni.*			
Imposizioni dirette. V. *Tassa personale.*			
Impresa (imp. regia) privilegiata per l' illuminazione col gas a Vienna	I	2	187
Detta	II	2	315
Incannatoi del filato in grosso di nuova e migliorata costruzione	»	»	296
Indaco dalla lana tinta in bleu	»	»	309

IN = IS	Vol.	Part.	Pag.
Indoratura con foglie ed argento indorato di nuova foggia	I	2	147
— migliorata de' metalli	»	»	175
Ingegneri architetti. V. *Ragionieri.*			
— a servigio dello stato. V. *Impiegati contabili.*			
Ingrasso di farina ossea: estinto il privilegio	»	»	213
Inquisizioni per oggetti di finanza. V. *Giudizj di finanza.*			
Inscrizioni ipotecarie: il termine per la loro rinnovazione dev' essere calcolato riguardo alle ipoteche generali trascritte in ispeciali dall' epoca della trascrizione, e non da quella dell' ultima loro rinnovazione come ipoteche generali. La rinnovazione poi della detta inscrizione deve seguire a carico del debitore originario, senza riguardo ai cambiamenti seguiti nel possesso	»	»	49
Intendenze. V. *Impiegati di finanza.*			
Ipoteche. V. *Inscrizioni.*			
Istituti privati d' istruzione ed educazione: sovrana risoluzione relativa ai medesimi	II	2	246
Istituto veterinario: il tirocinio di fabbro-ferrajo e maniscalco ferratore, prescritto per quelli che aspirano ad essere accettati nell' imperiale regio istituto suddetto per divenire maniscalchi operatori, può essere supplito coll' intervento per un anno intero nell' istituto stesso come scolari straordinarj	»	»	277
— V. *Periti esaminatori delle carni.*			
Istromenti musicali di nuova e migliorata costruzione	I	2	155
— atti a tagliare osso, ottone e ferro	II	2	326
Istromento a tasti di nuova invenzione denominato *trepadion*	»	»	301
Istruzione (stabilimenti d'). V. *Studj.*			
— privata. V. *Istituti privati. Studio politico-legale.*			
— pubblica. V. *Assistenti. Cattedre. Studenti. Studio. Ecclesiastici. Professori.*			

JA = KU	Vol.	Part.	Pag.
Jäkel Giuseppe	I	2	188
Jasper Cristiano Giorgio	»	»	195
Joff Francesco	II	2	298
Jones Guglielmo	»	»	342
Kaiser Giuseppe Francesco	I	2	169
Detto	II	2	367
— Federico Guglielmo	»	»	311
Kälbel Francesco	»	»	343
Kappus Giacomo	I	2	190
Karrer Martino	»	»	202
Kasperowski Adamo	II	2	313
Kassin Valentino	I	2	191
Kaufmann Carlo	II	2	349
Keil Vincenzo	»	»	326
Klapka Giuseppe	I	2	160
Kleinist Giuseppe	»	»	146
Klobasser Giovanni	»	»	153
Knobloch Antonio	II	2	364
Kobetisch Matteo	I	2	209
Koblenik Francesco	»	»	180
Detto	II	2	362
Kohl Francesco	»	»	291
Köhler S. W.	I	2	213
Kotoczeck Vincenzo	II	2	321
Kramer Alberto Giovanni	»	»	341
Kranke Federico	I	2	213
Krause Federico	»	»	184
Krützler Giovanni	II	2	308
Kube Augusto	I	2	202
Kuhn Augusto	II	2	332
Kurla Francesco Saverio	»	»	296
Kulme Jetzner	»	»	346

LA = LE	Vol.	Part.	Pag.
Lafite Federico	I	2	223
Lampada di nuova invenzione	»	»	159
— a gas e candelabro di nuova invenzione	II	2	332
— ad olio di nuova invenzione	»	»	352
Lampade idrostatiche di nuova invenzione	I	2	178
Landau Salomone	»	»	146
Landwehr: concessione agl'individui della medesima di prender servigio nella milizia della repubblica di Cracovia. V. *Cracovia.*			
Langer Giuseppe	II	2	328
Lapis piombini (punte a grafite) inventati e migliorati	I	2	166
— piombini di nuova invenzione	II	2	308
Lastre di vetro di nuova invenzione	I	2	145
— d'acciajo incise per imprimer disegni sopra i mobili	II	2	364
— da stampa di nuova invenzione	»	»	365
Lattuada Luigi	I	2	218
Lauer Francesco	»	»	179
Lavori di ferro e d'acciajo: schiarimenti in punto alle concessioni e sorveglianza delle marche de' diversi fabbricatori in oggetti di ferro e d'acciajo	»	»	105
— rabescati di migliorata fabbricazione	II	2	300
— da tornitori migliorati	»	»	368
Lebeda Antonio Vincenzo	I	2	223
Ledl Martino	II	2	309
Legale (studio politico). V. *Regolamento.*			
Legge penale sulle contravvenzioni di finanza: correzione d'alcuni errori incorsi nella prima edizione del testo italiano della medesima	I	1	4
— penale di finanza: risoluzione dell'imperiale regia camera aulica generale su l'intelligenza ed applicazione del § 543 n.° 1 della legge suddetta	I	2	126
— È indispensabile l'esame rigoroso intorno alla medesima pel conseguimento d'un impiego pel quale esso esame sia prescritto	»	»	141
— penale di finanza. V. *Esami rigorosi.*			

LE = LI	Vol.	Part.	Pag.
Legnami: trattamento daziario del legname da costruzione, da legnajuolo e da tintoria	II	2	251
Legne da fuoco: misura del dazio da applicarsi a quelle provegnenti dall'estero pel consumo della Lombardia	»	»	255
Legni da cabottaggio. V. *Cabottaggio.*			
Legno per uso di mobili, pavimenti, ecc.: invenzione per assicurarlo contro l'incurvatura e la spaccatura	I	2	123
Leitenberger Odoardo	»	»	149
Detto	»	»	»
Leon Augusto e figlio	II	2	312
Lessmann Filippo	»	»	318
Letame secco inodorifero: nuovo metodo di prepararlo	»	»	344
Lettiere di nuova invenzione: privilegio estinto	I	2	199
— di ferro, canapè e sedie a bracciuoli di nuova costruzione	II	2	313
Leva (la) militare di terra per l'anno 1837 nel regno lombardo-veneto è determinata in 1924 uomini, dei quali 1054 spettano alle provincie lombarde	I	1	15
— Saranno bonificati ai singoli comuni gl'individui loro rispettivamente appartenenti che fossero già entrati al servizio militare	»	»	»
— Le operazioni cominciano col 24 aprile detto anno, e la consegna dei coscritti requisiti avrà principio col giorno 5 giugno pross.° successivo	»	»	»
Levasseur (la)	II	2	344
Lewy fratelli	I	2	172
Leywolff Ignazio	»	»	314
Libri di testo. V. *Studj.*			
Libro da custodirvi la seta da cucire per uso de' negozianti, di nuova invenzione	»	»	169
— per conservarvi la seta da cucire	II	2	367
Licei convitti: i prefetti di camerata dei medesimi non sono capaci di pensione, ma possono in certi casi ottenere un proporzionato assegno di quiescenza	»	»	254

LI = MA	Vol.	Part.	Pag.
Licenza ai negozianti e merciai per l' esercizio della loro professione con oggetti sottoposti a controlleria nel circondario confinante. V. *Negozianti.*			
Licenze speciali per l'introduzione ed estrazione delle gioje. V. *Gioje.*			
Lieber Ignazio	II	2	305
Linde Francesco Saverio	I	2	151
Lingua greca. V. *Studenti privati ginnasiali.*			
Liquidazione dei crediti arretrati. V. *Debito pubblico.*			
List Clemente	»	»	168
Loinitz (di) Elisabetta	II	2	295
Lombardia. V. *Contrabbando.*			
Lorenzin Gaspare	I	2	205
Lotterie estere. V. *Lotto.*			
Lotto: modo nel quale devono realizzarsi i biglietti di lotto e le polizze attenenti ad estere lotterie dichiarate in contravvenzione ai regolamenti sul lotto	»	»	3
Lucido per stivali di nuova composizione	II	2	305
Macchina appianatoria di nuova invenzione	I	2	144
— di nuova invenzione per costruire i denti delle ruote	»	»	146
— da numero, da controlleria e da cifra segreta	»	»	149
— denominata *Schnell-model-druck-maschine*, di nuova invenzione, per stampare sollecitamente i cotoni di varj colori	»	»	150
— di nuova invenzione per applicare i disegni d' oro, bronzo e d' altro metallo a qualunque specie di manifattura inverniciata	»	»	163
— trasversale cilindrica da cimar panni migliorata	»	»	170
— di nuova invenzione, mediante la quale si possono fabbricare coperchi di metallo per chiudere le pipe da tabacco	»	»	171

MA	Vol.	Part.	Pag.
Macchina atta alla filatura di cotone, filamenti e peli, inventata e migliorata	I	2	176
— di metallo atta a copiare, di nuova invenzione	»	»	178
— portatile atta a segar legna, di nuova invenzione	»	»	»
— di nuova invenzione, di ferro o legno, per incannare, filare o torcere la seta	»	»	181
— migliorata, atta a stendere le cotonerie e rendere più facile l'impressione dei colori	»	»	»
— atta a tagliare la carta, migliorata	»	»	184
— di nuova invenzione da fabbricar tegole	»	»	187
— di nuova invenzione pel trasporto delle sementi, granaglie, ecc.	»	»	194
— inserviente a cimare i *shawls* e tutte le specie di panno	»	»	»
— atta a dirozzare oggetti di lana ed a cimare il panno, ed altra atta a soppressare i tappeti: estinzione del relativo privilegio	»	»	202
— per otturare i fiaschi con sughero: estinto il privilegio	»	»	214
— a mano per triturare i legni coloranti: estinto il privilegio	»	»	218
— di nuova invenzione per purgare la pasta: estinto il privilegio	»	»	221
— di nuova invenzione per apprettare stoffe di lana e panni: estinto il privilegio	»	»	227
— con navicella, di nuova invenzione, pei tessitori: estinto il privilegio	»	»	230
— di nuova invenzione da ridurre gli stracci più fini e filamentosi	II	2	291
— di nuova invenzione da tagliar tavolette di legno per pavimenti	»	»	294
— di nuova costruzione per fabbricare varie sorte di candele	»	»	301
— di nuova invenzione e migliorata pel taglio de' *shawls*	»	»	307
— a vapore, di nuova invenzione, da porre in movimento uno o più mangani	»	»	309

MA	Vol.	Part.	Pag.
Macchina a pialla per lavorare metalli, di nuova e migliorata invenzione	II	2	316
— Jacquart migliorata	»	»	»
— di nuova invenzione per fabbricar bottoni	»	»	317
— di nuova invenzione per ispingere l'acqua a diverse altezze	»	»	319
— a cilindro che si muove da sè e mette in moto altre macchine	»	»	324
— illuminante di nuova invenzione	»	»	343
— a cannelli per disporre il filato grosso del cotone	»	»	346
— per cimare stoffe di panno e di lana	»	»	352
— per spezzare la legna	»	»	353
— migliorata per la fabbricazione della carta	»	»	354
— trasversale elicoidica per cimare panni, casimiri ed altre stoffe	»	»	»
— atta a rendere pelose le stoffe di cotone	»	»	360
Macchine da fabbricar chiodi nuovamente inventate e migliorate	I	2	164
— da tagliare il kaoutschuk	»	»	180
— a vapore: si richiama l'attenzione dei fabbricatori ed utenti di esse sulla loro perfezione e solidità. Risponsabilità dei contravventori	II	2	262
— a vapore senza bilanciere, senza vele, ecc. di nuova costruzione	»	»	325
Macchinette di nuova invenzione per fare il caffè in viaggio	»	»	310
Mach Carlo	I	2	210
Machts Francesco	II	2	348
— F. e comp.	»	»	349
Maestri pel corso privato politico-legale. V. *Regolamento.*			
— V. *Professori.*			
Magnan Emilio	»	»	352
Magnesia e sale amaro di nuova fabbricazione	I	2	191
Magnini Domenico	»	»	220
— Luigi	»	»	191
Malto e sciroppo di nuova fabbricazione	»	»	159

MA = ME	Vol.	Part.	Pag.
Maniscalchi operatori. V. *Istituto veterinario.*			
Manzoni Desiderio	II	2	352
Marca (diritto di). V. *Ferro.*			
Marche. V. *Lavori di ferro e d' acciajo.*			
Margheritine o conterie di migliorata fabbricazione	»	»	330
Margotti Gio. Battista	»	»	299
Marmo (il) in tavole e piastre per uso delle chiese si dee riguardare come marmo con pulitura soggetto al dazio d' entrata del 10 per 100 del suo valore	»	»	258
Martin Pietro	I	2	171
Mastre di posta. V. *Poste.*			
Materassi a molla migliorati	»	»	147
— cuscini, ecc. di crini di cavallo di nuova fabbricazione	»	»	153
— a molla imbottiti di migliorata costruzione	II	2	339
Mathimonj: casi nei quali può farsi luogo d' ufficio all' investigazione sulla validità di un matrimonio già sciolto per la morte di uno o anche di ambidue i conjugi	II	I	105
Maux Luigi	II	2	327
Mayer Francesco	»	»	337
Mayr Pietro Alcantara	»	»	329
— Paolo	»	»	359
Meccanismo da torcere e doppiare il cotone, la seta, la lana, ecc. migliorato	I	2	190
— di nuovo ritrovato per ispingere navigli contro la corrente	»	»	218
Medici: corre obbligo ai medici e chirurghi d' invigilare perchè non accadano alterazioni di tassa nella vendita dei medicinali, e sorvegliare gli speziali sospetti in questo proposito	I	1	18
— alunni. V. *Alunni.*			
— e chirurghi esteri: è loro permesso l' esercizio dell' arte propria nei distretti confinarj della monarchia austriaca, sottomettendosi però alle discipline vigenti nella medesima	II	2	233

ME = MI	Vol.	Part.	Pag.
Medicinali. V. *Tariffa.*			
Meill Francesco	I	2	167
Meiser Besch	»	»	189
Neissl Francesco	II	2	306
— Urbano Stefano	»	»	333
Meistrich Giuseppe	I	2	145
Mercanzie. V. *Contrabbando.*			
Merci (le) soggette a dazio di consumo che dagli uffici daziarj posti agl' ingressi dei comuni murati vengano assegnate per le pratiche daziarie od altri simili uffici e viceversa, non vanno soggette per quest' accompagnamento ad alcuna competenza o mancia veruna alle guardie di scorta	»	»	145
— Modo di contenersi a riguardo degli approdi dei navigli e delle operazioni di carico e scarico delle merci in occasione di straordinaria escrescenza o di eccessiva magra dei fiumi	»	»	69
— V. *Bollatura.*			
Merciai. V. *Negozianti.*			
Messaggieri. V. *Poste.*			
Metzner Guglielmo	»	»	169
Meyer Carlo	»	»	173
Militare V. *Leva.*			
Militari in permesso: dichiarazione del consiglio aulico sulla competenza del foro giudiziale e della giurisdizione criminale quando un militare in permesso ha commesso un delitto, ecc.	»	»	46
— in permesso (i) arrestati per delitto, e quindi soggetti per esso al foro civile sono da giudicarsi a seconda del codice civile dei delitti	»	»	68
— in permesso: dichiaratoria relativamente alla giurisdizione pei medesimi	II	2	235
— Le quitanze di pensione delle vedove e degli orfani de' militari devono essere sottoscritte dai rispettivi comandi di piazza	»	»	257
— Concessione ai medesimi di prender servizio nella milizia della repubblica di Cracovia. V. *Cracovia.*			—

MI = MU	Vol.	Part.	Pag.
MILITARI. V. *Supplenti.*			
MILLY (de) Adriano Gustavo	II	2	316
MINERALI e ossidi metallici: nuovo modo di ridurli prestissimo in polvere	»	»	342
MINIERE: invenzione di un apparecchio per lavarle: estinto il privilegio	I	2	213
MINORENNI: un minorenne arrolatosi nel corpo delle guardie di confine senza l'assenso del padre o del tutore e dell'istanza pupillare debb' essere tosto rinviato sopra loro domanda	II	1	157
MISURE concave non falsificabili di nuova invenzione	I	2	189
MOBILI migliorati	»	»	204
MODENA. V. *Contrabbando.*			
MOLLA da fucile francese migliorata: estinto il privilegio	»	»	223
MOLLE per corsetti di filo d'acciajo di nuova invenzione	II	2	337
MONETE: prorogato di tre mesi il termine pel ricevimento nelle regie casse del regno delle vecchie monete d'argento milanesi e venete specificate nella notificazione 21 marzo 1836 e già poste fuori di corso legale	I	1	12
— Norme da seguirsi e discipline di controlleria nella spedizione delle monete trovate, antichità ed altri oggetti preziosi	I	2	54
— proroga a tutto ottobre 1837 del termine fissato al versamento nelle pubbliche casse delle vecchie monete d'argento milanesi e venete già poste fuori di corso	II	1	98
— V. *Crocioni.*			
MONTE lombardo-veneto. V. *Cartelle.*			
MORELLI (di) Bernardo	II	2	325
MORSCH Michele Antonio	»	»	304
Detto	»	»	370
MORTON Giovanni Riccardo	I	2	175
MULINI da grano migliorati	»	»	146
— da macina migliorati: estinto il privilegio	»	»	204

MU = NU	Vol.	Part.	Pag.
Mulino da macinare il grano di nuova costruzione: estinto il privilegio	I	2	216
Müller Leo	»	»	124
— Giorgio padre e Carlo figlio	»	»	164
— Carlo Lodovico	»	»	165
— Giorgio	»	»	168
— Mattia e figlio	»	»	195
Multe pei contratti d'usura. V. *Usura.*			
Munck Giuseppe	II	2	346
Mylius Adolfo	»	»	367
Nacrh Giuseppe	I	2	188
Nachmann Bardack	II	2	357
Nanchino indigeno: estinto il privilegio della fabbrica	I	2	212
Naspo di nuova invenzione per fabbricare la seta	»	»	178
— migliorato per svolgere la seta	II	2	362
Negozianti: istruzioni sul modo con cui regolarsi *pel rilascio della licenza* voluta dal § 353 del regolamento *doganale per l'esercizio della professione di negoziante o merciajo con oggetti sottoposti a controlleria nel circondario confinante*	I	2	190
Nero di fumo di nuova fabbricazione	»	»	170
Neshoda Bartolomeo	II	2	353
Niederreither Leopoldo	»	»	307
Nitro raffinato: ridottone il prezzo nel regno lombardo-veneto a lire 2. 15 per ogni libbra metrica	II	1	152
Nolze Sidone	II	2	363
Notai. V. *Notariato.*			
Notariato: disposizioni per gli aspiranti al medesimo	I	2	80
Nowotny Giuseppe	»	»	144
Detto	II	2	349
Nuglisch Adolfo	I	2	148

OB = OM	Vol.	Part.	Pag.
Obbligazioni (le) della camera aulica al 4 per 100 estratte il 2 gennajo 1837 nella serie 185 saranno cambiate con nuove obbligazioni dello stato fruttanti il 4 per 100 in moneta di convenzione	I	1	1
— di banco al 4 per 100 estratte il 1.° giugno 1837 nella serie 140 vengono concambiate con nuove obbligazioni dello stato coll' interesse del 4 per 100 in moneta di convenzione	II	1	97
— erariali degli stati di Boemia al 5, 4 e 3 1/2 per 100 estratte il 1.° marzo 1837 nella serie 439: modo con cui saranno trattate tanto pel pagamento del capitale, quanto degl' interessi, ecc.	I	1	6
— Simili estratte il 1.° agosto 1837 nella serie 431	II	1	107
— Simili estratte il 2 novembre 1837 nella serie 444	»	»	132
— Simili estratte il 1.° dicembre 1837 nella serie 419	»	»	154
— della camera aulica assegnate alla sezione di credito in Milano: viene facilitata alle fondazioni e corporazioni lombarde che fossero in possesso di simili obbligazioni la riscossione degl' interessi assegnati alla detta sezione	II	2	269
Obendrauf Giuseppe Valentino	»	»	335
Oettel Giuseppe	I	2	162
Oggetti preziosi. V. *Monete*.			
Olio da ardere di nuova fabbricazione	»	»	143
— da ardere fabbricato con nuovo *strettojo semplicissimo*	»	»	160
— da ardere: migliorata la maniera di raffinarlo	II	2	312
— di ravizzone e di linosa di migliorata fabbricazione	»	»	320
Ombrelle di migliorata costruzione	»	»	369
Ombrelli di migliorata fabbricazione	I	2	173

OR = PA	Vol.	Part.	Pag.
Orfani degl'impiegati. V. *Impiegati regj.*			
— dei militari. V. *Militari.*			
— dei professori e maestri. V. *Professori.*			
Orivoli mensili a pendolo di nuova invenzione	I	2	160
Ossa di balena: coltello di nuova invenzione atto a spaccarle	»	»	149
Ossidazione: nuovo trovato di preservarne il ferro fuso e battuto, l'acciajo ed il rame	II	2	313
Ostie da sigillare di nuova invenzione	»	»	307
Otto Giovanni Gottelfo	I	2	159
Oversnann Federico	II	2	296
Paden Matteo	I	2	193
Paglia per la fabbricazione de' cappelli come quelli di Firenze: estinzione del privilegio	»	»	220
Pane fatto con nuovo metodo con droghe e miele	»	»	169
Panni ed altre stoffe: modo affatto nuovo di *decartirli*	»	»	186
— di lana: modo di purgarli dai fili di lino stati tessuti nei medesimi	II	2	357
Panpepato e idromele migliorati	»	»	345
Paralumi doppj, di nuova invenzione, per le lampade a gas: estinto il privilegio	I	2	229
Parasoli di nuova invenzione	»	»	161
Parma. V. *Contrabbando.*			
Partsch Antonio	»	»	154
Pasta preparata, di nuova invenzione, per applicare lettere, cifre ed altro sulle stoffe	II	2	298
Patenti (elenco delle) di privilegio accordate dal 1.° gennajo a tutto il 30 giugno 1837, come pure delle relative estinzioni, rinunzie, ecc.	I	2	143
— di privilegio diramate dal 1.° luglio a tutto il 31 dicembre 1837, non che delle relative estinzioni, rinunzie, ecc.	II	2	291

PA = PE	Vol.	Part.	Pag.
Pavimenti di legno a palchetto di migliorata costruzione	I	2	191
Pedoni. V. *Poste.*			
Pelli: nuova composizione atta a dar loro la pulitura con l'uso del legno	»	»	158
— Nuovo e migliorato modo di conciarle e apparecchiarle	»	»	»
Penne migliorate	II	2	317
Pensionati. V. *Pensioni.*			
Pensione degl' impiegati comunali come debba calcolarsi. V. *Impiegati comunali.*			
Pensioni (le) al disotto della somma di cento fiorini annui non possono andar soggette all' esecuzione giudiziaria	I	2	14
— Ne verrà sospeso il pagamento a coloro che lascino trascorrere un anno ed un giorno senza presentarsi ad esigerle	II	2	265
Pergler Giuseppe	»	»	310
Periti: prescrizioni auliche intorno le competenze dovute agl' ingegneri, ai farmacisti ed altri periti adoperati *ex officio*	I	2	123
— (i) esaminatori delle carni e del bestiame debbono riportare l'attestato d'idoneità a tali impieghi dall' istituto veterinario in Milano	»	»	139
— agrimensori. V. *Strade comunali.*			
Perontka Giovanni	»	»	213
Perottini Giovanni	»	»	179
Pesca: discipline da osservarsi per lo sbarco dei prodotti della pesca nei fiumi di arcifinia giurisdizione nei casi di escrescenza o di magra delle acque	»	»	69
Pescatori. V. *Pesca.*			
Pessina Giuseppe	II	2	304
Petri Giovanni Amedeo	»	»	323
— Giovanni	»	»	366
Pettini e oggetti di corno di nuova fabbricazione	I	2	180
— da seta di migliorata costruzione: estinto il privilegio	»	»	221

PE = PO	Vol.	Part.	Pag.
Pettini da lana migliorati	II	2	359
Pfiger Ernesto	I	2	170
Pianoforte di meccanica tedesca migliorato	»	»	179
— e armonica: privilegio estinto	»	»	195
Pianoforti trasversali di migliorata fabbricazione	»	»	193
— migliorati: estinzione del privilegio	»	»	205
— Invenzione che facilita il sonare i passaggi	II	2	335
Pichard Francesco	I	2	209
Pieggeria per gl' impiegati contabili. V. *Fidejussione.*			
Pietre di cristallo da fregiare oggetti metallici: estinto il privilegio dell' invenzione	»	»	208
— artificiali da arrotare e affilare	II	2	366
— preziose. V. *Gioje.*			
Pilz Antonio	I	2	212
Pipa (teste da) di terra assomiglianti al marmo	»	»	154
Pipe: nuova maniera di purgare le teste delle pipe di schiuma di mare	II	2	315
— di schiuma di mare	»	»	363
Pischier cavaliere Lodovico	»	»	354
Pittura da darsi al legno, alla carta, ecc. di nuova invenzione: estinzione del privilegio	I	2	207
Plach Giorgio	»	»	148
Pogatschnig Matteo	II	2	359
Polacchi: obbligo ai fuorusciti di quella nazione che si trovassero sul territorio austriaco senza uno speciale permesso di soggiornarvi, di presentarsi entro dieci settimane dalla data della notificazione 31 marzo 1837 alla delegazione della provincia in cui dimorano, oppure alla direzione generale di polizia a somministrare notizie precise sulla loro individualità	I	1	9
Politico-legale (studio). V. *Regolamento.*			
Polizze di estere lotterie. V. *Lotto.*			—
Pomata applicabile al volto che rileva la bianchezza della carnagione	II	2	336
Posate d' ogni genere ed oggetti di chincaglieria di nuova fabbricazione	I	2	174

PO = PR	Vol.	Part.	Pag.
Poste: sono soggette al bollo le quitanze dei commessi postali, dei pedoni e dei messaggieri per le loro competenze e provvigioni quando eccedono le lire 10	I	2	40
— Anche agl' individui all' amministrazione delle poste, cioè ai conduttori di diligenza e di velocifer, mastri di posta, ecc., applicate le disposizioni del § 3 della legge penale pel caso d'una loro contravvenzione di finanza	»	»	75
Potscher Giuseppe	»	»	217
Pozzi artesiani di migliorata costruzione	»	»	215
Pratica di ragioniere. V. *Ragionieri.*			
Praticanti presso gli uffici camerali. V. *Contabilità dello stato.*			
Prefetti di camerata. V. *Licei convitti.*			
Preschell Giovanni	II	2	308
Prestito del 1799. V. *Ammortizzazione.*			
Privatisti nello studio politico-legale. V. *Regolamento.*			
Privative. V. *Dogane.*			
— V. *Ricapiti di scorta.*			
Privilegi dichiarati estinti: descrizione delle invenzioni che ne formavano il soggetto	»	»	344
— esclusivi dichiarati estinti	I	2	195
— V. *Tassa dei privilegi.*			
Processo migliorato di asciugar le pareti umide d'una casa: estinzione del privilegio	»	»	203
Professori: un professore nominato canonico non può di regola ritenere ambidue i posti	»	»	67
— Alle vedove ed agli orfani dei professori e maestri morti durante il triennio di esperimento compete la gratificazione normale corrispondente alla quarta parte dell' ultimo stipendio del defunto	II	2	271
— V. *Studj.*			
Profumeria (oggetti di) inventati e migliorati	I	2	148
Prova per testimonj o per periti. V. *Sentenze interlocutorie.*			

PR = RE	Vol.	Part.	Pag.
Prüchner Ignazio	II	2	315
Pufinisch Luigi	I	2	185
Punson Giovanni	»	»	189
Quadranti di oriuoli di metallo di migliorata costruzione	II	2	348
Quiescenza (assegno di) ai prefetti di camerata. V. *Licei convitti.*			
Quitanze esenti da bollo. V. *Bollo.*			
Rademacher Cristiano	I	2	161
Raffelsperger Francesco	»	»	176
Ragionieri: si richiamano le prescrizioni del decreto italico 3 novembre 1805 per l'ammissione alla pratica del libero esercizio della professione di ragioniere	»	»	52
— La medesima vigilanza è raccomandata per l'adempimento anco delle prescrizioni dell'altro decreto della stessa data 3 novembre 1805 relativo alla pratica ed agli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni d'ingegnere architetto e di perito agrimensore	»	»	53
— Per l'ammissione alla pratica di questa professione si richiede, oltre l'assolutoria degli studj ginnasiali, il certificato che comprovi avere il candidato compito lo studio dell'aritmetica teorica in tutta la sua estensione	II	2	279
— a servizio dello stato. V. *Impiegati contabili.*			
Ram Ignazio	I	2	203
Ramponi per bastimenti di nuova fabbricazione.	II	2	335
Rathoffer Giovanni Nepomuceno ed Odoardo	I	2	180
Rausch Gabriele Giovanni	II	2	360
Raymond Giuseppe	»	»	332
Refrattarj: non è loro permesso di entrare nel servizio della guardia di confine o di finanza	I	2	58

RE = RI	Vol.	Part.	Pag.
Regolamento sulle dogane e privative dello stato: correzione d'alcuni errori incorsi nella prima edizione del medesimo	I	1	4
— relativo all'uso delle case di nuova costruzione e dei locali in cui siansi eseguite opere di muratura in calce	I	2	9
— sullo studio privato politico-legale	I	1	59
Regolari. V. *Ecclesiastici.*			
Reithoffer Giovanni Nepomuceno	I	2	162
Reitmayer Giovanni	»	»	168
Rerowscch Giorgio Davide	»	»	157
Religiosi in un istituto estero. V. *Emigrazione.*			
Reltast Giuseppe	»	»	173
Renier conte Daniele nominato gran siniscalco del regno lombardo-veneto	I	1	74
Requisizioni militari. V. *Somministrazioni.*			
Resine di nuova invenzione per chiudere ermeticamente i fiaschi	I	2	156
Reyer-Schlik	»	»	154
Ricapiti di scorta: casi in cui le autorità sono autorizzate ad accordare in proporzione delle attribuzioni alle medesime concesse la prolungazione dei termini fissati per la valutabilità di essi ricapiti	»	»	116
Ricorsi (i) per grazia nei giudizj di finanza sono esenti dalla tassa del bollo	II	2	250
Riesse Goffredo	I	2	208
Rigatelli Bartolomeo	»	»	157
Rimesse de' capelli da uomo e da donna di nuova invenzione	II	2	327
— de' capelli con molle di migliorata costruzione	»	»	330
Rimorchiatore di particolar costruzione	»	»	332
Rimunerazioni (le) non sono che una ricompensa per lavori straordinarj, e però gli uffici dipendenti dall'imperiale regio magistrato camerale deggiono astenersi da quelle proposte di gratificazioni che in qualunque modo potessero trovarsi in opposizione alla massima suespressa	I	2	99

RI = SA	Vol.	Part.	Pag.
Rinnovazione decennale delle ipoteche. V. *Inscrizioni ipotecarie.*			
Riso: nuovo modo di spogliarlo della scorza...	II	2	352
Römer di Kis-Enyitzke	I	2	166
Detto	»	»	187
Detto	II	2	322
Rose di czako di latta metallica.....	»	»	363
Rotaja di divertimento denominata *coliseum maximum*	I	2	156
Rotaje mobili di ferro di nuova invenzione....	»	»	162
— di ferro mobili di nuova invenzione: estinto il privilegio.....	»	»	201
Rotherb Carlo.....	»	»	145
Rotter Giovanni.....	»	»	225
Detto	»	»	»
Detto	»	»	226
Ruotaje di ferro di nuova invenzione per superare qualunque salita	»	»	167
Ruote da acqua di migliorata costruzione	II	2	315
Rutte Adolfo	»	»	367
Sale alcalino delle barbabietole: semplificato il processo per fabbricarlo	I	2	145
Salen Lorenzo.....	»	»	193
Salzer Carlo	II	2	303
Sanger Giuseppe.....	»	»	321
Santagostino Camillo.....	I	2	147
Sapone di nuova fabbricazione.....	»	»	143
— Nuovi apparecchi nella maniera di fabbricarlo.....	»	»	144
— *siliceo* di migliorata fabbricazione	»	»	154
— per uso di tavoletta, di nuova fabbricazione: estinzione del privilegio	»	»	210
— di migliorata fabbricazione.....	II	2	334
— fatto di materie vegetabili, di nuova invenzione	»	»	339
— che si allestisce in poche ore, di nuova fabbricazione.....	»	»	342

SA = SC	Vol.	Part.	Pag.
Sartorius Federico	II	2	343
Scarpe e stivali di migliorata costruzione	I	2	177
— e stivali per uso d'uomini e di donne, di migliorata fabbricazione	»	»	179
Scheibler Carlo Gustavo	»	»	164
Schenk Luigi	»	»	160
Schild Guglielmo Ernesto	»	»	181
Detto	II	2	369
Schkrohersky Andrea	I	2	227
Schleisinger Michele	II	2	309
— Giuseppe	»	»	339
Schmid Antonio	I	2	197
Detto	»	»	198
Detto	II	2	319
— Enrico Daniele	»	»	312
Schmidt Carlo	»	»	351
Schnellinger Giuseppe	I	2	183
Schönau barone	»	»	211
Schönherr Cristiano Guglielmo	»	»	144
Schrader fratelli	»	»	152
Schramer Giovanni	»	»	177
Schretzmayer Mattia	»	»	179
Schörer di Waldheim Carlo	II	2	338
Schütz Leopoldo	I	2	153
Detto	II	2	347
Schwaben (di) barone Francesco	I	2	149
Schwartz Giacomo	II	2	305
Detto	»	»	368
Siroppo d'uva (lo) deve comprendersi fra i varj oggetti caricati del dazio d'entrata e d'uscita al n.° 4 della governativa notificazione 31 dicembre 1836	I	1	2
— V. *Malto*.			
Scotti-Gallarati conte Carlo nominato gran ciambellano del regno lombardo-veneto	»	»	74
Scuole elementari: il direttore di una scuola elementare maggiore ha diritto al compenso stabilito dai veglianti regolamenti quando una supplenza duri oltre il primo mese	I	2	39

SE = SP	Vol.	Part.	Pag.
Seeling Francesco	I	2	203
Seminatojo di migliorata costruzione	II	2	302
Sentenze interlocutorie: casi ne' quali, dove queste portino l'ammissione della prova per testimonj o a mezzo di periti, il giudice può proferire decisione definitiva sovr' altri punti non dipendenti da quella prova	»	»	283
— per contravvenzioni di finanza. V. *Giudizj di finanza.*			
Serrature segrete di migliorata fabbricazione	»	»	309
Serre: ritrovato di riscaldarle mediante acqua condotta nei tubi di vetro	I	2	180
Servizio militare. V. *Leva.*			
Seta: ritrovato d'un fluido per ben conservarla.	»	»	157
— Modo particolare di farla bollire nel vapore.	II	2	303
Sfeifer Giuseppe	I	2	151
Sgranellatore o macchina di legno onde levare gli acini per fare una migliore qualità di vino novellamente inventata	»	»	185
Sicurtà. V. *Fidejussori solidarj.*			
Siegel Giuseppe	»	»	174
Sigilli di carta migliorati e sigilli in foglio di nuova invenzione che non si possono falsificare.	II	2	311
Smania Giovanni	»	»	334
Smoccolatoi di nuova e migliorata invenzione	»	»	322
Società austriaca per l'illuminazione con gas a Vienna	I	2	167
— sotto la firma *Phorus* in Vienna	II	2	353
Soffietti di nuova specie	»	»	349
Solfanelli chimici migliorati	I	2	164
— senza fosforo, di migliorata fabbricazione	»	»	174
Somministrazioni fatte dalle provincie lombarde alle imperiali regie truppe negli anni 1813 e 1814: disposizioni per l'insinuazione e la liquidazione dei crediti dipendenti da siffatte somministrazioni e forniture	I	1	76
Sottil Michele padre e Carlo figlio	II	2	293
Spade e sciabole di nuova fabbricazione	»	»	337

SP = ST	Vol.	Part.	Pag.
Specifiche (le) per spese di viaggi eseguiti per oggetti d'ufficio sono esenti dal bollo. V. *Bollo.*			
Spese di viaggi eseguiti per oggetti d'ufficio: le relative specifiche sono esenti dal bollo. V. *Bollo.*			
— per la cura di persone povere state lese da cani arrabbiati. V. *Cani arrabbiati.*			
Speziali. V. *Farmacisti. Farmacopea. Medicinali. Tariffa.*			
Spirito di vino, birra ed aceto di nuova fabbricazione	II	2	356
Stabilimenti pubblici: gli acquirenti per persona da dichiararsi deggiono dichiararla entro il termine d'un mese dal giorno del contratto quando si tratta dell'utile dominio di stabili di ragione direttaria di stabilimenti tutelati dal governo	I	2	132
Stadtler Ignazio	»	»	199
Detto	»	»	205
Stampe in rame ed in pietra di nuova invenzione per le stoviglie: estinto il privilegio	»	»	211
Staudinger Giuseppe	»	»	184
Stefsky Giuseppe	II	2	318
Steimlen Cristoforo	I	2	228
Steininger Giovanni Michele	»	»	216
Stivali e scarpe impermeabili di nuova costruzione	II	2	303
— e scarpe per ambo i sessi, di migliorata costruzione	»	»	310
— da uomo, di migliorata costruzione	»	»	358
Stoffa elastica impenetrabile all'acqua, di nuova invenzione	I	2	184
— di nuova e migliorata foggia per bordo da cappelli: estinzione del privilegio	»	»	208
Stoffe: invenzione e miglioramento d'una materia da applicarsi ad esse tutte	»	»	152
— di lana: nuova preparazione per applicare alle medesime lettere, cifre e disegni di carta d'oro e d'argento a guisa di taffettà, ecc.	»	»	164

ST	Vol.	Part.	Pag.
Stoffe di percal, di lana e di tela preparate in nuova maniera, ecc.	II	2	295
— fabbricate d'una materia filamentosa tratta dal gelso	»	»	340
— di qualunque specie e particolarmente il calicò: nuova maniera di stamparle	»	»	342
Stoviglie: nuovo metodo di trasportare sulle medesime qualunque stampa in rame	I	2	179
— di nuova fabbricazione	II	2	302
Strade comunali: si dichiarano esclusi dalla compilazione dei progetti di esse i periti agrimensori	»	»	282
— di ferro: sovrana patente di privilegio esclusivo per la costruzione di una strada a rotaje di ferro tra Milano e Como conceduto per anni cinquanta consecutivi al nobile Zanino Volta di Como ed all'ingegnere Giuseppe Bruschetti di Milano	II	1	159
Straub Maddalena	II	2	337
Strauss Giuseppe	I	2	143
Strettojo per uso d'abiti di nuova invenzione: estinto il privilegio	»	»	217
Stribel Odoardo	II	2	306
Studenti privati ginnasiali: superiori determinazioni intorno all'uso e cessazione della dispensa dallo studio della lingua greca ad essi accordata	I	2	138
— privati del corso politico-legale. V. *Regolamento*.			
Studj: prescrizioni sui libri di testo per le lezioni superiori degli studj nei pubblici stabilimenti d'istruzione e sull'obbligo dei professori di attenervisi nelle loro lezioni	»	»	109
— ginnasiali: è proibito ai direttori dei medesimi in Ungheria di ricevere giovani appartenenti alle provincie tedesche i quali abbiano oltrepassata l'età normale di 14 anni	»	»	136
— V. *Istituti privati*.			

ST = TA	Vol.	Part.	Pag.
Studio politico-legale privato: si chiarisce un dubbio intorno all' intelligenza del § 26 del nuovo regolamento per lo studio medesimo . .	II	2	263
— politico-legale. V. *Regolamento.*			
— della scienza sulla contabilità dello stato, requisito necessario in alcuni impieghi. V. *Contabilità dello stato.*			
Stufe riscaldate dall' aria e fatte di latta o ghisa di nuova invenzione	I	2	18
— di argilla: nuovo metodo di fregiarle	»	»	210
— forni e altre macchine da cuocer vivande, di nuova invenzione	II	2	325
— atte a riscaldare col mezzo dell' aria	»	»	369
Suggelli chimici di nuova e migliorata fabbricazione mediante una preparazione chimica, ecc.	I	2	183
Supplenti militari: anche nel caso di un supplente congedato per fisiche imperfezioni preesistenti alla sua accettazione il di lui deposito dev' essere restituito a chi di ragione . . .	»	»	51
— militari: determinazioni auliche sulla scelta e destinazione dei militari capitolanti che continuano a servire come supplenti dei coscritti, e su quelli cui si possa preferibilmente concedere di restare presso le loro famiglie. . . .	»	»	77
— alle cattedre. V. *Assistenti.*			
Svizzera. V. *Austria.*			
Taccani Francesco	II	2	352
Taglie: decreto aulico sulla taglia che compete alla guardia di confine per l' arresto d' un disertore	I	2	107
Tappeti e stoffe di nuova fabbricazione: estinto il privilegio	»	»	219
Tariffa: sono da separarsi dall'articolo 30 della tariffa daziaria pubblicata colla notificazione 24 luglio 1836 ed attivata col 1.° agosto detto anno *le doghe ed i fondi di botte*, e da unirsi			

TA = TE	Vol.	Part.	Pag.
d'ora innanzi, in riguardo al loro trattamento doganale, col legname da fuoco e da costruzione	I	1	11
Tariffa dei medicinali compresi nella farmacopea austriaca, pubblicata, insieme con le relative disposizioni, nella notificazione 20 aprile 1837	»	»	17
— daziaria 7 giugno 1836. V. *Corteccia.*			
— V. *Diete.*			
Tartaruga imitata col corno mediante una nuova invenzione	I	2	161
— e corno: migliorata la fabbricazione degli oggetti di queste materie	II	2	305
Tassa dei privilegi: determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale, circa la decorrenza delle epoche pel pagamento delle rate di detta tassa	I	2	56
— personale: i certificati parrocchiali che si uniscono alle domande per l'esenzione dalla tassa personale devono essere autenticati dalla deputazione comunale e dal commissario distrettuale, e così per ogni altro oggetto d'imposizioni dirette	»	»	84
— personale. V. *Contribuzioni.*			
— per l'esercizio delle arti e commercio. V. *Contribuzioni.*			
— del bollo. V. *Bollo.*			
— sul prodotto dei tagli de' boschi. V. *Boschi.*			
— da pagarsi sui trattamenti normali degl' impiegati regj, loro vedove e figli. V. *Impiegati regj.*			
Tastiere dei clavicembali migliorate	II	2	299
Telai meccanici, denominati *Power-Looms*, migliorati	I	2	144
Telajo di nuovo e migliorato meccanismo per la fabbricazione delle stoffe di lana, seta o lino.	II	2	293
— per fabbricare *shawls* e panni a foggia di questi, e in generale tessuti con disegni	»	»	294
— grande messo in movimento per mezzo dell'acqua	»	»	300

TE = TR	Vol.	Part.	Pag.
Tenz Francesco	I	2	152
Teologia. V. *Ecclesiastici.*			
Tessere (metodo di) migliorato	»	»	225
Tessitore (arte del) migliorata	»	»	»
Tessitura migliorata: estinto il privilegio	»	»	226
Testimonianza falsa in giudizio: il § 178, lettera *a* del codice penale, parte I è applicabile anche alla falsa testimonianza prestata nel corso di una inquisizione per gravi trasgressioni di polizia	»	»	135
Testimonianze false. V. *Trasgressioni gravi di polizia.*			
Tetti: nuova maniera di coprirli con ogni sorta di tegole senza uso di calcina	»	»	156
— Miglioramento della maniera di coprirli con zinco in forma di lavagna	»	»	165
— Modo migliorato di conciarli con lastre di lavagna	II	2	323
— Nuova maniera di coprirli	»	»	337
Thies Augusto Gerardo	I	2	148
Tichaczek Giovanni	»	»	152
Tintoria. V. *Legnami.*			
Tirocinio farmaceutico. V. *Farmacisti.*			
Tirolo: facilitazioni accordate dall' imp. regia amministrazione superiore di finanza del Tirolo e del Vorarlberg nella controlleria dei trasporti del cotone	»	»	21
Tlach Vincenzo	II	2	326
Töpper Andrea	I	2	155
Torchi Luigi	»	»	218
Torchio veloce degli stampatori migliorato	»	»	224
— litografico di nuova invenzione per fregiare le stoffe con disegni	II	2	324
Torri Giuseppe	I	2	185
Tosi Giovanni	II	2	309
Traduttori (i) stabilmente giurati sono in obbligo di fornire anche gratuitamente le traduzioni alle autorità giudiziarie	I	2	79
Transiti. V. *Contrabbando.*			

TR = UN	Vol.	Part.	Pag.
Trasgressioni gravi di polizia: il § 178 del codice penale, parte I è applicabile anche alle false testimonianze fatte avanti le autorità inquirenti per le gravi trasgressioni di polizia. .	II	1	125
— di polizia. V. *Testimonianze.*			
— politiche. V. *Traviamenti.*			
Trattamento normale. V. *Impiegati regj.*			
Traviamenti (ai) semplici di polizia, pe' quali regge la prescrizione di tre mesi, è applicabile il decreto aulico 14 maggio 1831 relativo alle offese d'onore quali gravi trasgressioni politiche.	I	2	35
Trebbiatojo pel frumento e altre qualità di grano migliorato	»	»	184
— di nuova invenzione	II	2	336
Treu Carlo	I	2	148
— Nuglisch	»	»	210
Tromba senza stantuffo di nuova invenzione per alzar l'acqua	»	»	156
Trombe idrauliche a getto d'acqua di nuova costruzione: estinto il privilegio	»	»	198
Tschuggmall Giuseppe	II	2	304
Tubi dei cessi migliorati	I	2	190
Tubo di ghisa atto a tondeggiare le perle di vetro, migliorato e perfezionato	»	»	185
Turmann Carlo	II	2	337
Uber Francesco	I	2	160
Uetz Leopoldo	II	2	338
Uffenheimer I. G.	I	2	229
Uffici camerali. V. *Contabilità dello stato.*			
Uffizj daziarj di confine. V. *Impiegati.*			
Ugazy Vito	II	2	302
Ulbricht Venceslao	»	»	305
Detto	»	»	315
Ungheria. V. *Studj ginnasiali.*			
Unto per carrozze, mulini, ecc. migliorato	I	2	165

UR = VI	Vol.	Part.	Pag.
Urly Vincenzo	II	2	356
Usura: l'importo delle multe pe' contratti d'usura è devoluto al fondo di beneficenza locale del comune nel quale fu commessa la grave trasgressione politica per essersi colà stipulato il contratto d'usura	I	2	38
Uva (sciroppo d'). V. *Siroppo.*			
Vagner Giulio	»	»	189
Vanni Ignazio	II	2	309
Vapore: nuovo modo di produrre aumento di forza mediante il medesimo	»	»	303
Vasellame fino di migliorata fabbricazione: estinto il privilegio	I	2	213
Vedove degl' impiegati regj. V. *Impiegati regj.*			
— dei militari. V. *Militari.*			
— dei professori e maestri. V. *Professori.*			
Veicolo per inghiottire medicamenti nauseanti, di nuova invenzione	II	2	338
Veilheim Carlo	I	2	166
Venditori di droghe. V. *Speziali. Tariffa.*			
Venini Carlo	»	»	220
Ventiera meccanica a valvole	II	2	362
Vernice di vetro di nuova foggia e migliorata	I	2	148
— chimica a colori di nuova invenzione	»	»	151
— di nuova invenzione ad uso di stampe, quadri, cuojo, ecc.	»	»	182
Vestiario da uomo: allestimento migliorato	»	»	153
Veterinaria. V. *Istituto veterinario.*			
Vetro: nuovo mezzo per fonderlo	II	2	359
Viaggiatori. V. *Impiegati degli uffizj daziarj di confine.*			
Vincita eventuale alle lotterie estere. V. *Lotto.*			
Vini del Capo o di Champagne: modo di classificare in grandi e piccole le bottiglie contenenti i detti vini	I	2	22

VI = WU	Vol.	Part.	Pag.
VINI spumanti (i) in bottiglie a guisa di *Champagne* devono essere trattati presso gli uffizj daziarj come vino di *Champagne*	II	1	153
VITES Mayer	I	2	181
VITTEMBERG Leopoldo	II	2	294
VOGL Giovanni Giorgio	I	2	200
VOLKER dottor Girolamo Lodovico Guglielmo	»	»	159
VOLTA nobile Zanino	II	1	159
VORARLBERG. V. *Tirolo*.			
VOSS Carlo	II	2	329
WAGENMANN Carlo Cristiano	I	2	183
WAGNER Antonio	II	2	358
Detto	»	»	»
WALLNER Luigi Enrico	»	»	342
WALTER Ernesto	I	2	176
WAPPENSTEIN N.	II	2	328
WEBER Francesco	I	2	223
WEDELES Natan	»	»	230
WEFFELY Antonio	II	2	330
WEILHEIM Carlo Luigi	I	2	196
WEINBERGER Adamo	»	»	158
WEINRICH Carlo	II	2	340
WEISS Giacomo	I	2	174
WERTHEIMER Salomone	»	»	145
WESSELY Antonio	II	2	312
WILDA Goffredo	I	2	179
WILSON Tomaso	»	»	154
WINKELMANN Nicola	»	»	173
Detto	II	2	369
WOLLE Emanuele	»	»	306
WÖEST Luigi	»	»	322
WURM Francesco Saverio	I	2	216
WURZINGER Antonio	»	»	156

ZA = ZU	Vol.	Part.	Pag.
Zang Francesco	I	2	159
Detto	II	2	352
Zecchini Giuseppe	I	2	145
Detto	»	»	185
Zinco: nuova maniera di purgarlo	II	2	326
— (lastre di) non soggette ad ossidazione	»	»	329
Zohl Giuseppe	I	2	179
Zolfanelli infiammabili di nuova materia	II	2	358
Zorn Benedetto	I	2	143
Zsitkopszky Carlo	II	2	308
Zucchero di barbabietole: semplicato il processo per fabbricarlo	I	2	145
— cristallino dalla cucurbita di nuova fabbricazione	»	»	161
— indigeno di migliorata fabbricazione	II	2	340

Il presente secondo volume, composto di fogli 17 $\frac{3}{4}$ di stampa, importa lire 3,38 austr., compresa la legatura alla rustica.